



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 46 del 29 Agosto 2012

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 41:

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 42:

Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica..Pag. 34

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 43:

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).....Pag. 38

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 44:

Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale..... Pag. 56

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 45:

Interventi urgenti a favore delle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara autorizzate alla pesca con il sistema a strascico.....Pag. 59

DELIBERAZIONI

• GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 16.07.2012, n. 449:

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la costruzione di impianti eolici. Ditte proponenti: Eolica Lucana srl e Civitaluparella Wind srl..... Pag. 61

DELIBERAZIONE 23.07.2012, n. 464:

Approvazione S.A.D per l'impiego delle risorse iscritte nel PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - Linea di Azione V.2.1.a. - Attuazione del Piano di Azione Servizi di cura per la prima infanzia - e modifica delle modalità di erogazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con propria Delibera n. 458 del 24/8/2009, pubblicata sul BURA ordinario n. 49 del 18/9/09..... Pag. 77

DELIBERAZIONE 24.07.2012, n. 479:

Art. 1 comma 819 L.27.12.2006 n. 296 : approvazione schema tipo di convenzione tra Consorzio Mario Negri Sud e Regione Abruzzo, finalizzata alla attuazione di progetti di farmacovigilanza ed educazione sanitaria anni 2012-2013 - Fondi ministeriali finalizzati di cui all'art. 36 comma 14 L. 27.12.1997 nr.449..... Pag. 80

DELIBERAZIONE 30.07.2012, n. 487:

Interventi sul sistema del trasporto pubblico locale - Adeguamento tariffe ferroviarie regionali..... Pag. 97

DECRETI

- **PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO 03.08.2012, n. 69:

Nomina del Commissario ad acta per la riattivazione del polo tecnologico di trattamento e recupero ubicato in località “Casette di Grasciano” del Comune di Notaresco (TE) Dott. Eugenio Matronola..... Pag. 101

DECRETO 03.08.2012, n. 70:

L.R. 29 luglio 1998 n. 64 – art. 22 – Istituzione del Comitato Regionale di Indirizzo per le attività dell’A.R.T.A. - Rettifica DPGR n. 55 del 14 giugno 2012..... Pag. 102

DETERMINAZIONI

- **CONSIGLIO REGIONALE**
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

DETERMINAZIONE 21.08.2012, n. 123:

Bando pubblico per la formazione dell’Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 14 giugno 2012, n. 26: “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini” – Nuova pubblicazione..... Pag. 102

Direttoriali

- **DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**

DETERMINAZIONE 03.08.2012, n. DL/100:

Piano Integrato “Giovani Abruzzo”, approvato con D.G.R. 08.08.2011, nr. 572 – Avviso per la costituzione di una “Long List” di esperti per attuazione e gestione interventi (D.D. nr. 17/DL22 del 20/02/2012). Individuazione esperti..... Pag. 109

Dirigenziali

- **DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA**
SERVIZIO ATTIVITA' INTERNAZIONALI

DETERMINAZIONE 31.07.2012, n. DA2/87:

Programma di Cooperazione Transfrontaliero IPA Adriatico. Pubblicazione graduatoria

dei progetti approvati a valere sulla Priorità 1 del Programma Operativo per la II Call Progetti Ordinari.....Pag. 111

DETERMINAZIONE 31.07.2012, n. DA2/88:

Programma di Cooperazione Transfrontaliero IPA Adriatico. Pubblicazione graduatoria dei progetti approvati a valere sulla Priorità 2 del Programma Operativo per la II Call Progetti Ordinari..... Pag. 120

DETERMINAZIONE 31.07.2012, n. DA2/89:

Programma di Cooperazione Transfrontaliero IPA Adriatico. Pubblicazione graduatoria dei progetti approvati a valere sulla Priorità 3 del Programma Operativo per la II Call Progetti Ordinari.....Pag. 128

- DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE 01.08.2012, n. DC19/159:

L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del Bilancio Regionale per la Provincia di CHIETI..... Pag. 135

DETERMINAZIONE 01.08.2012, n. DC19/160:

Revoca di contributi regionali concessi ai sensi delle L L.RR.: - n. 6 del 8.2.2005, art. 252 alleg. 7 e s.m.i , - n. 7 del 17/04/2003 art. 39 alleg. sub a) 2, - n. 46 del 31/12/2005 e n. 29, del 25/08/2006 e recupero delle somme ai sensi dell’ art. 30 della L.R. n. 6 del 30/4/2009.....Pag. 137

- DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO TECNICO REGIONALE DEI LL. PP.

DETERMINAZIONE 01.08.2012, n. DC17/28:

Lavori di “ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” - in località Manoppello Scalo (PE). Project Financing per l’attuazione delle previsioni del DocUP Abruzzo 2000-2006 Asse 1. Determina di pagamento saldo, artt. 20 e 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.....Pag. 139

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 30.07.2012, n. DH32/27:

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 3.3 “Porti, Luoghi di sbarco e Ripari da pesca”- Concessione contributo al Comune di Ortona- Codice progetto 02/PP/11..... Pag. 140

DETERMINAZIONE 30.07.2012, n. DH32/28:

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 3.3 “Porti, Luoghi di sbarco e Ripari da pesca”- Concessione contributo al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese – CO.A.S.I.V.- Codice progetto 03/PP/11..... Pag. 146

- DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI. RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE.

DETERMINAZIONE 31.07.2012, n. DL26/187/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "PROGETTO INSIEME COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L." con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) - ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "B".....Pag. 150

DETERMINAZIONE 31.07.2012, n. DL26/188/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 – Cooperativa sociale denominata "ISTACOOOP Cooperativa Sociale" con sede in Cortino (TE). Richiesta di iscrizione ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI – Sezione "B" - DINIEGO..... Pag. 150

- GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
SERVIZIO APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI

Gara d'appalto per l'affidamento del "Servizio manutenzione SIVRA"..... Pag. 151

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- COMUNE DI CHIETI
*VI SETTORE - PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
1° SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE*
Avviso relativo alla Deliberazione del Consiglio Comunale 22 giugno 2012, n. 380 concernente: "Variante Specifica al PRG relativa alla localizzazione del nuovo Cimitero comunale in località Santa Filomena in Chieti Scalo".....Pag. 152
- COMUNE DI MONTEFERRANTE (CH)
SERVIZIO TECNICO
Decreto di Esproprio Prot. n. 1003 del 31.07.2012 avente ad oggetto: Decreto di espropriazione per la costruzione di un impianto di imbottigliamento..... Pag. 153
- COMUNE DI PIETRANICO (PE)
VIA ADUA, 1 – 65020 PIETRANICO
Avviso Decreto N° 140 di Rep. in data 09.07.2012 concernente: "costituzione a favore del Comune di Pietranico (PE) dei diritti di servitù volontaria e perpetua sugli immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico in località Via Oratorio"..... Pag. 155
- CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)
- Espropriazione per Pubblica Utilità - Estratto di decreto di esproprio. n. 12 del 2/11/2011

concernente l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Bazzano Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Paganica fg. 39 per la "realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della SECURITY Snc nell'agglomerato industriale di Bazzano distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare".....
.....Pag. 156

- Espropriazione per Pubblica Utilità - Estratto di decreto di esproprio n. 13 del 17/11/2011 concernente l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Sassa Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Preturo fg. 35 per la "realizzazione di un tratto di strada nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare"..... Pag. 157

- Espropriazione per Pubblica Utilità - Estratto di decreto di esproprio n. 14 del 21/11/2011 concernente l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Sassa Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Sassa fg. 2 per la "realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della COOPERATIVA SOCIALE CAPULLI SERVICE nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare".....Pag. 158

- Espropriazione per Pubblica Utilità - Estratto di decreto di esproprio n. 15 del 28/11/2011 concernente riguardante rispettivamente l'espropriazione degli immobili, necessari per la: realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della Ditta EMILI STEFANO nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare..... Pag. 159

- Espropriazione per Pubblica Utilità - Estratto di decreto di esproprio n. 16 del 2/12/2011 concernente l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Sassa - Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Sassa fg. 2 per la "realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della INTEGRA Srl nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare"..... Pag. 160

- **ASTRA ENERGIA S.P.A.**

SEDE LEGALE: VIALE DELLA CROCE ROSSA 237, 67100 L'AQUILA

UFFICI: VIA E. BERLINGUER (PROGEA), LOC. CAMPO DI PILE, 67100 L'AQUILA

Avviso relativo all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una tratta di linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini, doppia terna nel medesimo scavo: 30 m (15 m + 15 m), per allaccio impianto di produzione da fonte solare sito in Zona Ind.le, Paglieta (CH)..... Pag. 161

- **IMPRESA DEL BARONE S.A.S.**

in nome e per conto del

AUTORITÀ ESPROPRIANTE

CONSORZIO BONIFICA CENTRO

VIA GIZIO 36 – TEL. 0871/58821 – 66100 CHIETI

- Lavori: Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui Val d'Alento e Val di Foro. Ordinanza di Rettifica (ordinanze di pagamento diretto servitù emesse) N. 2/R-PS.....Pag. 161

- Lavori: Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i compresori irrigui Val d'Alento e Val di Foro. Ordinanza di Pagamento Diretto per Indennità di asservimento N. 9/PS per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l'asservimento dei beni immobili ubicati nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe. Pag. 165

- **ODOARDO ZECCA S.R.L. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
VIA COSTANTINOPOLI, 5 ORTONA (CH)
Costruzione tratto di linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in conduttore aereo della lunghezza di circa 0,180 km in località c.da Villa Rogatti ad Ortona, rif. pratica GUTE/5637/12..... Pag. 167**

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
DELLA REGIONE E DELLO STATO****LEGGI**

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 41:
**Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1
(Finalità, oggetto e principi)

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.
2. In particolare, la presente legge:
 - a) definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;
 - b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria;
 - c) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge:

- a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;
 - b) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
 - c) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.
4. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - b) attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - 1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - 2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
 - 3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - 4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri

- secondo le modalità indicate nella presente legge;
- 5) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
- c) autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;
- d) autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- e) bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;
- f) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
- g) casa funeraria: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;
- h) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- i) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
- j) cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
- k) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- l) cofano - contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
- m) cofano - contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
- n) colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
- o) cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- p) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
- q) dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- r) esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- s) feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
- t) impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- u) inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;
- v) medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- w) obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- x) operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
- y) ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- z) ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

- aa) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- bb) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- cc) struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;
- dd) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- ee) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
- ff) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- gg) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- hh) urna cineraria: contenitore di ceneri.

TITOLO II
FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI
PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO
E CIMITERIALE

Capo I
Funzioni regionali

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali,

che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni.

2. La Regione, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali e delle società che svolgono attività funebre.

Art. 4
(Poteri sostitutivi)

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.
3. Le spese relative all'attività del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.

Capo II
Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 5
(Norme in materia di cimiteri)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27.7.1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:
 - a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

- b) l'eventuale necessità di ampliamento;
 - c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
 - d) il rispetto delle attività di culto.
5. In ogni cimitero sono presenti almeno:
- a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.
6. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
- a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.
7. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.
8. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.
9. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

Art. 6

(Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata inerzia trova applicazione l'art. 4.
2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:
- a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie;
 - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
 - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
 - f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
3. I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro.
4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo

agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.

6. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37. I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie.
7. I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.
8. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.
9. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
10. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

TITOLO III

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I

Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 7

(Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)

1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento.
2. La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.
3. Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del D.P.R. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.

Art. 8

(Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte)

1. Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, l'accertamento di morte è effettuato:
 - a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia

trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;

- b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali.
2. L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non oltre le 30 ore.
3. Il medico necroscopo, contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di cui al capo II del titolo III e alla sepoltura.
4. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
5. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat.
6. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat.
7. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Art. 9

(Decesso per malattia infettiva e diffusiva)

1. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente, provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure

che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 285/1990.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.

Art. 10

(Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.
4. Il deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;

- c) all'abitazione propria dei familiari;
 - d) alla casa funeraria.
6. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.
 7. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
 8. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti.
 9. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 11

(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le Autorità comunali che ne danno subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

Art. 12

(Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunica-

zione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 13

(Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri)

1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL, qualora l'obitorio abbia una sede extraospedaliera.

Art. 14

(Imbalsamazione)

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

**Art. 15
(Tanatocosmesi)**

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 8.

**Capo II
Trasporto funebre**

**Art. 16
(Trasferimento di salma)**

1. Il trasferimento di salma è previsto:
- a) nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;
 - b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 10.
3. Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.
4. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata

previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.

5. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.
6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.
7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.
8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

**Art. 17
(Trasporto di cadavere)**

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il

commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6, dell'art. 16.

2. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
4. Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di cu-

stodia cimiteriale in caso di sepoltura.

6. In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29 D.P.R. 285/1990).
7. I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità.
8. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

Art. 18

(Trasporto di resti mortali)

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio.
3. Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.

Art. 19

(Prodotti del concepimento)

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1.
3. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 20

(Vigilanza igienico sanitaria)

1. Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.
2. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19 è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto non può essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto esercente l'attività funebre.

Art. 21

(Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)

1. Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
2. Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.
3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito.
4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, un'autocertificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità.

Art. 22

(Trasporto funebre tra Stati)

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1, tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

Capo III

Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni cimiteriali

Art. 23

(Diritto di sepoltura)

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ce-

neri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;

- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui agli artt. 19 e 25.

Art. 24

(Identificazione della sepoltura)

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 25

(Autorizzazione all'inumazione e tumulazione)

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL.
3. Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:
 - a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura;
 - b) qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 26

(Esumazione ed estumulazione ordinarie)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
3. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto della presente legge attraverso il regolamento di cui all'art. 6.
4. Il Comune invia il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione alla ASL competente per territorio.
5. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
6. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune.
7. In caso di estumulazione allo scadere della concessione è consentita la riduzione, con successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o collocazione nell'ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l'inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione.

Art. 27

(Esumazione ed estumulazione straordinarie)

1. In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria

ria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.

2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
3. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.
4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.
5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia ci-

miteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

Capo IV

Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 28

(Cremazione)

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 29

(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30.3.2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.

Art. 30

(Crematori)

1. Per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla legge 130/2001.

Art. 31

(Espressione di volontà)

1. La manifestazione di volontà del defunto

relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 130/2001.

Art. 32

(Registro per la cremazione)

1. È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 33

(Consegna e destinazione finale delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a

feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lette-

re a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 34

(Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita:
 - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) in mare;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33.
7. I soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.
10. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
12. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

TITOLO IV

ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 35

(Attività funebre)

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
 - d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata

di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.

3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
 - 1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;
 - 2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;
 - 3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
 - 4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari;
 - c) che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteri-

stiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.
5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.
7. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

Art. 36

(Strutture per il commiato)

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell'art. 10, per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.
2. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e

private.

4. L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.
6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

Art. 37
(Casa funeraria)

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie delle strutture per il commiato.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

3. L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.
4. Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

Art. 38
(Rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati come "rifiuti urbani" nell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 39
(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
2. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.
3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle strutture del commiato e delle case funerarie di cui alla presente legge e la viola-

zione delle disposizioni di cui all'art. 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.

Art. 40

(Prestazioni delle ASL)

1. Gli interventi del personale della ASL non sono onerosi per coloro che li richiedono.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

(Regime transitorio)

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche

attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'art. 32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 Agosto 2012

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", DEGLI ARTICOLI 8, 9, 10, 12, 18, 27, 29, 30 e 52 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 "Nuovo codice della strada", DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" E DELL'ARTICOLO 184 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 "Norme in materia ambientale", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 41 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine

di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
- 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20].
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
- 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

Art. 8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 12

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali

manifestazioni di vita.

Art. 18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 27

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 29

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 52

1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

Nuovo codice della strada.

Art. 3

(Definizioni stradali e di traffico)

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
 - 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
 - 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
 - 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
 - 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
 - 5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
 - 6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
 - 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
 - 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
 - 9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
 - 10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
 - 11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
 - 12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
 - 13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
 - 14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
 - 15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
 - 16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
 - 17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
 - 18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, at-

- traversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
- 19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
 - 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
 - 21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
 - 22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
 - 23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
 - 24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
 - 25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
 - 26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
 - 27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
 - 28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
 - 29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
 - 30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
 - 31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
 - 32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
 - 33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
 - 34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
 - 34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.
 - 35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
 - 36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
 - 37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
 - 38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
 - 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
 - 40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
 - 41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
 - 42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
 - 43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
 - 44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
 - 45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
 - 46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
 - 47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
 - 48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
 - 49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
 - 50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
 - 51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
 - 52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
 - 53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
 - 53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
 - 54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particola-

ri categorie di utenti e di veicoli.

- 55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
 - 56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
 - 57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
 - 58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

LEGGE 30 MARZO 2001, N. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Art. 3

(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:
 - a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
 - c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
 - d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
 - e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
 - f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
 - g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
 - h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni,

campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

- i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Norme in materia ambientale

Art. 184 (Classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) [i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti];
 - l) [i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti];
 - m) [il combustibile derivato da rifiuti];
 - n) [i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani].
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
- 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. Con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.
- 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
- 5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per

la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 42:

Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Per la salvaguardia degli insediamenti civili, agricoli, industriali e tecnologici insistenti nell'alveo dell'ex lago del Fucino, la Regione Abruzzo garantisce la gestione, compresa la completa, funzionale e permanente manutenzione delle infrastrutture di bonifica esistenti nella predetta area e consistenti:
 - a) nella canalizzazione principale: Canale Allacciante, Canali Collettori, Fiume Giovenco - Tratto interno Fucino, Fosso n. 15, Fosso n. 38;
 - b) nelle idrovore di Borgo Ottomila;
 - c) nell'Emissario di Incile.
2. Tali funzioni, svolte in precedenza e per le rispettive competenze dalla soppressa Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, (ARSSA) e dal Consorzio di Bonifica Ovest-Bacino Liri - Garigliano, sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2
(Gestione opere di bonifica)

1. Con la soppressione dell'ARSSA, la gestione delle infrastrutture di bonifica di cui all'articolo 1, insistenti nell'alveo dell'ex lago del Fucino e già di competenza della citata Agenzia, viene trasferita al Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano con sede in Avezzano.

2. Per l'esercizio delle funzioni trasferite al Consorzio di Bonifica Ovest, la Direzione regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, stipula apposita Convenzione con il Consorzio predetto.

Art. 3
(Trasferimenti)

1. In attuazione della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica), articolo 13, comma 3, vengono trasferiti al Consorzio di Bonifica Ovest, con oneri di registrazione degli atti a carico dello stesso, i beni immobili costituenti il complesso immobiliare di "Via Nuova" ad Avezzano, iscritto al N.C.E.U. al foglio n. 62, particella n. 1477 sub 1 (corte comune), sub 2, sub 3, sub 4; foglio n. 62, particella n. 1478. Strutture logistiche ed operative queste, già appartenenti al patrimonio disponibile dell'ARSSA, quali opere derivanti dalla Riforma Fondiaria, indispensabili per l'espletamento dei compiti connessi con la bonifica integrale del Fucino.
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1, viene formalizzato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; gli stessi beni entrano nella disponibilità del Consorzio di Bonifica Ovest dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari relativi alla presente legge sono quantificati, per l'esercizio corrente, in Euro 400.000,00 e trovano copertura con quota parte delle economie vincolate relative al capitolo di spesa 07.02.003-102489, denominato "Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare".
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la reiscrizione nel bilancio corrente delle economie vincolate di cui al capitolo di spesa 07.02.003-102489, mediante prelievo al capitolo 15.01.003-323600 denominato "Fondo per la riassegnazione delle economie

vincolate".

3. Per gli anni successivi l'onere di spesa è quantificato annualmente dalla Legge di Bilancio e trova iscrizione nel capitolo di spesa 07.01.002-101531 di nuova istituzione, da denominare "Trasferimenti per gestione delle opere e infrastrutture idrauliche di Bonifica del Fucino" con un importo di euro 600.000,00 pari alla spesa storica annualmente sostenuta dall'ARSSA per la gestione e la manutenzione ordinaria di tali opere, rivalutati su base ISTAT. Possono essere stanziati importi maggiori qualora situazioni non prevedibili lo richiedano.
4. I costi connessi all'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della Regione Abruzzo; è disposto apposito stanziamento con legge di bilancio che trova iscrizione nel capitolo di spesa 07.01.002-101531. A riguardo, il Consorzio di Bonifica Ovest avanza formale richiesta corredata di proposta progettuale definitiva da approvarsi da parte della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale.

Art. 5

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 10.8.2010, n. 38 possono dare attuazione alle previsioni contenute nel medesimo

articolo anche per stralci delle opere che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, debbono comunque essere rese funzionali; la definizione del lotto funzionale e il conseguente avvio della gestione di cui al comma successivo deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.

2. Per gli stralci funzionali di cui al comma precedente è autorizzata, ove possibile, la consegna provvisoria delle opere secondo le procedure della normativa sui LL.PP. al soggetto gestore del servizio per la messa in esercizio.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 Agosto 2012

**IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI**

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1996, N. 36 "Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica" E DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 38 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 42 "Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1996, N. 36

Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica

Art. 13

(Contributi regionali)

1. Considerate le finalità anche di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di bonifica e della opportunità di contenere, entro limiti di sopportabilità economica la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati, la Giunta regionale, annualmente, secondo le effettive disponibilità di bilancio e la programmazione di cui al precedente art. 9 ripartisce tra i consorzi contributi per l'irrigazione e per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, di pubblico interesse, osservando i seguenti criteri:
 - a) 40% in proporzione alla superficie dei comprensori;
 - b) 10% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;
 - c) 40% in proporzione alle spese di gestione dell'irrigazione;
 - d) 10% in proporzione alla contribuzione posta a ruolo.
2. La ripartizione è effettuata sulla base dei conti consuntivi del precedente esercizio finanziario ed è comunicato ai Consorzi di bonifica entro il 30 settembre di ogni anno.
3. A completamento del trasferimento di competenze dall'ARSSA al Consorzio di Bonifica Ovest, relativo alla gestione e manutenzione delle opere stradali ed idrauliche del Fucino, l'ARSSA, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzata a cedere gratuitamente mezzi e strutture logistiche ed operative, realizzate o acquistate dall'ex Ente Fucino per l'espletamento dei compiti connessi con la bonifica fucenze, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Per le spese di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento dell'alveo del Fucino, la Regione concede al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri-Garigliano un contributo annuo pari ad €250.000,00. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui al presente comma, unitamente agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito dell'U.P.B. 07.02.005 sul Cap. 102396 denominato: Finanziamento ai consorzi di bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e L.R. 12.8.1998, n. 70.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 38

Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.

Art. 30

(Disposizioni in materia di metanizzazione)

1. Tutti i concessionari o le stazioni appaltanti che per la realizzazione e/o il completamento di reti cittadine e di reti di

distribuzione interne in Comuni che ne erano privi siano state assistite da finanziamenti regionali a sostegno dei programmi di metanizzazione del territorio regionale discendenti dalle leggi regionali 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) hanno facoltà, ove occorra, anche in deroga a diverse previsioni contenute in leggi regionali, di rideterminare la funzionalità degli stessi programmi anche intervenendo sui progetti originariamente approvati. Tale deroga è ammissibile purché la rete metanifera, una volta conclusi i relativi lavori, garantisca la funzionalità degli impianti e delle opere.

2. Le modifiche dei progetti di cui al comma 1 possono essere definite anche in deroga alle previsioni normative relative al numero di utenze servibili e alla estensione delle reti.
 3. La deroga di cui al comma 1 è ammessa solo qualora i lavori per la realizzazione delle opere non siano ancora conclusi e i concessionari o le stazioni appaltanti abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano redatto piani finanziari ed economici di durata superiore o uguale ai 25 anni prima della vigenza del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/39/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144);
 - b) abbiano subito l'obbligo di separazione fra i soggetti preposti alle attività di vendita e di distribuzione, non essendo vigente tale obbligo all'avvio delle loro attività;
 - c) abbiano avuto le convenzioni/contratti di concessione disciplinanti i rapporti fra soggetti appaltanti/concedenti e soggetti appaltatori/concessionari incise da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che diversamente dispongono in merito a tali obblighi contrattuali;
 - d) abbiano avuto i piani economico finanziari inizialmente previsti per le iniziative, modificati dalle novazioni del metodo tariffario intervenute a far tempo dalla deliberazione dell'AEEG n. 237/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 4. Le opere e i lavori di cui al presente articolo devono determinare il concreto inizio lavori non oltre la data del 31 dicembre 2013. Per tale finalità le risorse previste nelle leggi citate rimangono nelle disponibilità dei soggetti beneficiari.
-

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 43:

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 1 della L.R. 47/2004)

1. L'articolo 1 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo) è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 7, comma 6 dello Statuto Regionale, cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini Abruzzesi nel Mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.
2. La Regione riconosce l'alto valore morale dell'operato delle associazioni degli Abruzzesi nel Mondo e stabilisce il rapporto con esse, quale principio fondamentale dell'ordinamento sociale ed economico della Regione.
3. La Regione assegna valenza fondamentale al rafforzamento dei legami tra la Comunità Abruzzese residente e gli Abruzzesi nel Mondo, compresi i familiari conviventi, nonché i loro discendenti, ed indirizza la sua azione alle seguenti finalità, nel rispetto della normativa statale e comunitaria:

- a) mantenere e rafforzare l'identità culturale d'origine;
- b) favorire l'integrazione con le Comunità ospitanti;
- c) promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell'Associazionismo;
- d) promuovere la partecipazione giovanile all'interno dell'Associazionismo, favorendo l'integrazione tra vecchie e nuove generazioni di emigrati;
- e) sviluppare iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 1 bis nella L.R. 47/2004

1. Dopo l'articolo 1 della L.R. 47/2004 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis
(Attività)

1. La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, pone in essere le seguenti attività:
 - a) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati;
 - b) assumere, favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in raccordo con le Associazioni, Federazioni e Confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l'immagine della Regione. A tale scopo la Giunta regionale d'intesa, ove è necessario, con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunità Abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico,

nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento dell'identità culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Cultura, Comites e Associazioni di emigrati;

c) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:

- 1) soggiorni di carattere ricreativo - culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;
- 2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati.

Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre Regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati Abruzzesi;

d) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli Abruzzesi nel Mondo. La Giunta regionale provvede altresì alla diffusione tra le Comunità degli Abruzzesi nel Mondo, di materiale audiovisivo e radiofonico, e di quant'altro riferibile alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio - economico -culturali fra gli emigrati, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle Associazioni. Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della Giunta regionale;

e) promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di Abruzzesi all'estero in condizioni di indigenza, sottoponendo le richieste al vaglio dell'Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, in sede di approvazione del riparto dei fondi stanziati nei bilanci annuali, determinare i limiti o le misure dei contributi da assegnare e predisporre l'emanazione di appositi bandi per:

- 1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all'50%);
- 2) rimborso spese per il rientro di salme di emigrati Abruzzesi (fino al 50%);
- 3) erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno;

f) convertire la "risorsa Emigrazione" in canale privilegiato per il rafforzamento dell'immagine e della presenza del "Sistema Abruzzo" sul piano culturale e nei mercati, valorizzando, a tal fine, il ruolo degli Organismi Associativi degli Abruzzesi nel Mondo, anche in collegamento con le istituzioni italiane locali;

g) perseguire la razionalizzazione dell'utilizzo di risorse umane, economiche e strumentali della Regione Abruzzo nei processi di internazionalizzazione, coinvolgendo, ove necessario e possibile, la rete delle Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo;

h) attivare programmi e progetti per sostenere e incentivare il rapporto tra la Regione e la nuova generazione di emigranti nel Mondo, anche fornendo servizi in collaborazione con la rete diplomatica italiana all'estero.

2. La Regione Abruzzo si impegna inoltre a rapportarsi con le Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo, in occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo promosse fuori dai confini regionali, dove vi sia presenza di Associazioni iscritte all'Albo

Regionale."

Art. 3

**(Sostituzione dell'articolo 3
della L.R. 47/2004)**

1. L'articolo 3 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Organi consultivi degli Abruzzesi nel Mondo)

1. Al fine di coordinare una politica complessiva per gli Abruzzesi nel Mondo, la Giunta regionale si avvale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM) e dell'Osservatorio per l'emigrazione ai quali sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 9 e 12.
2. Il CRAM e l'Osservatorio sono costituiti con atto amministrativo del Dirigente del Servizio, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e hanno una durata pari a quella della Legislatura regionale, salvo lo scioglimento anticipato.
3. Gli Enti, Associazioni, Organismi di cui all'articolo 14 designano i componenti di rispettiva competenza entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 il CRAM e l'Osservatorio possono essere convocati sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni."

Art. 4

**(Sostituzione dell'articolo 4
della L.R. 47/2004)**

1. L'articolo 4 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Componenti del CRAM)

1. Il CRAM è composto da:
 - a) il componente la Giunta preposto all'Emigrazione;
 - b) n. 3 Consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in

rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno;

- c) n. 32 emigrati Abruzzesi residenti stabilmente all'estero, designati dalle Associazioni di ciascun Paese, iscritte all'Albo regionale delle Associazioni di cui all'art. 14, d'intesa fra loro;
 - d) n. 7 rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
 - e) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
 - f) n. 1 rappresentante dei Comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
 - g) n. 1 rappresentante delle Province abruzzesi indicato dall'Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);
 - h) n. 1 rappresentante delle comunità montane Abruzzesi indicato dalla Delegazione Regionale dell'Unione Comuni ed Enti Montani (UNCSEM);
 - i) n. 1 rappresentante delle Associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d'intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse;
 - l) n. 4 rappresentanti dei Sindacati abruzzesi.
2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera c) sono così distribuiti:
- a) n. 3 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni;
 - b) n. 2 per l'Africa;
 - c) n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Cuba, Uruguay, Paraguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Fran-

cia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni.

3. Il numero dei componenti di cui al comma 1, lettera c) può variare in conseguenza di inserimento di Stati non ancora rappresentati nel CRAM, o in seguito a revisione dell'Albo delle associazioni Abruzzesi nel Mondo.
4. Le modalità di nomina dei rappresentanti del CRAM di cui alle lettere c) e i) del comma 1 sono fissati con delibera di Giunta regionale.
5. Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno più di un rappresentante, ne designano almeno uno di età inferiore a 35 anni.
6. Tutti i componenti del CRAM, nella seduta di insediamento, sono insigniti del titolo onorifico di "Ambasciatore Onorario dell'Abruzzo nel Mondo"; gli uffici provvedono ad inviare apposita lettera di accredito ai Consolati italiani dei luoghi di residenza degli eletti.
7. Le funzioni di Segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Emigrazione."

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. 47/2004)

1. L'articolo 5 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Sedute del CRAM)

1. Alla seduta ordinaria partecipano i componenti del CRAM di cui alle lettere a), b), c), i) del comma 1 dell'articolo 4 e 1 rappresentante dell'Osservatorio per l'emigrazione di cui all'articolo 11.
2. Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno.
3. Il CRAM è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

4. In seconda convocazione, se preannunciata con l'avviso di convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
5. Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure l'Osservatorio per l'emigrazione lo ritengono necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
6. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta il Presidente convoca il CRAM.
7. Le sedute del CRAM sono pubbliche."

Art. 6

(Modifica all'articolo 7 della L.R. 47/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 47/2004 le parole "nella riunione successiva" sono soppresse.

Art. 7

(Modifica all'articolo 8 della L.R. 47/2004)

1. Al comma 2, dell'art. 8 della L.R. 47/2004 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "I componenti di cui all'articolo 4 comma 1, lettere c) e d) non possono essere designati per più di due mandati; nel caso di cessazione anticipata della Legislatura, il mandato è da considerarsi concluso, ai fini della rielezione, se sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della Legislatura."

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. 47/2004)

1. L'articolo 10 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 10
(Presidente e Vice Presidente)

1. Il CRAM è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal componente la Giunta preposto all'Emigrazione, oppure da un delegato tra i consiglieri regionali eletti nella Legislatura corrente.
2. Il CRAM elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di impe-

dimento.

3. Il Vice Presidente è eletto con voto limitato a uno, tra i componenti previsti alla lettera c), comma 1, dell'art. 4.
4. Il Vice Presidente o i componenti di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 4, possono essere delegati dal Presidente per le attività deliberate dagli organismi regionali preposti all'emigrazione.
5. E' dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi."

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 11 della L.R. 47/2004)

1. L'articolo 11 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Osservatorio per l'Emigrazione)

1. L'Osservatorio per l'Emigrazione è composto dal Presidente del CRAM o suo delegato e dai componenti indicati di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), l) del comma 1 dell'articolo 4.
2. Tutti i componenti dell'Osservatorio per l'Emigrazione devono essere stabilmente residenti in Abruzzo.
3. Possono essere invitati a partecipare all'attività dell'Osservatorio i soggetti pubblici interessati alle politiche di internazionalizzazione della Regione Abruzzo in raccordo con gli Abruzzesi nel Mondo.
4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte dallo stesso Segretario del CRAM. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal Presidente del CRAM o da un suo delegato scelto tra i componenti l'assemblea.
5. La durata in carica dell'Osservatorio coincide con quella del CRAM.
6. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate, a mezzo posta elettronica con allegato ordine del giorno, dal Presidente del CRAM con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso di urgenza e, di regola, entro sei mesi dalla pre-

cedente assemblea del CRAM e almeno tre mesi prima della successiva.

7. Tutti i componenti dell'Osservatorio per l'emigrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute; i rimborsi spese per la partecipazione alle sedute sono sostenuti dalle Amministrazioni di appartenenza di ciascun componente. E' riconosciuto unicamente il rimborso spese, ai sensi dell'articolo 13, per il rappresentante indicato per partecipare alla seduta annuale del CRAM.
8. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno, anche in maniera itinerante all'interno della Regione Abruzzo. L'Osservatorio elegge nel proprio seno un rappresentante che partecipa alla seduta annuale del CRAM. Il rappresentante viene eletto dall'assemblea durante la prima seduta a maggioranza semplice dei voti.
9. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti.
10. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti."

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 12 della L.R. 47/2004)

1. L'articolo 12 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Compiti dell'Osservatorio per l'Emigrazione)

1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
 - a) analizza le direttive del CRAM, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta regionale;
 - b) formula proposte da inserire all'ordine del giorno del CRAM;
 - c) cura l'informazione dei Consiglieri e predisponde la documentazione necessaria;
 - d) esprime pareri d'urgenza richiesti al CRAM, al quale vanno successiva-

mente sottoposti per ratifica;

- e) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore;
- f) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati e delle loro famiglie."

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 13 della L.R. 47/2004)

1. L'articolo 13 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 13
(Rimborsi)

1. Ai Componenti del CRAM ed al rappresentante dell'Osservatorio per l'emigrazione, per la partecipazione alle sedute del CRAM e ad ogni evento organizzato a seguito di decisioni degli Organismi di cui alla presente legge sia in Italia che all'estero, compete esclusivamente il rimborso delle spese, previsto dalla normativa vigente di riferimento per i dirigenti regionali, determinato con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.
2. I dipendenti regionali partecipano alle sedute del CRAM e dell'Osservatorio senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell'Amministrazione regionale.
3. In caso di eventi la cui organizzazione è affidata ad Associazioni iscritte all'Albo regionale, è consentito l'accreditamento dei fondi necessari per detta organizzazione alle Associazioni stesse, che, a conclusione dell'evento, rendicontano le spese sostenute alla Giunta regionale, Ufficio Emigrazione.
4. Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro, per i residenti all'estero, e al luogo di residenza, per i residenti in Abruzzo.

5. Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il Responsabile della spesa della Direzione in cui è insediato l'Ufficio Emigrazione."

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 15 della L.R. 47/2004)

1. L'articolo 15 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo)

1. Per l'iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 14, comma 2, i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda all'Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:
 - a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto che deve indicare gli scopi sociali e prevedere lo sviluppo periodico dell'attività assembleare ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali e dal quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti:
 - 1) svolgono attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana;
 - 2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica;
 - 3) devono essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive;
 - b) attestato rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell'Associazione della Federazione o della Confederazione con sede all'Estero;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l'idoneità delle proprie strutture organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati con l'indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica;
 - d) relazione documentata dell'attività svol-

ta, nel biennio precedente la domanda di iscrizione, a favore degli emigrati Abruzzesi.

2. Le domande di iscrizione all'Albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all'estero, sono sottoposte al preventivo parere del CRAM.
3. Possono essere iscritte all'Albo regionale le Associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a 35 membri, le Federazioni costituite da almeno 4 Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo stesso e le Confederazioni a cui aderiscono almeno 2 Federazioni.
4. Per le Associazioni che chiedono l'iscrizione all'Albo regionale, operanti in Stati esteri non ancora rappresentati nello stesso Albo, si deroga al numero dei soci, che può essere non inferiore a 20, e all'atto costitutivo di almeno 2 anni antecedente all'iscrizione, salvo la possibilità di ricevere contributi a carattere ordinario o straordinario di cui agli articoli 16 e 17, al raggiungimento dei requisiti previsti alla lettera d), del comma 1. In caso di numero esiguo di associati, gli Abruzzesi residenti in un dato Paese possono costituire, ove possibile, Associazioni con altri Abruzzesi residenti in Paesi vicini di area geografica omogenea.
5. Per ciascuna area geografica all'estero, con non meno di 100.000 abitanti, non può essere prevista più di un'Associazione per ogni eventuale diversa tipologia quali, ad esempio, Associazione sportiva, Mutuo soccorso, Culturale.
6. L'Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, è tenuto ed autorizzato a compiere visite nelle sedi delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni in Italia ed all'estero, per la verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli Albi e per tutte le attività stabilite dalla presente legge."

Art. 13

(Modifiche all'articolo 26 della L.R. 47/2004)

1. Il comma 3 dell'art. 26 della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri di cui all'articolo 13 dalla presente legge, valutati per l'anno 2012 in euro 40.000,00 e in euro 120.000,00 per gli anni 2013 e 2014, si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 01.01.006 - 11437 denominato "Spese per il funzionamento e le attività degli organi consultivi e interventi in favore dei cittadini e associazioni di Abruzzesi emigrati" che presenta la necessaria copertura finanziaria."

2. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della L.R. 47/2004 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione degli articoli 1 bis, 16 e 17 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.01.002 - 21625 denominato "Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati - L.R. 13.12.2004, n. 47".

3 ter. Alle spese d'investimento indotte dagli articoli 1 bis, 16 e 17, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.02.001 - 22425 denominato "Interventi in conto capitale a favore dei cittadini Abruzzesi emigrati - L.R. 13.12.2004, n. 47".

3 quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio."

Art. 14

(Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, decade il Comitato esecutivo in carica.
2. Il CRAM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato, salva l'integrazione dello stesso, con i due membri aggiuntivi di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 4, della L.R. 47/2004 come modificato dalla presente legge.
3. L'integrazione del CRAM di cui al comma 2 e l'istituzione dell'Osservatorio per l'Emigrazione di cui all'articolo 8 vengono effettuate con atto del dirigente responsabile dell'Ufficio Emigrazione, entro centoventi

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisite dagli enti interessati le nomine dei rispettivi rappresentanti.

4. L'Albo regionale di cui all'art. 14 riassume l'intero Albo già esistente. Gli uffici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla revisione del suddetto Albo.
5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è consentita l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 14 delle nuove Associazioni che abbiano esclusivamente riferimento regionale abruzzese; è consentita l'iscrizione delle Associazioni a denominazione regionale plurima, solo se la costituzione delle stesse è datata almeno un triennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle funzioni di rappresentanza negli organismi ufficiali presso la Regione Abruzzo (CRAM, Osservatorio o altro) ovvero nelle Federazioni o Confederazioni Abruzzesi in Italia o all'estero, non possono essere eletti o nominati, a pena di cancella-

zione dall'Albo dichiarata con determinazione del Dirigente di riferimento dell'Ufficio Emigrazione, delegati che non siano Abruzzesi o di origine abruzzese per almeno un ramo genitoriale o residenti in Abruzzo.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 18, 19, 21 e 23 della L.R. 47/2004 sono abrogati.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 Agosto 2012

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2004, N. 47

"Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 10 AGOSTO 2012, n. 43 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2004, N. 47

Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. **La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 7, comma 6 dello Statuto Regionale, cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini Abruzzesi nel Mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei correghionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.**
2. **La Regione riconosce l'alto valore morale dell'operato delle associazioni degli Abruzzesi nel Mondo e stabilisce il rapporto con esse, quale principio fondamentale dell'ordinamento sociale ed economico della Regione.**
3. **La Regione assegna valenza fondamentale al rafforzamento dei legami tra la Comunità Abruzzese residente e gli Abruzzesi nel Mondo, compresi i familiari conviventi, nonché i loro discendenti, ed indirizza la sua azione alle seguenti finalità, nel rispetto della normativa statale e comunitaria:**
 - a) **mantenere e rafforzare l'identità culturale d'origine;**
 - b) **favorire l'integrazione con le Comunità ospitanti;**
 - c) **promuovere la partecipazione attiva delle donne emigrate nell'Associazionismo;**
 - d) **promuovere la partecipazione giovanile all'interno dell'Associazionismo, favorendo l'integrazione tra vecchie e nuove generazioni di emigrati;**
 - e) **sviluppare iniziative di solidarietà nei confronti degli emigrati indigenti e delle loro famiglie e tutelare i diritti degli Abruzzesi emigrati, delle loro famiglie e dei discendenti presso le competenti sedi istituzionali.**

Art. 1 bis

(Attività)

1. **La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, pone in essere le seguenti attività:**

- a) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati;
 - b) assumere, favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in raccordo con le Associazioni, Federazioni e Confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l'immagine della Regione. A tale scopo la Giunta regionale d'intesa, ove è necessario, con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunità Abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico, nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazione, di rafforzamento dell'identità culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Cultura, Comites e Associazioni di emigrati;
 - c) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:
 - 1) soggiorni di carattere ricreativo - culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;
 - 2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati.
 Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre Regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati Abruzzesi;
 - d) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli Abruzzesi nel Mondo. La Giunta regionale provvede altresì alla diffusione tra le Comunità degli Abruzzesi nel Mondo, di materiale audiovisivo e radiofonico, e di quant'altro riferibile alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio - economico -culturali fra gli emigrati, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle Associazioni. Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della Giunta regionale;
 - e) promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di Abruzzesi all'estero in condizioni di indigenza, sottoponendo le richieste al vaglio dell'Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, in sede di approvazione del riparto dei fondi stanziati nei bilanci annuali, determinare i limiti o le misure dei contributi da assegnare e predisporre l'emanazione di appositi bandi per:
 - 1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all'50%);
 - 2) rimborso spese per il rientro di salme di emigrati Abruzzesi (fino al 50%);
 - 3) erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno;
 - f) convertire la "risorsa Emigrazione" in canale privilegiato per il rafforzamento dell'immagine e della presenza del "Sistema Abruzzo" sul piano culturale e nei mercati, valorizzando, a tal fine, il ruolo degli Organismi Associativi degli Abruzzesi nel Mondo, anche in collegamento con le istituzioni italiane locali;
 - g) perseguire la razionalizzazione dell'utilizzo di risorse umane, economiche e strumentali della Regione Abruzzo nei processi di internazionalizzazione, coinvolgendo, ove necessario e possibile, la rete delle Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo;
 - h) attivare programmi e progetti per sostenere e incentivare il rapporto tra la Regione e la nuova generazione di emigranti nel Mondo, anche fornendo servizi in collaborazione con la rete diplomatica italiana all'estero.
2. La Regione Abruzzo si impegna inoltre a rapportarsi con le Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo, in occasione di manifestazioni di qualsiasi tipo promosse fuori dai confini regionali, dove vi sia presenza di Associazioni iscritte all'Albo Regionale.

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

- a) i cittadini di origine abruzzese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio da almeno due anni, i familiari conviventi, nonché i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
- b) le Associazioni degli Abruzzesi nel mondo di cui al successivo art. 14;
- c) le Associazioni nazionali e regionali operanti in Abruzzo da almeno cinque anni e che per statuto svolgano attività in favore delle Comunità nel mondo;
- d) le Associazioni degli Abruzzesi in Italia fuori Regione.

I cittadini abruzzesi per nascita e residenza appartenenti ad Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie, non sono ammessi ai benefici di cui al 1° comma.

TITOLO II Organismi

Art. 3

(Organi consultivi degli Abruzzesi nel Mondo)

1. Al fine di coordinare una politica complessiva per gli Abruzzesi nel Mondo, la Giunta regionale si avvale del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM) e dell'Osservatorio per l'emigrazione ai quali sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 9, 12, 13 e 14 lr 47/2004.
2. Il CRAM e l'Osservatorio sono costituiti con atto amministrativo del Dirigente del Servizio, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e hanno una durata pari a quella della Legislatura regionale, salvo lo scioglimento anticipato.
3. Gli Enti, Associazioni, Organismi di cui all'articolo 14 designano i componenti di rispettiva competenza entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 il CRAM e l'Osservatorio possono essere convocati sulla base delle designazioni pervenute, ove si siano raggiunti almeno i 3/5 delle designazioni, fatte comunque salve le successive integrazioni.

Art. 4

(Componenti del CRAM)

1. Il CRAM è composto da:
 - a) il componente la Giunta preposto all'Emigrazione;
 - b) n. 3 Consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato a uno;
 - c) n. 32 emigrati Abruzzesi residenti stabilmente all'estero, designati dalle Associazioni di ciascun Paese, iscritte all'Albo regionale delle Associazioni di cui all'art. 14, d'intesa fra loro;
 - d) n. 7 rappresentanti delle Associazioni a carattere nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione e che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
 - e) n. 4 rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale aventi sede nella Regione;
 - f) n. 1 rappresentante dei Comuni abruzzesi indicato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
 - g) n. 1 rappresentante delle Province abruzzesi indicato dall'Unione Province Abruzzesi (U.P.A.);
 - h) n. 1 rappresentante delle comunità montane Abruzzesi indicato dalla Delegazione Regionale dell'Unione Comuni ed Enti Montani (UNCEM);
 - i) n. 1 rappresentante delle Associazioni di emigrati in Italia fuori Regione nominato d'intesa tra di loro o dal coordinamento delle stesse;
 - l) n. 4 rappresentanti dei Sindacati abruzzesi.
2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera c) sono così distribuiti:
 - a) n. 3 per ciascuno dei seguenti Paesi di emigrazione: Canada, USA, Venezuela, Argentina, Brasile, Australia, Svizzera, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni;
 - b) n. 2 per l'Africa;
 - c) n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Cile, Cuba, Uruguay, Paraguay, Germania, Belgio, Lussemburgo, Francia, Inghilterra, nominati dalle Federazioni e Confederazioni ove costituite. In mancanza, dal complesso delle Associazioni.
3. Il numero dei componenti di cui al comma 1, lettera c) può variare in conseguenza di inserimento di Stati non ancora rappresentati nel CRAM, o in seguito a revisione dell'Albo delle associazioni Abruzzesi nel Mondo.
4. Le modalità di nomina dei rappresentanti del CRAM di cui alle lettere c) e i) del comma 1 sono fissate con delibera di Giunta regionale.
5. Gli organismi associativi operanti negli Stati che hanno più di un rappresentante, ne designano almeno uno di età inferiore a 35 anni.
6. Tutti i componenti del CRAM, nella seduta di insediamento, sono insigniti del titolo onorifico di "Ambasciatore Onorario dell'Abruzzo nel Mondo"; gli uffici provvedono ad inviare apposita lettera di accredito ai Consolati italiani dei luoghi di residenza degli eletti.
7. Le funzioni di Segretario del CRAM sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Emigrazione.

Art. 5

(Sedute del CRAM)

1. Alla seduta ordinaria partecipano i componenti del CRAM di cui alle lettere a), b), c), i) del comma 1 dell'articolo 4 e 1 rappresentante dell'Osservatorio per l'emigrazione di cui all'articolo 11.

2. **Il CRAM si riunisce di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno.**
3. **Il CRAM è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.**
4. **In seconda convocazione, se preannunciata con l'avviso di convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.**
5. **Il CRAM si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente oppure l'Osservatorio per l'emigrazione lo ritengano necessario, o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.**
6. **Entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta il Presidente convoca il CRAM.**
7. **Le sedute del CRAM sono pubbliche.**

Art. 6 (Convocazioni)

Le convocazioni del CRAM sono fatte dal Presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o telegramma per i residenti all'estero, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Tale convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare iscritti dal Presidente all'ordine del giorno. In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata per via telegrafica, almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 7 (Deliberazioni e verbali)

Le deliberazioni del CRAM vengono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti aventi diritto al voto.

Per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Segretario, che è sottoposto all'approvazione del CRAM [nella riunione successiva].

Art. 8 Decadenza.

I Componenti del CRAM decadono dalle loro funzioni con il termine del mandato o con la revoca dello stesso o con il venir meno del titolo che ne ha permesso la nomina; le funzioni di componente cessano, inoltre, per dimissioni o decesso. I Componenti del CRAM che non intervengono a due sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti automaticamente. **I componenti di cui all'articolo 4 comma 1, lettere c) e d) non possono essere designati per più di due mandati; nel caso di cessazione anticipata della Legislatura, il mandato è da considerarsi concluso, ai fini della rielezione, se sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della Legislatura.**

Nei casi previsti dai commi precedenti si procede alla sostituzione con le stesse modalità di nomina.

Art. 9 (Compiti del CRAM)

Il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo ha i seguenti compiti:

- a) formula proposte per la redazione del programma annuale delle attività, degli interventi previsti dalla presente legge e per la ripartizione annuale della spesa;
- b) studia, anche proponendo apposite ricerche, il fenomeno migratorio della Regione, la dinamica sulla sua incisività sull'economia, sullo sviluppo della Regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;
- c) fornisce notizie e propone iniziative per informare le collettività abruzzesi all'estero sui problemi e sugli aspetti della vita regionale, promuovendo opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, per quanto attiene alle attività di sua competenza, nonché con gli uffici, le organizzazioni e gli enti operanti nel settore;
- d) concorre alla diffusione, attraverso i veicoli di comunicazione, di notizie sulla vita, sull'attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero;
- e) segnala al Consiglio regionale l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti e iniziative di competenza statale, tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie;
- f) propone la convocazione di conferenze sui problemi generali dell'emigrazione, anche in collegamento con le altre Regioni e, tramite le Associazioni e le Organizzazioni degli emigrati, con le comunità localizzate di emigrati residenti all'estero;
- g) propone iniziative e provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini emigrati;
- h) propone attività promozionali all'estero in collaborazione con le Associazioni di emigrati;
- i) si pronuncia sull'aggiornamento dell'Albo regionale delle Associazioni e delle Federazioni di emigrati abruzzesi all'estero sulla base dei requisiti previsti dall'art. 14 della presente legge;
- l) propone interventi di carattere culturale, formativo, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie.

Il CRAM viene annualmente informato sull'utilizzo delle risorse impegnate nell'anno precedente nel quadro delle indicazioni programmatiche approvate.

Art. 10**(Presidente e Vice Presidente)**

1. Il CRAM è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal componente la Giunta preposto all'Emigrazione, oppure da un delegato tra i consiglieri regionali eletti nella Legislatura corrente.
2. Il CRAM elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente o il suo delegato nei casi di assenza o di impedimento.
3. Il Vice Presidente è eletto con voto limitato a uno, tra i componenti previsti alla lettera c), comma 1, dell'art. 4.
4. Il Vice Presidente o i componenti di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 4, possono essere delegati dal Presidente per le attività deliberate dagli organismi regionali preposti all'emigrazione.
5. E' dichiarato eletto il componente che abbia ricevuto il maggior numero dei voti validi.

Art. 11**(Osservatorio per l'Emigrazione)**

1. L'Osservatorio per l'Emigrazione è composto dal Presidente del CRAM o suo delegato e dai componenti indicati di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), l) del comma 1 dell'articolo 4.
2. Tutti i componenti dell'Osservatorio per l'Emigrazione devono essere stabilmente residenti in Abruzzo.
3. Possono essere invitati a partecipare all'attività dell'Osservatorio i soggetti pubblici interessati alle politiche di internazionalizzazione della Regione Abruzzo in raccordo con gli Abruzzesi nel Mondo.
4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte dallo stesso Segretario del CRAM. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal Presidente del CRAM o da un suo delegato scelto tra i componenti l'assemblea.
5. La durata in carica dell'Osservatorio coincide con quella del CRAM.
6. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate, a mezzo posta elettronica con allegato ordine del giorno, dal Presidente del CRAM con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili a cinque in caso di urgenza e, di regola, entro sei mesi dalla precedente assemblea del CRAM e almeno tre mesi prima della successiva.
7. Tutti i componenti dell'Osservatorio per l'emigrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute; i rimborsi spese per la partecipazione alle sedute sono sostenuti dalle Amministrazioni di appartenenza di ciascun componente. E' riconosciuto unicamente il rimborso spese, ai sensi dell'articolo 13, per il rappresentante indicato per partecipare alla seduta annuale del CRAM.
8. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno, anche in maniera itinerante all'interno della Regione Abruzzo. L'Osservatorio elegge nel proprio seno un rappresentante che partecipa alla seduta annuale del CRAM. Il rappresentante viene eletto dall'assemblea durante la prima seduta a maggioranza semplice dei voti.
9. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti.
10. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti.

Art. 12**(Compiti dell'Osservatorio per l'Emigrazione)**

1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
 - a) analizza le direttive del CRAM, puntualizzando e predisponendo concretamente le osservazioni, le proposte ed i pareri da fornire alla Giunta regionale;
 - b) formula proposte da inserire all'ordine del giorno del CRAM;
 - c) cura l'informazione dei Consiglieri e predispone la documentazione necessaria;
 - d) esprime pareri d'urgenza richiesti al CRAM, al quale vanno successivamente sottoposti per ratifica;
 - e) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il Settore;
 - f) esprime parere sui progetti formativi, destinati al reinserimento nel lavoro degli emigrati e delle loro famiglie.

Art. 13**(Rimborsi)**

1. Ai Componenti del CRAM ed al rappresentante dell'Osservatorio per l'emigrazione, per la partecipazione alle sedute del CRAM e ad ogni evento organizzato a seguito di decisioni degli Organismi di cui alla presente legge sia in Italia che all'estero, compete esclusivamente il rimborso delle spese, previsto dalla normativa vigente di riferimento per i dirigenti regionali, determinato con le medesime modalità e condizioni vigenti per gli stessi.
2. I dipendenti regionali partecipano alle sedute del CRAM e dell'Osservatorio senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell'Amministrazione regionale.
3. In caso di eventi la cui organizzazione è affidata ad Associazioni iscritte all'Albo regionale, è consentito l'accreditamento dei fondi necessari per detta organizzazione alle Associazioni stesse, che, a conclusione dell'evento, rendicontano le spese sostenute alla Giunta regionale, Ufficio Emigrazione.
4. Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi di cui al presente articolo si fa riferimento alla sede di lavoro, per i residenti all'estero, e al luogo di residenza, per i residenti in Abruzzo.

5. Al fine di garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute dai componenti, si provvede al pagamento delle competenze loro spettanti tramite il Responsabile della spesa della Direzione in cui è inserito l'Ufficio Emigrazione.

TITOLO III Associazionismo

Art. 14 (Albo delle Associazioni)

La Regione riconosce e sostiene le funzioni sociali, culturali ed assistenziali svolte dalle Associazioni, Federazioni e Confederazioni che operano all'estero ed in Italia fuori Regione con proprie Sedi e Strutture a qualsiasi titolo disponibili e con carattere di continuità a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

A tal fine è istituito presso l'Ufficio Emigrazione della Giunta regionale l'Albo delle Associazioni degli emigrati e delle rispettive Federazioni e Confederazioni.

A tale Albo, suddiviso in due sezioni, sono iscritte:

Sezione I:

- Associazioni che operano all'estero con propria sede in favore degli Emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.

Sezione II:

- Associazioni che operano in Italia fuori Regione in favore degli Emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.

Art. 15 (Requisiti per l'iscrizione all'Albo)

1. Per l'iscrizione all'Albo, di cui all'articolo 14, comma 2, i soggetti in esso indicati devono inoltrare domanda all'Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:
 - a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto che deve indicare gli scopi sociali e prevedere lo sviluppo periodico dell'attività assembleare ed il regolare avvicendamento delle cariche sociali e dal quale deve risultare, pena la non iscrizione, che i soggetti:
 - 1) svolgono attività a vantaggio della collettività abruzzese stabilita nel Paese estero o Regione italiana;
 - 2) non perseguono scopi di lucro e propaganda partitica;
 - 3) devono essere costituiti e gestiti secondo criteri democratici; le cariche devono essere elettive;
 - b) attestato rilasciato dal Consolato da cui risulti il riconoscimento dell'Associazione della Federazione o della Confederazione con sede all'Estero;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante attestante l'idoneità delle proprie strutture organizzative (Sedi) per lo svolgimento delle loro funzioni nei confronti degli emigrati con l'indicazione della consistenza numerica dei soci, la loro dislocazione geografica;
 - d) relazione documentata dell'attività svolta, nel biennio precedente la domanda di iscrizione, a favore degli emigrati Abruzzesi.
2. Le domande di iscrizione all'Albo, risultate idonee in istruttoria, per i soggetti residenti all'estero, sono sottoposte al preventivo parere del CRAM.
3. Possono essere iscritte all'Albo regionale le Associazioni che hanno un numero di soci non inferiore a 35 membri, le Federazioni costituite da almeno 4 Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo stesso e le Confederazioni a cui aderiscono almeno 2 Federazioni.
4. Per le Associazioni che chiedono l'iscrizione all'Albo regionale, operanti in Stati esteri non ancora rappresentati nello stesso Albo, si deroga al numero dei soci, che può essere non inferiore a 20, e all'atto costitutivo di almeno 2 anni antecedente all'iscrizione, salvo la possibilità di ricevere contributi a carattere ordinario o straordinario di cui agli articoli 16 e 17, al raggiungimento dei requisiti previsti alla lettera d), del comma 1. In caso di numero esiguo di associati, gli Abruzzesi residenti in un dato Paese possono costituire, ove possibile, Associazioni con altri Abruzzesi residenti in Paesi vicini di area geografica omogenea.
5. Per ciascuna area geografica all'estero, con non meno di 100.000 abitanti, non può essere prevista più di un'Associazione per ogni eventuale diversa tipologia quali, ad esempio, Associazione sportiva, Mutuo soccorso, Culturale.
6. L'Ufficio Emigrazione della Giunta regionale, è tenuto ed autorizzato a compiere visite nelle sedi delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni in Italia ed all'estero, per la verifica della regolarità del funzionamento e della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli Albi e per tutte le attività stabilite dalla presente legge.

Art. 16 (Contributi ordinari)

Alle Associazioni, alle Federazioni e alle Confederazioni iscritte all'Albo regionale, ai sensi del precedente art. 15, la Regione concede contributi annuali destinati a sostenere le attività ordinarie delle organizzazioni medesime.

Le domande annuali per accedere ai suddetti contributi devono essere inviate alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio Attività di promozione della Regione e collegamento con le Comunità Abruzzesi all'estero - Ufficio Emigrazione, L'Aquila - entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente - farà fede il timbro postale di partenza - e devono essere corredate della seguente documentazione:

- 1) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
- 2) bilancio finanziario preventivo comprensivo di entrate e spesa, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari;
- 3) attestazione del numero dei soci.

La mancanza di uno solo degli elementi di cui sopra comporta l'esclusione d'ufficio dell'istanza.

Il contributo di cui al punto precedente sarà erogato per il 60%, a titolo di anticipazione, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e, comunque, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Entro il 30 giugno di ogni anno, sarà erogato il rimanente 40% sulla base del consuntivo da inviare entro il 31 marzo, termine perentorio pena decadenza da ogni aspettativa al contributo e restituzione dell'anticipazione percepita, dell'anno successivo a quello di riferimento contenente:

- 1) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- 2) rendiconto finanziario dell'attività svolta, completo di entrate e spese, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi statutari.

Alle Associazioni inserite nella Sezione II dell'Albo regionale di cui all'art. 4, sono destinati il 30% dei fondi previsti per i contributi di cui al primo comma del presente articolo. Il 25% dell'importo determinato è gestito dalla Regione per attività diretta.

Il contributo di cui al primo comma non potrà essere superiore al disavanzo scaturente dal rendiconto finanziario presentato.

Art. 17 (Contributi straordinari)

Alle Associazioni, Federazioni e Confederazioni di cui al precedente art. 2 lettere b) e c), la Giunta regionale concede contributi straordinari per lo svolgimento di iniziative riconosciute di rilevante interesse e coerenti con il programma ed in relazione alle disponibilità individuate dal programma di cui all'art. 9, e, comunque, in misura non superiore all'80% della spesa ammessa a contributo.

Per detti progetti è consentita, per comprovate necessità, l'anticipazione fino all'80% del contributo concesso.

TITOLO IV Interventi e provvidenze

Art. 18 (Interventi)

[La Giunta regionale promuove interventi in favore degli abruzzesi emigrati all'estero e dei rispettivi familiari, aventi lo scopo di:

- a) favorire nell'ambito del territorio regionale la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati e dei loro familiari attraverso idonee iniziative da assumersi in concorso con i piani nazionali e comunitari e con le modalità previste dalle leggi regionali che disciplinano la materia;
- b) favorire il reinserimento degli emigrati di ritorno, mediante la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della casa con le modalità di cui al successivo art. 19;
- c) favorire l'inserimento produttivo dei lavoratori rimpatriati, richiedendo pareri e proposte al CRAM, che ha facoltà di proporre modifiche ed integrazioni alle leggi di settore in vigore;
- d) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati, secondo quanto previsto al successivo art. 21;
- e) favorire il riscatto ai soli fini assicurativi per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato all'estero, non coperti da convenzione bilaterale con l'Italia in materia di sicurezza sociale. Il contributo pari al 90% dell'ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria e del 30% per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. I contributi non sono cumulabili tra loro e non ripetibili nel tempo;
- f) assumere, favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale e promozionale in raccordo con le Associazioni, Federazioni e Confederazioni, per mantenere e rinsaldare il legame con la propria terra di origine, promovendo, nel contempo, l'immagine della Regione. A tale scopo la Giunta regionale d'intesa, ove è necessario con il Governo, può svolgere nei paesi di emigrazione iniziative di contatti e incontri con le Comunità abruzzesi ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale e artistico, nonché iniziative che si prefiggano scopi di studio, di informazio-

ne, di rafforzamento dell'identità culturale di origine. Tali iniziative sono assunte sia autonomamente che in concorso con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Cultura, Comites e Associazioni di emigrati. La Giunta regionale, al fine di consentire alle Associazioni di emigrati all'estero un adeguato svolgimento delle proprie attività a favore delle Comunità abruzzesi concede un contributo anche per la costruzione, l'acquisto della sede sociale e per l'arredamento di quest'ultima;

- g) organizzare nel territorio regionale anche in collaborazione con le altre Regioni, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di emigrati ed Associazioni a carattere Nazionale che abbiano una sede permanente nella Regione ed operano a favore degli emigrati:
 - 1) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i figli e i nipoti degli emigrati;
 - 2) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani emigrati;
 - 3) Le iniziative predette possono essere estese anche ai figli degli emigrati provenienti da altre Regioni italiane, a condizione che alla realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse, con carattere di reciprocità nei confronti dei figli degli emigrati abruzzesi;
- h) promuovere la redazione, la stampa e la diffusione di periodici di informazione, di siti internet e di altre pubblicazioni che si propongono di diffondere la conoscenza delle attività della Regione, nonché di tutto quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli abruzzesi nel mondo. La Giunta regionale provvede altresì alla diffusione tra le comunità degli abruzzesi nel mondo, di materiale audiovisivo e radiofonico, e di quant'altro riferibile alle tradizioni abruzzesi, al fine di rinsaldare i rapporti socio-economico-culturali fra gli emigranti, i loro discendenti e la terra di origine, e di sostegno al funzionamento delle Associazioni. Per i siti internet si fa riferimento a quello ufficiale della Giunta regionale;
- i) promuovere iniziative di carattere socio-assistenziale per singoli o famiglie di abruzzesi all'estero in condizioni di indigenza per:
 - 1) parziale rimborso di spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo (fino all'80%);
 - 2) rimborso spese per il rientro di salme di emigrati abruzzesi (fino al 50%);
 - 3) erogazione contributi una tantum per lenire situazioni di particolare bisogno.]

Art. 19

(Facilitazioni per le abitazioni)

[Agli abruzzesi all'estero che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio di tipo economico o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento o completamento di un immobile ad uso abitativo proprio o del proprio nucleo familiare, sono concessi contributi una tantum in c/capitale, pari al 30% della spesa, su un importo massimo di €75.000,00 per l'acquisto o la costruzione dell'appartamento e del 35% su un importo massimo di €35.000,00 nelle altre ipotesi previste.

Hanno titolo alle provvidenze sopra descritte gli emigrati nati in Abruzzo e/o ivi residenti al momento della partenza, rientrati nel territorio della Regione ed i loro discendenti in possesso della cittadinanza italiana, che ne facciano domanda entro e non oltre due anni dal rientro definitivo in Abruzzo.

Sono esclusi dai contributi suddetti coloro che sono titolari del diritto di proprietà o di usufrutto di altro alloggio idoneo e adeguato alle necessità familiari e coloro che hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di Enti Pubblici.

L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato ad uso diverso da quello di abitazione propria o del proprio nucleo familiare e non può essere venduto prima di cinque anni dalla data di acquisto o dal completamento dei lavori di costruzione e/o di ristrutturazione, pena la revoca del contributo e la sua restituzione.

Le domande per l'ammissione al contributo suddetto devono essere presentate presso il Comune di residenza o presso il Comune ove è situato l'alloggio.]

Art. 20

(Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Ai lavoratori emigrati costretti a rientrare nella Regione Abruzzo per licenziamento dal lavoro, mancato rinnovo del contratto di lavoro, per infortunio professionale o malattia invalidante, si applicano le riserve di alloggi di edilizia residenziale pubblica previste dalla normativa vigente.

Art. 21

(Inserimento scolastico)

[Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati all'estero o rimpatriati, la Giunta regionale promuove corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.

La Giunta regionale, inoltre, attraverso i Comuni di residenza dei beneficiari, eroga assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati all'estero, dei lavoratori rimpatriati che ne facciano domanda, al comune di riferimento, entro due anni dal rientro definitivo in Abruzzo, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche riconosciute o parificate di ogni ordine e grado, di corsi universitari, Accademie e Conservatori.

La misura dell'intervento ammonta, per l'anno scolastico di riferimento, ad € 700,00 per le scuole medie inferiori e

superiori e ad €1.500,00 per i corsi di tipo universitario.

Sono esclusi dai benefici in parola gli studenti che usufruiscano di analoghi interventi da parte di istituzioni pubbliche e private.

La Giunta regionale istituisce, altresì, annualmente borse di studio per i figli degli emigrati residenti all'estero che intendano frequentare in Italia corsi di specializzazione post-universitari e corsi presso Istituti Professionali Statali o Parificati. L'importo delle borse di studio è definito annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di attività.

Per tale intervento la domanda deve essere inoltrata alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio Attività di Promozione della Regione e Collegamento con le Comunità Abruzzesi all'Estero - Ufficio Emigrazione, L'Aquila.]

Art. 22
(Deleghe ai Comuni)

Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge agli articoli 19 e 21, commi 2 e 3, sono delegati ai Comuni di residenza dei richiedenti.

La Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, in applicazione dei citati articoli 19 e 21 - commi 2 e 3, eroga ai Comuni i fondi necessari per il pagamento delle pratiche dagli stessi definite ed inviate alla Giunta regionale.

Le pratiche che nel corso dell'anno non vengono liquidate per mancanza di fondi, segnano la graduatoria per l'anno successivo.

Art. 23
(Riparto risorse)

[Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, acquisito il parere del CRAM, provvede al riparto delle risorse stanziare in forza della presente legge tra i punti a), c), d), e) ed i) del precedente art. 18.]

Art. 24
(Norma transitoria)

Alle domande relative ai punti b), d) ed e) dell'art. 18 ed agli articoli 19 e 21 della presente legge presentate all'Ufficio Emigrazione - L'Aquila, in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento della domanda stessa.

Le Associazioni e loro Federazioni e Confederazioni che operano all'estero ed in Italia fuori Regione inserite negli Albi previsti rispettivamente dalla L.R. 28 aprile 1995, n. 79 e dalla L.R. 23 marzo 2000, n. 47, sono iscritte d'ufficio nell'Albo regionale istituito dall'art. 14 della presente legge.

Per l'anno 2005 le domande per accedere ai contributi di cui alla presente legge, devono essere inviate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 25
(Abrogazioni)

Con l'entrata in vigore della presente legge regionale è abrogata la L.R. 28 aprile 1995, n. 79, per la parte riguardante l'emigrazione e la L.R. 23 marzo 2000, n. 47.

Art. 26
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Per gli esercizi successivi al 2004 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti e determinati dalle leggi di bilancio sui capitoli 21625 U.P.B. 13 01 002 e 22425 U.P.B. 13 02 001.
3. **Agli oneri di cui all'articolo 13 dalla presente legge, valutati per l'anno 2012 in euro 40.000,00 e in euro 120.000,00 per gli anni 2013 e 2014, si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 01.01.006 - 11437 denominato "Spese per il funzionamento e le attività degli organi consultivi e interventi in favore dei cittadini e associazioni di Abruzzesi emigrati" che presenta la necessaria copertura finanziaria.**
- 3 bis. **Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione degli articoli 1 bis, 16 e 17 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.01.002 - 21625 denominato "Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati - L.R. 13.12.2004, n. 47".**
- 3 ter. **Alle spese d'investimento indotte dagli articoli 1 bis, 16 e 17, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese**

13.02.001 – 22425 denominato "Interventi in conto capitale a favore dei cittadini Abruzzesi emigrati – L.R. 13.12.2004, n. 47".

3 quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 27

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione con effetto dal 1° gennaio 2005.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 44:
Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
 DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo tutela e promuove il benessere degli animali in quanto esseri senzienti, sostiene la riduzione del loro utilizzo a fini sperimentali e ad altri fini didattici e scientifici, mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso ad animali vivi.

Art. 2
(Accordi con le Università e gli Istituti scientifici)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e realizza appositi accordi con le Università degli Studi e gli Istituti scientifici e di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere l'istituzione da parte delle Università e degli Istituti scientifici di comitati per la sperimentazione animale.
3. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dalla Giunta regionale tramite la Direzione competente in materia di tutela della salute.

Art. 3
(Osservatorio regionale sulla Sperimentazione Animale)

1. Al fine di promuovere il benessere e la tutela degli animali impiegati nella sperimentazione e svolgere funzione di proposta in merito a metodologie alternative all'uso di animali vivi, è istituito presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute, l'Osservatorio regionale sulla sperimenta-

zione animale (ORSA) per il trattamento della documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione animale in ambito regionale.

2. L'ORSA si compone di cinque membri, senza specifica retribuzione, esperti nelle discipline che hanno attinenza con la sperimentazione animale. I componenti dell'ORSA sono nominati dal Consiglio Regionale. Dei cinque componenti almeno uno deve essere scelto tra i nominativi indicati dalle associazioni di volontariato legalmente riconosciute, aventi finalità di protezione degli animali e di sviluppo di metodi di ricerca che non facciano uso di animali.
3. L'ORSA attiva e gestisce un sistema informativo regionale per la registrazione della documentazione trattata ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).
4. I dati e le informazioni elaborati dall'ORSA sono raccolti annualmente in un Rapporto annuale pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* contenente:
 - a) l'elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti fornitori autorizzati a livello regionale;
 - b) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori;
 - c) le finalità e le tipologie dell'esperimento;
 - d) il numero e le specie degli animali ceduti o detenuti dagli stabilimenti di allevamento.
5. Al fine di assicurare la competenza professionale del personale che, a vario titolo e livello, opera negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori, l'ORSA coordina e programma corsi di formazione attinenti alle attività di competenza ed alle specie utilizzate, assieme all'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo che ne sostiene

la spesa.

6. Le informazioni che rivestono particolare interesse commerciale, ai sensi del D.Lgs. 116/1992, non sono pubblicate sul Rapporto annuale.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. Le pubbliche amministrazioni deputate e competenti provvedono alle attività previste dall'articolo 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 Agosto 2012

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 116 "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 44 "Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 116

Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Art. 7

1. Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità, indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dall'art. 4, che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura, al comune ed alla unità sanitaria locale competente per territorio.
2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia e innocuità, hanno durata massima di tre anni; ove si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato un anno prima della scadenza chiede al Ministero della sanità l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento.
3. In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e medico veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente decreto, previa comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 10

1. Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero della sanità nonché alla regione e alla prefettura.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art. 5.
3. Il responsabile di uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori oppure animali legalmente importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici o randagi.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare la persona competente che nello stabilimento è incaricata di assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, n. 45:

Interventi urgenti a favore delle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara autorizzate alla pesca con il sistema a strascico.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**(Interventi in favore della
marineria di Pescara)**

1. Al fine di sostenere l'economia ittica penalizzata a causa dell'inagibilità per insabbiamento del porto-canale e della conseguente parziale interdizione dello stesso alla navigazione delle unità di pesca, è autorizzato, per l'anno 2012, in concorso con la Provincia di Pescara, il Comune di Pescara e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - CCIAA di Pescara, un intervento finanziario straordinario per l'erogazione di aiuti a favore delle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara, autorizzate alla pesca con il sistema a strascico.
2. L'intervento di cui al comma 1 è disposto, come da Deliberazione di Giunta regionale n. 404 del 25 giugno 2012, nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE), n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, e dell'articolo 24, paragrafo 1, lett. v) del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.
3. L'intervento finanziario straordinario concedibile per l'anno 2012, nel rispetto

dell'articolo 9 del Reg. (CE) n. 736/2008 e dell'articolo 24 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e come da Protocollo di intesa tra gli enti di cui al comma 1, è pari a euro 780.000,00, di cui euro 550.000,00 a carico della Regione Abruzzo, euro 30.000,00 a carico della Provincia di Pescara, euro 100.000,00 a carico del Comune di Pescara e euro 100.000,00 a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - CCIAA di Pescara.

4. Le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi sono stabiliti dalla DGR n. 404/2012 nel rispetto del Reg. (CE) n. 736/2008 e del Reg. (CE) n. 1198/2006.
5. In ottemperanza alle norme sulla trasparenza e controllo di cui all'articolo 25 del Reg. (CE) n. 736/2008, la misura di aiuto di cui al presente articolo è stata comunicata alla Commissione europea in data 21 giugno 2012 e pubblicata integralmente sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economica ittica (www.regione.abruzzo.it/pesca).

Art. 2

(Riprogrammazione di risorse finanziarie)

1. E' autorizzata la riprogrammazione delle economie vincolate disponibili a valere sulle risorse del bilancio corrente relative al capitolo di spesa 07.02.003 - 102489, denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53" per euro 150.000,00 e al capitolo di spesa 08.02.002 - 282451 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98", per euro 200.000,00.
2. Il Servizio Bilancio, su richiesta delle Direzioni competenti in materia di sviluppo economico e in materia di pesca, procede alla reinscrizione delle economie vincolate. Il Servizio Bilancio procede, altresì, alla variazione di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2/2012)

1. Al conto di bilancio della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione

per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.05.001 - 45008, denominato "Trasferimenti da enti locali a favore della marineria di Pescara", è incrementato di euro 230.000,00;
- b) lo stanziamento del capitolo di spesa 07.02.003 - 102489, denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53" è ridotto di euro 150.000,00;
- c) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.02.002 - 282451 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98", è ridotto di euro 200.000,00;
- d) lo stanziamento del capitolo di spesa 01.01.005 - 11102, denominato "Funzionamento del Consiglio regionale", è ridotto di euro 200.000,00;
- e) lo stanziamento del capitolo di spesa 07.02.013 - 142343, denominato "Intervento straordinario in favore della marineria di Pescara" è incrementato di euro 780.000,00".

Art. 4

(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2012.
2. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata l'istituzione e l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per

l'anno 2012 del capitolo 07.02.013 - 142343, denominato "Intervento straordinario in favore della marineria di Pescara", con uno stanziamento pari alla suddetta somma di euro 780.000,00.

3. E' autorizzata, altresì, l'istituzione e l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2012 del capitolo 04.05.001 - 45008, denominato "Trasferimenti da enti locali a favore della marineria di Pescara", correlato al capitolo di spesa 07.02.013 - 142343, con un'entrata pari alla somma di euro 230.000,00, quali introiti derivanti dal Comune di Pescara, dalla Provincia di Pescara e dalla Camera di Commercio di Pescara a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui all'art. 1.
4. Lo stanziamento iscritto nella spesa, per la quota direttamente correlata al capitolo di entrata, può essere autorizzato solo previo accertamento della relativa entrata.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 Agosto 2012

**IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI**

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 16.07.2012, n. 449:

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di “autorità espropriante” per la costruzione di impianti eolici. Ditte proponenti: Eolica Lucana srl e Civitaluparella Wind srl.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

- 1) Di delegare all'Amministrazione Provinciale di Chieti, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le funzioni di “autorità espropriante” per la realizzazione delle opere relative al progetto “Costruzione di un impianto eolico e opere connesse in località “Il Monte – Colle Vernone” nei Comuni della Regione Abruzzo di San Giovanni Lipioni (CH) e nei Comuni di Torrebruna (CH). Società EOLICA LUCANA srl di Roma – di cui all'autorizzazione unica n. 186, rilasciata con determinazione dirigenziale n. DA13/277 del 03/11/2011, ai sensi del D. Lgs. 387 del 29.12.2003” e al progetto “Costruzione di un impianto eolico e opere connesse in località “Colle del Vento” ricadente nei comuni di Civitaluparella (CH), Montelapiano (CH), Villa Santa Maria (CH) e Monteferrante (CH). Società Civitaluparella Wind srl – istanza del 09/06/2008 acquisita al protocollo regionale n° 14991/ENau del 11/06/2008”.
- 2) Di approvare l'allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti lo-

cali affidatari di procedure espropriative delegate” approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali.

- 3) Di approvare l'Allegato B “Convenzione per parco eolico Eolica Lucana srl” e l'Allegato C “Convenzione per parco eolico Civitaluparella Wind srl” redatti secondo lo schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da stipulare con il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione Provinciale di Chieti, autorizzando all'uso il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della “Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” o suo delegato;
- 4) Di individuare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 327/01, l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto;
- 5) Di stabilire che i costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e di rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A “Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate” siano versati dalle ditte proponenti contestualmente alla stipula delle convenzioni, in favore della Regione Abruzzo sul capitolo di entrata 31110 “Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. – L.R. 09.08.2006 n. 27”;
- 6) Che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Seguono Allegati

Allegato A

**“Criteri per il calcolo
dei compensi da erogare agli Enti Locali affidatari di procedure espropriative delegate”
art. 5 comma 5 lett. a. – L.R. n. /**

$$T_s = S_i + S_p$$

$$S_i = Q_{b1} + Q_{b2} + [P_p] + [P_{esp}] + [P_{occt}]$$

$$P_p = q_b$$

$$P_{esp} = (C_{gm} \times n. \text{ dip.} \times n. \text{ gg.}) + [q_p(\text{es}) \times n. \text{ particelle}]$$

$$P_{occt} = [q_p(\text{occ}) \times n. \text{ particelle}]$$

Dove:

Ts	Totale spese procedurali
Si	Spese istruttoria ed esecuzione procedura
Sp	Preventivo spese di pubblicazione art. 11 comma 2
Qb1	Quota base unica pari ad €. 3.000,00
Qb2	Quota base variabile in rapporto al valore complessivo, indicato sul quadro economico di progetto, in previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili di cui all'art. 5 comma 5 lettere b., c. e d. pari a I (b + c + d): €. 1.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 10.000,00) €. 2.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 100.000,00) €. 5.000,00 I (b + c + d) > €. 100.000,00)
Ip	Importo dell'opera a base di gara
Pp	Procedura preliminare: fase di sottoposizione dei beni al vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01)
Pesp	Procedura espropriativa: fase della dichiarazione di pubblica utilità (Tit. II Capo III DPR 327/01); fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01)
Pocct	Procedura di occupazione temporanea
qb	quota base in rapporto al valore dell'importo dell'opera a base di gara: €. 2.000,00 (Ip ≤ €. 200.000,00) €. 3.000,00 (Ip ≤ €. 1.000.000,00) €. 4.000,00 (Ip ≤ €. 5.000.000,00) €. 5.000,00 (Ip > €. 5.000.000,00)
Cgm	Costo giornaliero medio, comprensivo di indennità di straordinario, rimborsi e trasferte
dip	dipendenti
gg	giorni
qp (es)	quota per ogni particella esproprianda
qp (occ)	quota per ogni particella da occupare temporaneamente

- I medesimi criteri sono validi anche in caso di asservimento, con la condizione che le quote (Qb e qb) sono ridotte del 50%.

Allegato B

Rep. n.

CONVENZIONE per parco eolico Eolica Lucana srl

Per la delega di funzioni di “autorità espropriante” ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo per la costruzione di un impianto eolico e opere connesse in località “Il Monte – Colle Vernone” nel Comune di San Giovanni Lipioni (CH) e nel Comune di Torrebruna Lipioni (CH), per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 10 MW. Società EOLICA LUCANA srl di Roma – di cui all’autorizzazione unica n. 186, rilasciata con determina n. DA13/277 del 03/11/2011, ai sensi del D. Lgs. 387 del 29.12.2003.

L’anno duemila....., il giorno del mese di..... in e presso gli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia,

tra

la Regione Abruzzo, con sede legale in L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci cap 67100, C. F. 80003170661, rappresentata dal Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia Dott., nato a ildomiciliato in ragione della carica rivestita in presso gli uffici della Giunta regionale d’Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e

Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia;

e

l'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in
 , rappresentato dal
 nato a
 il , domiciliato in ragione della
 carica rivestita in Via –

si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità” all’art. 5 prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di “autorità espropriante” relativamente a opere pubbliche di competenza regionale, o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione e detta norme precise per l’esercizio di tale facoltà e per l’eventuale revoca in casi di inerzia da parte del delegato;
- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 citata all’art. 3 comma 4, così come modificata dalla L.R. 28 del 19 giugno 2012, dispone che possono essere altresì “autorità esproprianti”, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate da Comuni e Province, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica

- utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento;
- che in relazione alla realizzazione di un impianto eolico e opere connesse in località "Il Monte – Colle Vernone" nel Comune di San Giovanni Lipioni (CH) e nel Comune di Torrebruna Lipioni (CH), per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 10 MW di cui al progetto definitivo approvato a seguito della Conferenza dei Servizi del 12/05/2011 e successive integrazioni del 27/09/2011, in atti del competente Servizio Politica Energetica;
 - la procedura espropriativa è stata espletata dalla Regione Abruzzo fino alla fase di dichiarazione di pubblica utilità così come riportato nella Determinazione DA13/277 del 03/11/2011;
 - che la Regione Abruzzo intende delegare, ai sensi della citata legge regionale, al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" per l'espletamento della restante parte della procedura espropriativa connessa ai lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente disciplina normativa;
 - che con deliberazione n. del la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato lo schema tipo di convenzione recante la disciplina dei rapporti tra delegante e delegato e i "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" sui quali la

Conferenza Permanete Regione Enti Locali ha espresso parere favorevole, come risulta dai verbali del 04/07/2007 e del 08/07/2009;

- che le parti, come sopra costituite e rappresentate, hanno convenuto sulla necessità di definire con la presente convenzione le modalità di espletamento delle procedure espropriative di che trattasi e di tutti gli adempimenti di esecuzione ad esse correlati in attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale.

Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

la Regione Abruzzo delega al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo nonché le attribuzioni concernenti l'espletamento, nel rispetto di termini e modalità previsti del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 (Capo III, IV e V), di tutte le incombenze gestionali ed esecutive strettamente collegate al procedimento espropriativo, qui di seguito elencate:

- Responsabilità del procedimento;
- Procedura per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01);

- Procedura espropriativa: fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01);
- Accertamento della sussistenza dei vincoli preordinati all'esproprio (es. efficacia dell'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante ecc.);
- Verifica e adozione della notifica dei vari atti e provvedimenti agli interessati, facenti parte della procedura espropriativa e costituenti presupposti di legittimità della stessa;
- Provvedimenti di determinazione dell'indennità, a seconda della casistica scaturente da: accettazione dell'indennità, oppure caso di nomina di tecnico di parte, oppure cessione volontaria tramite atti notarili ed altre casistiche comportanti differenziazione di procedura espropriativa, quindi individuazione Studio notarile con i successivi provvedimenti di pagamento spese di stipula e quant'altro, nonché pagamento indennità e o deposito delle somme;
- Decreto di esproprio e/o di asservimento, ed esecuzione del medesimo decreto, con successivi adempimenti;
- Attività di accertamento, verifica e rendicontazione delle spese occorrenti per la realizzazione della procedura espropriativa.

Al fine di consentire l'espletamento delle attività sopra elencate, l'Amministrazione Provinciale di Chieti determina gli oneri finanziari di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché gli oneri amministrativi connessi alla procedura espropriativa tenendo conto anche dei Criteri di cui all'Allegato A della D.G.R. n°del..... la cui disponibilità è resa dal proponente l'impianto di che trattasi.

Qualora l'opera di che trattasi non venisse realizzata o ultimata per le funzioni delegate di cui al presente **art. 1**, tutti i costi resteranno a carico del medesimo Proponente.

Art. 2

Le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare il crono programma delle attività che verrà accluso alla convenzione al momento della sottoscrizione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Le aree espropriate e/o asservite e le opere realizzate saranno intestate a

Art. 4

L'Amministrazione Provinciale di Chieti, nominerà in relazione alla procedura di esproprio in oggetto il responsabile del procedimento che, ai sensi della vigente disciplina normativa, curerà integralmente l'espletamento delle prescritte procedure tecniche ed amministrative preordinate all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto in oggetto.

Art. 5

La Regione Abruzzo resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e controversia dovesse insorgere in merito alla procedura espropriativa, alla stima delle indennità di esproprio, occupazione e/o asservimento da parte delle ditte espropriande ed altri e pertanto non ricorre il caso di cui all'art. 5 comma 8 della L.R. n.7/2010.

Art. 6

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, li

Per la Provincia di Chieti

Il Dirigente del Settore 6: Pianificazione, progettazione e
manutenzione stradale - concessioni - espropri

(.....)

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

(.....)

Allegato C

Rep. n.

CONVENZIONE per parco eolico Civitaluparella Wind srl

Per la delega di funzioni di “autorità espropriante” ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo per la costruzione di un impianto eolico e opere connesse in località “Colle del Vento” nei Comuni di Civitaluparella (CH), Montelapiano (CH), Villa Santa Maria (CH) e Monteferrante (CH), per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 20 MW. Società Civitaluparella Wind srl di Roma – di cui all’istanza presentata ai sensi del D. Lgs. 387 del 29.12.2003, alla Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA il 09/06/2008 e acquisita al protocollo regionale n° 14991/ENau del 11/06/2008.

L’anno duemila....., il giorno del mese di..... in e presso gli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia,

tra

la Regione Abruzzo, con sede legale in L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci cap 67100, C. F. 80003170661, rappresentata dal Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia Dott., nato a il ,domiciliato in ragione della carica rivestita in presso gli uffici della Giunta regionale d’Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e

Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia;

e

l'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in
, rappresentato dal
 nato a
 il , domiciliato in ragione della
 carica rivestita in Via -

si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità” all’art. 5 prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di “autorità espropriante” relativamente a opere pubbliche di competenza regionale, o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione e detta norme precise per l’esercizio di tale facoltà e per l’eventuale revoca in casi di inerzia da parte del delegato;
- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 citata all’art. 3 comma 4, così come modificata dalla L.R. 28 del 19 giugno 2012, dispone che possono essere altresì “autorità esproprianti”, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate da Comuni e Province, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica

- utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento;
- che in relazione alla realizzazione di un impianto eolico e opere connesse in località "Colle del Vento" Comuni di Civitaluparella (CH), Montelapiano (CH), Villa Santa Maria (CH) e Monteferrante (CH), per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 20 MW di cui al progetto definitivo presentato a seguito della istanza del 09/06/2008 e acquisita al protocollo regionale n° 14991/ENau del 11/06/2008, in atti del competente Servizio Politica Energetica;
 - la Regione Abruzzo ha avviato il procedimento e convocato la conferenza dei servizi per il giorno 27/06/2012 a seguito della quale sono state richieste integrazioni documentali;
 - che la Regione Abruzzo intende delegare, ai sensi della citata legge regionale, al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" per l'espletamento della procedura espropriativa connessa ai lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente disciplina normativa;
 - che con deliberazione n. del la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato lo schema tipo di convenzione recante la disciplina dei rapporti tra delegante e delegato e i "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" sui quali la

Conferenza Permanete Regione Enti Locali ha espresso parere favorevole, come risulta dai verbali del 04/07/2007 e del 08/07/2009;

- che le parti, come sopra costituite e rappresentate, hanno convenuto sulla necessità di definire con la presente convenzione le modalità di espletamento delle procedure espropriative di che trattasi e di tutti gli adempimenti di esecuzione ad esse correlati in attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale.

Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

la Regione Abruzzo delega al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale di Chieti con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo nonché le attribuzioni concernenti l'espletamento, nel rispetto di termini e modalità previsti del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 (Capo III, IV e V), di tutte le incombenze gestionali ed esecutive strettamente collegate al procedimento espropriativo, qui di seguito elencate:

- Responsabilità del procedimento;
- Procedura per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01);
- Procedura espropriativa: fase della dichiarazione di pubblica utilità (Tit. II Capo III DPR 327/01), fase di emanazione del

decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01);

- Accertamento della sussistenza dei vincoli preordinati all'esproprio (es. efficacia dell'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante ecc.);
- Verifica e adozione della notifica dei vari atti e provvedimenti agli interessati, facenti parte della procedura espropriativa e costituenti presupposti di legittimità della stessa;
- Provvedimenti di determinazione dell'indennità, a seconda della casistica scaturente da: accettazione dell'indennità, oppure caso di nomina di tecnico di parte, oppure cessione volontaria tramite atti notarili ed altre casistiche comportanti differenziazione di procedura espropriativa, quindi individuazione Studio notarile con i successivi provvedimenti di pagamento spese di stipula e quant'altro, nonché pagamento indennità e o deposito delle somme;
- Decreto di esproprio e/o di asservimento, ed esecuzione del medesimo decreto, con successivi adempimenti;
- Attività di accertamento, verifica e rendicontazione delle spese occorrenti per la realizzazione della procedura espropriativa.

Al fine di consentire l'espletamento delle attività sopra elencate, l'Amministrazione Provinciale di Chieti determina gli oneri finanziari di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché gli oneri amministrativi connessi alla procedura espropriativa tenendo conto anche dei Criteri di cui all'Allegato A della D.G.R. n°del..... la cui disponibilità è resa dal proponente l'impianto di che trattasi.

Qualora l'opera di che trattasi non venisse realizzata o ultimata per le funzioni delegate di cui al presente **art. 1**, tutti i costi resteranno a carico del medesimo Proponente.

Art. 2

Le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare il crono programma delle attività che verrà accluso alla convenzione al momento della sottoscrizione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Le aree espropriate e/o asservite e le opere realizzate saranno intestate a

Art. 4

L'Amministrazione Provinciale di Chieti, nominerà in relazione alla procedura di esproprio in oggetto il responsabile del procedimento che, ai sensi della vigente disciplina normativa, curerà integralmente l'espletamento delle prescritte procedure tecniche ed amministrative preordinate all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto in oggetto.

Art. 5

La Regione Abruzzo resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e controversia dovesse insorgere in merito alla procedura espropriativa, alla stima delle indennità di esproprio, occupazione e/o asservimento da parte delle ditte espropriande ed altri e pertanto non ricorre il caso di cui all'art. 5 comma 8 della L.R. n.7/2010.

Art. 6

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, li

Per la Provincia di Chieti

Il Dirigente del Settore 6: Pianificazione, progettazione e
manutenzione stradale - concessioni - espropri

(.....)

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

(.....)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.07.2012, n. 464:

Approvazione S.A.D per l'impiego delle risorse iscritte nel PAR FAS Abruzzo 2007/2013 - Linea di Azione V.2.1.a. - Attuazione del Piano di Azione Servizi di cura per la prima infanzia – e modifica delle modalità di erogazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con propria Delibera n. 458 del 24/8/2009, pubblicata sul BURA ordinario n. 49 del 18/9/09.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il Consiglio Europeo di Lisbona del 23.3.2000 ha fissato gli Obiettivi di Servizio, fra cui l'Obiettivo per "l'incremento della copertura territoriale dei servizi per la prima infanzia nelle 8 Regioni del Mezzogiorno d'Italia fino a raggiungere, nel 2013, la copertura del 35% del territorio, corrispondente a quella già conseguita dalle Regioni del nord e del centro Italia"- indicatore S.04 - cui risulta collegata l'assegnazione di risorse premiali;
- al fine di favorire il conseguimento di detto Obiettivo di Servizio, la legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) all'art. 1, comma 1259, ha istituito un fondo triennale (ripartito fra Regioni e Province autonome) per l'attuazione di un "Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia" cofinanziato, per le sole Regioni del mezzogiorno, da risorse F.A.S.;
- nel PAR-FAS Abruzzo, recepito dal CIPE con Delibera n. 79 del 30/9/2011, pubblicata sulla G.U. n.47 serie generale del 25/2/2012, viene affidata alla Direzione Regionale Lavori Pubblici la somma di € 6.585.600,00, sulla linea di azione V.2.1.a. (Attuazione del Piano di Azione Servizi di cura per la prima infanzia), salvo successive rimodulazioni, da destinare al cofinanziamento degli interventi che, ricompresi nel Piano Straordinario 2007-2009, sono attuati dagli Enti inseriti

nella graduatoria triennale approvata con Determinazione dirigenziale DC8/74 del 29 marzo 2010 (B.U.R.A. ord. n. 32 del 19/5/2010)

- per l'utilizzo delle risorse assegnate sono state stabilite, nel PAR FAS, le modalità attuative fra cui i SAD (Strumenti di Attuazione Diretta) da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 579 del 1/7/2008 di approvazione del "Piano di azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013";
- n. 1145 del 27/11/08, pubblicata sul B.U.R.A. speciale n. 5 del 21/1/09, come modificata dalla Deliberazione n. 288 del 2/5/2011, B.U.R.A. Ordinario n. 36 del 9/5/2011, di "Approvazione Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia (L. 296/2006, art. 1, comma 1259) per la Regione Abruzzo, in attuazione del Piano di Azione sopra citato;
- n. 458 del 24/8/2009, pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 49 del 18/9/09, di approvazione dell'Avviso Pubblico per la concessione dei finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici, nell'ambito del Piano straordinario di cui sopra;

Preso atto che in attuazione dei richiamati Provvedimenti, in particolare ai sensi dell'Avviso Pubblico, è stata adottata dal Servizio Opere Pubbliche la Determinazione n. DC8/74 del 29 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R.A n 32 ordinario del 19 maggio 2010, di approvazione della graduatoria triennale per il riparto dei fondi assegnati, in cui risultano validamente inseriti 71 interventi per un fabbisogno totale di poco inferiore ai 16 milioni, a oggi soddisfatto parzialmente con l'impegno di € 8.910.056,00 a valere sul fondo stanziato dalla legge 296/06;

Ribadito che

- il Piano di Azione ha stabilito che per le otto regioni del Mezzogiorno il cofinanziamento

degli interventi inseriti nel Programma Straordinario venga garantito dalle risorse FAS;

- con la somma di € 6.585.600,00, salvo successive rimodulazioni, prevista nel PAR FAS Abruzzo 2007/2013, unita alle eventuali somme non ancora attribuite derivanti dai fondi statali di cui all'art. 1, comma 1259 della legge 296/06, potrà attuarsi lo scorrimento della graduatoria triennale approvata con Determinazione DC8/74 citata concretizzando così il "cofinanziamento" previsto nel Piano di Azione;

Ritenuto di dover stabilire, per quanto sopra esplicitato, che il SAD per l'impiego dei fondi iscritti sulla linea di azione V.2.1.a. PAR FAS Abruzzo, possa consistere nello scorrimento della graduatoria triennale approvata con Determinazione DC8/74;

Visto l'Avviso Pubblico approvato con propria Deliberazione n. 458/09 che definisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti assegnati prevedendo, fra l'altro, la possibilità di concedere l'acconto pari al 70% del finanziamento su dichiarazione di effettivo inizio dei lavori da parte del R.U.P.;

Preso atto che non sarà più possibile concedere l'acconto nella misura sopra indicata, a causa della diversa rendicontazione dei fondi FAS;

Ritenuto, pertanto, di dover:

- modificare le modalità di erogazione delle risorse assegnate ai singoli Enti, in conformità delle disposizioni che regolano l'utilizzo dei fondi FAS, con particolare riguardo alla diversa disciplina adottata in fase di rendicontazione di detti fondi; da effettuarsi su certificazione di spesa avvenuta
- disporre che tali modifiche abbiano vigore limitatamente agli interventi che verranno finanziati dopo la pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente Provvedimento;
- confermare tutte le altre disposizioni contenute nel medesimo Avviso Pubblico che si intendono integralmente inserite quali modalità attuative, unitamente alle modifiche e alle integrazioni apportate con questa delibera-

zione, nel presente SAD;

Viste:

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1259;
- la legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 concernente "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e le sue Direttive Generali di Attuazione, approvate con propria Deliberazione n. 565/2001 pubblicate sul *B.U.R.A.* n. 87 speciale del 1/8/2001;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il PAR FAS Abruzzo 2007-2013, recepito dal CIPE con Delibera n. 79 del 30/9/2011, pubblicata sulla G.U. n. 47 serie generale del 25/2/2012, e le successive modifiche e integrazioni;

Preso atto dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità del presente provvedimento, espressa dal Direttore della Direzione Lavori Pubblici Ciclo Idrico Integrato, e Difesa Del Suolo e della Costa;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse del presente atto:

1. di approvare il SAD, previsto per Linea di Azione V.2.1.a. - Attuazione del Piano di Azione Servizi di cura per la prima infanzia - del PAR FAS Abruzzo 2007/2013, consistente nello scorrimento della graduatoria triennale approvata con Determinazione dirigenziale n. DC8/74 del 29/3/2010 - *B.U.R.A.* n. 32 ordinario del 19/5/2010, per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici, di cui all'Avviso Pubblico approvato con propria deliberazione n. 458 del 24/8/2009 - *B.U.R.A.* ordinario n. 49 del 18/9/09;
2. di modificare, nei termini appresso stabiliti, le modalità relative all'acconto dei finanziamenti stabilite nell'art. 10 dell'Avviso Pub-

blico approvato con la citata Deliberazione n. 458 del 24/8/2009:

- a) gli acconti verranno disposti con Determinazioni del Dirigente della Direzione lavori Pubblici competente per materia a seguito di apposita istanza a firma del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), corredata dalla documentazione prevista per il caso che ricorre, come sotto specificato:
- per il primo acconto pari al 10% del contributo (che viene corrisposto a tutti gli interventi): dichiarazione di effettivo inizio dei lavori;
 - per finanziamenti fino a 60.000,00 euro: non sono previsti ulteriori acconti oltre al primo;
 - per finanziamenti fino a 150.000,00 euro: può essere richiesto un secondo acconto pari al 60% del finanziamento, allegando Provvedimento di liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per un importo non inferiore al 70% del finanziamento stesso;
 - per finanziamenti superiori a 150.000,00 euro: possono essere richiesti altri due acconti, ognuno pari al 30% dell'importo accordato, allegando Provvedimento di liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per un importo non inferiore al 40% del finanziamento, se trattasi del secondo acconto e per un importo non inferiore al 70% del finanziamento, se trattasi del terzo acconto;
- b) In tutti i Provvedimenti di liquidazione della spesa sostenuta deve essere espressamente dichiarato il rispetto della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, pena il non riconoscimento della spesa stessa;
3. ai fini della certificazione della spesa prevista per i fondi FAS, gli Enti finanziati in virtù del presente SAD, a seguito di ogni accreditamento di somme da parte della Regione, dovranno trasmettere, inderogabilmente entro i successivi trenta giorni, la documenta-

zione di spesa debitamente quietanzata (S.A.L., Fatture ecc.);

4. gli Enti finanziati sono tenuti a provvedere alle attività per il monitoraggio dei fondi FAS, con le modalità che verranno all'uopo stabilite e comunicate;
5. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) impedirà successivi trasferimenti di fondi in favore degli Enti inadempienti;
6. per l'erogazione della rata di saldo, restano valide le modalità riportate nell'art. 10 dell'Avviso Pubblico citato, con la precisazione che non potrà essere erogato il saldo agli Enti inadempienti ai sensi del precedente punto 5 ;
7. di confermare tutte le altre disposizioni contenute nel medesimo Avviso Pubblico che si intendono integralmente inserite, quali modalità attuative, unitamente alle modifiche e alle integrazioni apportate con questa Deliberazione, nel presente SAD;
8. di autorizzare il Dirigente della Direzione lavori Pubblici competente per materia (attualmente Servizio Opere Pubbliche) ad adottare tutti gli atti consequenziali per l'attuazione dl presente provvedimento , compreso l'impegno dei fondi;
9. di disporre che le modifiche apportate alle modalità di erogazione dei finanziamenti riportate nell'art. 10 dell'Avviso Pubblico citato, abbiano efficacia solo per gli interventi finanziati dopo la pubblicazione della presente Deliberazione sul *B.U.R.A* - in virtù dello scorrimento della graduatoria triennale degli interventi per la realizzazione di asili nido e micro nidi pubblici, approvata con la citata Determinazione dirigenziale n. DC8/74 del 29 marzo 2010;
10. di disporre altresì la pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento sul *B.U.R.A.* e sul sito internet della Regione e la sua trasmissione in copia, per quanto di competenza, al Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo della Giunta Regionale.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 24.07.2012, n. 479:

Art. 1 comma 819 L.27.12.2006 n. 296 : approvazione schema tipo di convenzione tra Consorzio Mario Negri Sud e Regione Abruzzo, finalizzata alla attuazione di progetti di farmacovigilanza ed educazione sanitaria anni 2012-2013 – Fondi ministeriali finalizzati di cui all’art. 36 comma 14 L. 27.12.1997 nr.449.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa,

che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di prendere atto della approvazione da parte dell’AIFA – giusta nota prot. AIFA/FV/101905/P./BIS del 11.10.2011 dell’Ufficio di Farmacovigilanza dell’AIFA - dei progetti di farmacovigilanza presentati e partecipati dalla Regione Abruzzo, la cui esecuzione ed il cui coordinamento tecnico-scientifico è attribuito al Consorzio Mario Negri Sud di santa Maria Imbaro (CH):
 - PROGETTO 2 “PROMOFIA – Progetto di monitoraggio dei farmaci oncologici innovativi in Abruzzo”;
 - PROGETTO 3 “CIIM-Centro di Informazione Indipendente sui Medicinali”;
2. di prendere atto della approvazione da parte dell’AIFA della partecipazione della regione Abruzzo al Progetto multiregionale di farmacovigilanza “MEREAFaPS Monitoraggio Epidemiologico di Reazioni ed Eventi Avversi da Farmaci di Pronto Soccorso” – proposto e coordinato dalla Regione Lombardia - la cui esecuzione è attribuita al Consorzio Mario Negri Sud unitamente alla ASL di Teramo;
3. di prendere atto della convenzione in materia

di farmacovigilanza a norma dell’art. 1, comma 819 L. 27.12.2006 n. 296 stipulata in data 28.10.2011 tra la Regione Abruzzo e l’AIFA (Allegato 2 – parte integrante e sostanziale del presente atto);

4. di approvare lo schema di convenzione tra Consorzio Mario Negri Sud e Regione Abruzzo, finalizzata alla attuazione di progetti di farmacovigilanza ed educazione sanitaria, finanziati con i Fondi ministeriali finalizzati di cui all’ art.36 comma 14 L.27.12.1997 nr.449 (Allegato 3 – parte integrante e sostanziale del presente atto);
5. di prendere atto che:
 - che le risorse annuali occorrenti al finanziamento dei progetti di cui ai punti precedenti sono da rinvenirsi nei fondi vincolati destinati a progetti di Farmacovigilanza che prevedono espressamente il finanziamento di progetti tesi a migliorare lo studio delle reazioni avverse ai farmaci (ADR), la valutazione dell’uso dei farmaci, l’informazione e formazione nonché il potenziamento delle attività di Farmacovigilanza presenti sul territorio attraverso organismi/strutture regionali stabilmente definite;
 - dette somme sono regolarmente iscritte nel bilancio regionale corrente sul capitolo di bilancio n. 81521 recante la seguente dicitura “Assegnazione dello Stato per le iniziative di farmacovigilanza, informazione degli operatori sanitari nonché per le campagne di educazione sanitaria sulla farmacovigilanza – L. 23.12.1997 n. 449”, giusta Determinazione DB8/79 del 21.05.2012;
6. di demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute le attività di coordinamento e vigilanza sullo stato di avanzamento del progetto nonché l’attuazione di tutti gli adempimenti necessari per il corretto svolgimento dello stesso;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Seguono Allegati

ALLEGATO 2



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Area Coordinamento Affari Amministrativi
Ufficio affari amministrativi, contabilità e bilancio

Roma li, 7 novembre 2011

Aifa AA/111537/P

NE8
d

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE DELLA
SALUTE
SERVIZIO ASSISTENZA
FARMACEUTICA E TRASFUSIONALE
UFFICIO PIANIFICAZIONE
ASSISTENZA FARMACEUTICA
c.a Dott.ssa Stefania Melena
VIA CONTE DI RUVO, 74
PESCARA (PE)

RECEIVED
FARMACIA

RA/232742

OGGETTO: *Trasmissione della Convenzione relativa ai fondi regionali FV 2008/2009 tra Aifa e Regione Abruzzo nell'ambito dei progetti di Farmacovigilanza attiva.*

Si trasmette in allegato la Convenzione richiamata in oggetto, relativa all'erogazione delle quote regionali del 60% e del 10% dei fondi disponibili per il biennio 2008/2009 per il finanziamento dei progetti di farmacovigilanza

p. Il Dirigente dell'Area
Coordinamento Affari Amministrativi
Dott. Stefano Capponi

All.: n.ro 01

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **479** del **24 LUG 2012**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



CUP n. H95E11000850005

*Agenzia Italiana del Farmaco***AIFA****CONVENZIONE TRA L'AIFA E LA REGIONE ABRUZZO****IN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA****A NORMA DELL'ART.1, COMMA 819 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296****AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO****CONVENZIONE**

L'anno 2011, il giorno 28... del mese di ottobre... con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge

tra

l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata Agenzia), con sede in Roma, Via del Tritone, 181, codice fiscale 97345810580, nella persona del Prof. Guido Rasi, nato a Padova, il 09.01.1954, Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante dell'Agenzia ed ivi domiciliato

e

la **Regione Abruzzo**, codice fiscale 80003170661, rappresentata dalla d.ssa Stefania Melena, nata a Chieti il 17.01.1961, in qualità di Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, il quale interviene nella presente convenzione in virtù dell'art. 5 della L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;



Pag. 1 di 7

VISTO, in particolare, il comma 3 del sopra citato articolo 48, che attribuisce all'Agenzia compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento, tra l'altro, alla prescrizione e alla sorveglianza sugli effetti avversi;

VISTO il Decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 (ai sensi del comma 13 dell'art. 48 sopra citato), recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 31 ottobre 2009;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'AIFA;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il Prof. Guido RASI in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO l'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che autorizza, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia;

VISTI, altresì, i commi 8 e 19, lett. b) dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sopra citato, che individuano le fonti di finanziamento con cui far fronte per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva, tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;

VISTO l'articolo 129, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che stabilisce che il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'Agenzia;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato - Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 819, che rimette in sede di Accordo tra il Governo, le Regioni e le



Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'Aifa e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse disponibili di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 confluite nel bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 riguardante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 187/CSR del 28 ottobre 2010, stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'Aifa e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2008 e 2009;

VISTI, in particolare, l'art. 4 e il punto 7 dell'Allegato A del predetto Accordo Stato-Regioni, concernenti le modalità di erogazione dei fondi regionali per la farmacovigilanza disponibili ed acquisiti al bilancio ordinario dell'Agenzia per gli anni 2008 e 2009, secondo le rispettive tabelle di ripartizione;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Aifa in data 15 novembre 2010, con cui è stata disposta, in sede di prima applicazione del predetto Accordo, l'erogazione di una quota fissa del fondo disponibile per ciascuno degli anni 2008 e 2009 pari ad € 50.000 per ogni singola Regione e di una tranche, a titolo di acconto, pari al 30%, ripartita su base capitaria, destinate ad assicurare l'immediata continuità delle attività regionali di farmacovigilanza e per l'attivazione/mantenimento dei CRFV ovvero per il potenziamento delle attività di farmacovigilanza sul territorio

VISTI i documenti di Budget e di bilancio dell'Agenzia per gli anni 2008 e 2009

PREMESSO

- che la Regione Abruzzo ha sottoposto all'Aifa n. 3 progetti regionali e n. 1 progetto multiregionale, descritti nei disciplinari tecnici allegati alla presente Convenzione, ai fini della stipulazione di apposita convenzione con l'Aifa da finanziare, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010 citato in epigrafe, mediante le risorse del fondo di farmacovigilanza per gli anni 2008 e 2009, mediante l'erogazione delle pertinenti quote regionali del 60% e del 10%, corrispondenti a complessivi € 603.529,85 (*seicentotremilacinquecentoventinove/85*), calcolati al netto delle risorse già erogate dall'Aifa in prima applicazione, in virtù della determinazione direttoriale del 15.11.2010 sopra citata, nonché della quota del 5% sul fondo disponibile al bilancio dell'Agenzia.

- che i predetti progetti sono stati positivamente valutati dall'Aifa, nell'osservanza delle specifiche linee di indirizzo definite con il predetto Accordo Stato-Regioni.

Tutto ciò visto e premesso, tra le parti come sopra rappresentate

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

L'epigrafe, le premesse e gli allegati tecnici (dal n. 1 al n.) sono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione. Per quanto in essi non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle vigenti norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2 Oggetto del contratto

1. Nel rispetto delle linee di indirizzo sancite dall'Accordo Stato-Regioni nella seduta del 28 ottobre 2010 e per il raggiungimento degli scopi indicati in premessa, attraverso la presente Convenzione le parti definiscono la realizzazione dei progetti di farmacovigilanza sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali presentati dalla Regione Abruzzo ed approvati dall'Aifa. In particolare:

PROGETTI REGIONALI (totale fondi FV disponibili € 515.090,87)

- "Istituzione del Centro Regionale di Farmacovigilanza" (costo del progetto € 65.000,00);
- "PROMOFIA-Oncologici: Progetto di monitoraggio dei farmaci oncologici innovativi in Abruzzo" (costo del progetto € 420.000,00);
- "Centro di Informazione Indipendente sui Medicinali (CIIM)" (costo del progetto € 152.000,00).

ADESIONI A PROGETTI MULTIREGIONALI (totale fondi FV disponibili € 88.438,98):

- "Monitoraggio epidemiologico di reazioni ed eventi avversi da farmaci in pronto soccorso (Regione capofila Lombardia)" (costo del progetto € 88.000,00);

2. Le linee operative, gli obiettivi e la tempistica dei progetti di cui al comma 1 sono meglio descritti nei disciplinari tecnici allegati alla presente Convenzione (da n. 1 a n. 4).

Art. 3 Durata

1. La Convenzione, non tacitamente rinnovabile, ha efficacia a partire dalla data di sottoscrizione. La durata dei progetti cui la Convenzione si riferisce non può essere superiore ai tre anni.



Art. 4 Obblighi della Regione

1. La Regione si impegna allo svolgimento dei progetti iniziative di farmacovigilanza, oggetto della presente Convenzione, utilizzando la propria struttura organizzativa ovvero le strutture sanitarie dislocate sul territorio.
2. Entro e non oltre sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione e, successivamente, entro i 60 giorni dalla data di ultimazione di ogni singolo progetto, la Regione provvederà a trasmettere all'Agenzia, per ciascun di essi, un rapporto semestrale ed uno finale sulle attività svolte, che contengano l'indicazione dei risultati conseguiti e dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 5 Monitoraggio

1. La Regione individua quale Responsabile tecnico-scientifico dei progetti di cui all'art. 2 il dott. Antonio Orsini del CRFV nato a Giulianova (TE) il 03.09.1951 (C.F. RSN NTN 51P03 E058J), che garantirà il collegamento operativo con l'Agenzia, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni da questa fornite e secondo quanto definito nei disciplinari tecnici.
2. Il Responsabile tecnico-scientifico della Regione provvederà, altresì, al coordinamento dei progetti e alla verifica dello stato di avanzamento degli stessi.
3. Il Responsabile tecnico-scientifico della Regione si riserva la facoltà di nominare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento.
4. L'Agenzia individua nella persona del dirigente dell'Ufficio di Farmacovigilanza p.t., quale referente incaricato del Monitoraggio dei progetti, che potrà essere realizzato, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010, anche attraverso la partecipazione a riunioni o congressi specifici organizzati dall'Agenzia e, in casi specifici, mediante visite *in situ*, presso il CRFV della Regione Abruzzo, gli assessorati ecc., al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti.

Art. 6 Finanziamento e modalità di erogazione

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al precedente art. 2, la Regione riceverà un contributo pari e non superiore ad € 603.529,85 (*seicentotremilacinquecentoventinove/85*), calcolato sul fondo di farmacovigilanza per gli anni 2008 e 2009, al netto delle risorse già erogate in virtù della determinazione direttoriale del 15.11.2010 più volte citata nonché della quota del 5% sul fondo disponibile al bilancio dell'Agenzia.
2. Nel rispetto dell'art. 4 e dei punti 7.3 e 7.4 dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010, le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1 sono le seguenti:
 - a. una tranche, che ammonta ad € 515.090,87 (Euro cinquecentoquindicimilanovanta/87),

pari al 60% del fondo residuo disponibile per gli anni 2008 e 2009, verrà erogata all'atto della stipulazione della Convenzione per essere destinata al finanziamento dei n. 3 progetti di farmacovigilanza di cui all'art. 2 ed allegati sub A;

- b. una tranche, che ammonta ad € 88.438,98 (Euro ottantottomilaquattrocentotrentotto/98) pari al 10% del fondo medesimo per gli anni 2008 e 2009, verrà erogata all'atto della stipulazione della presente Convenzione per essere impiegata per la realizzazione dei progetti di valenza nazionale o multi regionale di cui all'allegato sub B; le eventuali altre Regioni che aderiranno ai singoli progetti sub B verranno finanziate mediante apposita Convenzione con la quota riferita a ciascuna Regione.

2. Come previsto dall'art. 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010 la quota del 5% del fondo di farmacovigilanza per gli anni 2008 e 2009 rimane al bilancio dell'Agenzia per l'eventuale copertura delle spese di coordinamento dei progetti multi regionali, che potrà essere garantita, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle Regioni richiedenti, mediante apposito atto di finanziamento.

Art. 7

Destinazione del finanziamento

1. Il finanziamento di cui all'art. 6 dovrà essere destinato esclusivamente a finanziare i progetti di farmacovigilanza oggetto della presente Convenzione e non potrà superare gli importi ivi indicati. Eventuali esuberanti di spesa derivanti dalla realizzazione dei progetti in questione saranno sostenuti esclusivamente con le risorse proprie della Regione Abruzzo.

2. Le Parti possono concordare, per iscritto, eventuali variazioni delle attività previste qualora fosse necessario per l'ottimale conseguimento degli obiettivi.

Art. 8

Impossibilità sopravvenuta

In caso di impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, di realizzare uno o più progetti di cui all'art. 2 ovvero in ogni altro caso di mancata realizzazione totale o parziale degli stessi o degli obiettivi in essi dichiarati, riscontrata anche dall'Aifa in sede di monitoraggio, la Regione dovrà sottoporre all'Aifa stesa, ai fini della approvazione, uno o più nuovi progetti che risultino idonei a realizzare gli obiettivi programmati nei precedenti progetti in tutto o in parte non realizzati. Per tali nuovi progetti la Regione non potrà chiedere ed ottenere ulteriori finanziamenti a carico dell'Aifa.

Art. 9

Utilizzabilità dei dati raccolti

La Regione Abruzzo garantisce all'AIFA il diritto alla utilizzazione, diffusione e pubblicazione



dei risultati conseguiti e dei dati raccolti nell'ambito dei progetti approvati e finanziati dall'Aifa.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

La Regione garantisce sin d'ora che il trattamento dei dati personali, comunque effettuati nell'ambito dei progetti di cui all'art. 2, avverrà nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.

Art. 11
Foro Competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

La presente Convenzione è redatta in due esemplari, uno per l'Agenzia e uno per la Regione, è costituita da un'Epigrafe, una Premessa, un allegato e di n. 11 articoli, e consta di n. 7 pagine.

Per l'Agenzia Italiana del Farmaco

Il Direttore Generale

Prof. Guido Rasi

Roma, 28 ottobre 2011

Per la Regione

Il Dirigente del Servizio

Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale

d.ssa Stefania Melena




Le parti dichiarano di aver preso visione e conoscenza dell'art. 11 della presente Convenzione e di approvarla specificamente.

Per l'Agenzia Italiana del Farmaco

Il Direttore Generale

Prof. Guido Rasi

Roma,

Per la Regione

Il Dirigente del Servizio

Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale

d.ssa Stefania Melena




**CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO ED IL CONSORZIO MARIO
NEGRI SUD DI SANTA MARIA IMBARO IN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA**

L'anno 2012, il giorno 26 del mese di luglio con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge

tra

La Regione Abruzzo, sedente in L'Aquila Via Leonardo da Vinci, 1 – C.F. 80003170661, all'uopo rappresentata dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, dr.ssa Stefania Melena, nata in Chieti il 17.01.1961, all'uopo domiciliata presso la sede della Direzione Politiche della Salute, in Pescara, Via Conte di Ruvo 74,

e

il Consorzio Mario Negri Sud sedente in S.Maria Imbaro (CH), rappresentato dal Direttore dello stesso, Dr. Giovanni Tognoni, nato a Gorla Minore (VA) il 7/03/1941, munito dei necessari poteri di firma e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Via Nazionale – Santa Maria Imbaro (CH) -.

PREMESSO CHE

- il D.L.vo nr. 44/1997 – successivamente integrato e modificato dal D.Lgs nr. 95/2003 e dal D.Lgs nr. 219/2006, - il quale prevede che, nell'ambito del sistema nazionale di farmacovigilanza, facente capo all'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito indicata AIFA), la quale a sua volta opera sulla scorta delle modalità concordate a livello europeo con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), le Regioni singolarmente o di intesa fra loro, collaborino con la stessa AIFA nell'attività di farmacovigilanza, attraverso iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari, nonché alla diffusione delle informazioni al personale sanitario ed alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza;l'art.36 comma 14 L.27.12.1997 n.449 individua le economie vincolate annualmente trasferite dallo Stato alle Regioni per iniziative di farmacovigilanza e di informazione agli operatori sanitari sulle proprietà sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per l'implementazione delle relative campagne di educazione sanitaria;
- l'articolo 1 comma 819 L.27.12.2006 n.296 prevede che con accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, siano definiti gli indirizzi per la realizzazione del programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l' Agenzia Italiana del

Farmaco (AIFA) e le singole Regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art.36 comma 14 L.27.12.1997 n.449;

- in data 28 ottobre 2010, su proposta del Ministero della Salute, è stato sancito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di progetti di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per la realizzazione di iniziative di farmacovigilanza e l'utilizzazione di risorse di cui all'art. 36, comma 14 legge 449/1997, per gli anni 2008-2009;
- in data 28.10.2011 veniva siglata la convenzione in materia di farmacovigilanza tra la Regione Abruzzo – rappresentata dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, ai sensi e per gli effetti della L.R. 77/1999 - e l'AIFA – rappresentata dal Direttore Generale, con la quale venivano definite le modalità per la realizzazione dei progetti di farmacovigilanza proposti dalla Regione Abruzzo tra cui i seguenti:
 - PROGETTO 2 “PROMOFIA – Progetto di monitoraggio dei farmaci oncologici innovativi in Abruzzo” biennale (*costo del progetto € 210.000 annui*);
 - PROGETTO 3 “CIIM - Centro di Informazione Indipendente sui Medicinali” biennale (*costo del progetto € 152.000 annui*);e veniva approvata l'adesione della Regione Abruzzo al seguente Progetto multiregionale, presentato e coordinato dalla regione Lombardia:
 - PROGETTO 4 “MEREAFAPS – Monitoraggio Epidemiologico delle Reazioni e degli Eventi Avversi a farmaci nei pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso” biennale (*costo del progetto € 44.000 annui*);
- in data 24 luglio 2012 e giusta D.G.R. n. 479 la Giunta Regionale d'Abruzzo, al fine di dare attuazione ai sopra citati progetti di farmacovigilanza attiva, approvava lo schema di convenzione tipo da stipularsi tra la Regione e il Consorzio Negri Sud di Santa Maria Imbaro (di seguito denominato Consorzio) – ente partecipato della Regione – già partner della Direzione Politiche della Salute nonché del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale in materia di monitoraggio della spesa farmaceutica, di farmacovigilanza, di informazione indipendente sui farmaci nonché segreteria scientifica della Commissione Regionale del Farmaco di cui alla D.G.R. n. 663/2007;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

L'epigrafe e le premesse sono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione. Per quanto in esse non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle vigenti norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2

Oggetto della convenzione

1. Ai fini di attuare il programma di farmacovigilanza attiva approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo giusta D.G.R. n. 479 del 24 luglio 2012 e per il raggiungimento

degli ulteriori scopi indicati in premessa, attraverso la presente Convenzione si realizzano le seguenti attività di farmacovigilanza, farmacoutilizzazione, corretto uso dei farmaci, informazione indipendente sui farmaci :

- A.** Progetto Biennale di Farmacovigilanza “PROMOFIA – Progetto di monitoraggio dei farmaci oncologici innovativi in Abruzzo” (*Progetto 2 allegato alla convenzione AIFA-Regione*);
- B.** Progetto Biennale di Farmacovigilanza “CIIM - Centro di Informazione Indipendente sui Medicinali” (*Progetto 3 allegato alla convenzione AIFA-Regione*);
- C.** Progetto Biennale di Farmacovigilanza “MEREAFAPS – Monitoraggio Epidemiologico delle Reazioni e degli Eventi Avversi a farmaci nei pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso” la cui esecuzione è attribuita al Consorzio Mario Negri Sud unitamente alla ASL di Teramo (*Progetto 4 allegato alla convenzione AIFA-Regione*) ;

Art. 3

Durata

La Convenzione, non tacitamente rinnovabile, ha validità per il biennio 2012-2013.

Art. 4

Obblighi delle Parti

- 1.** La Regione si impegna al coordinamento delle attività, oggetto della presente Convenzione, utilizzando la propria struttura organizzativa ovvero le strutture sanitarie dislocate sul territorio, presso le quali verranno collocati i farmacisti dedicati alla esecuzione dei progetti .
- 2.** Il Consorzio si impegna alla realizzazione dei progetti di cui all'art.2 nel periodo di durata della convenzione, utilizzando proprio personale - o personale avente rapporto di collaborazione con lo stesso - a ciò appositamente ed esclusivamente dedicato.
- 3.** Il Consorzio si impegna altresì alla elaborazione di relazioni semestrali e conclusive per ciascun progetto, da trasmettersi alla Regione Abruzzo entro il 30° giorno successivo alla scadenza del semestre.
- 4.** Il Consorzio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i collaboratori di cui al precedente punto 2, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, ed inoltre si obbliga a rispettare la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Consorzio si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro , siccome integrato con D.lgs. nr. 106/2009;

5. Il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai collaboratori di cui al punto 2) entro il 5° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa, dandone opportuna comunicazione al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute.

Art. 5

Monitoraggio

La Regione individua quale Responsabile tecnico-scientifico delle attività di cui al precedente art. 2, il Responsabile Regionale della Farmacovigilanza - che garantirà il coordinamento dei progetti e la verifica dello stato di avanzamento degli stessi.

Art. 6

Finanziamento e modalità di erogazione

1. Per l'espletamento delle attività afferenti le progettualità di cui al precedente art. 2 è fissato come contributo a favore del Consorzio, una somma annuale complessiva di **€ 406.000,00** (quattrocentoseimila/00) - siccome desumibile dalla Convenzione in materia di farmacovigilanza stipulata in data 28.10.2011 tra la Regione Abruzzo e l'AIFA - di seguito dettagliatamente specificata:
 - **€ 210.000,00** (duecentodiecimila/00) annuali per le attività rese e da rendersi nell'ambito del Progetto di Farmacovigilanza "PROMOFIA - Progetto di monitoraggio dei farmaci oncologici innovativi in Abruzzo";
 - **€ 152.000,00** (centocinquantaduemila/00) annuali per le attività rese e da rendersi nell'ambito del Progetto di Farmacovigilanza "CIIM - Centro di Informazione Indipendente sui Medicinali";
 - **€ 44.000,00** (quarantaquattromila/00) annuali per le attività rese e da rendersi nell'ambito del Progetto multiregionale di farmacovigilanza "MEREAFAPS - Monitoraggio Epidemiologico delle Reazioni e degli Eventi Avversi a farmaci nei pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso", presentato e coordinato dalla Regione Lombardia .
2. Le modalità di erogazione dell'importo dovuto sono le seguenti:
 - A. Progetto Biennale di Farmacovigilanza "PROMOFIA - Progetto di monitoraggio dei farmaci oncologici innovativi in Abruzzo":**
 - 50% della prima annualità, pari ad € 105.000,00, all'atto della stipula della presente convenzione;
 - 20% della prima annualità pari ad € 42.000,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nel primo semestre dell'anno 2012 - da inviare entro il 31 Agosto 2012 - favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale;

- saldo della prima annualità, pari ad € 63.000,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nell'intero anno 2012 - da inviare entro il 28.02.2013 - favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale;
- 50% della seconda annualità, pari ad € 105.000,00, entro il 30.04.2013;
- 20% della seconda annualità, pari ad € 42.000,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nel primo semestre dell'anno 2013 - da inviare entro il 31 Agosto 2013 - favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale;
- saldo della seconda annualità, pari ad € 63.000,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nell'intero anno 2013 - da inviare entro il 28.02.2014 - favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale;

B. Progetto Biennale di Farmacovigilanza “CIIM - Centro di Informazione Indipendente sui Medicinali”:

- 50% della prima annualità, pari ad € 76.000,00, all'atto della stipula della presente convenzione;
- 20% della prima annualità, pari ad € 30.400,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nel primo semestre dell'anno 2012 - da inviare entro il 31 Agosto 2012 - favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale;
- saldo della prima annualità, pari ad € 45.600,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nell'intero anno 2012 - da inviare entro il 28.02.2013 - favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale;
- 50% della seconda annualità, pari ad € 76.000,00, entro il 30.04.2013;
- 20% della seconda annualità, pari ad € 30.400,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nel primo semestre dell'anno 2013 - da inviare entro il 31 Agosto 2013 - favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale;
- saldo della seconda annualità, pari ad € 45.600,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nell'intero anno 2013 - da inviare entro il 28.02.2014 - favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale;

C. Progetto Biennale di Farmacovigilanza “MEREAFAPS - Monitoraggio Epidemiologico delle Reazioni e degli Eventi Avversi a farmaci nei pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso” presentato e coordinato dalla Regione Lombardia ed attualmente in corso di stesura definitiva da parte della stessa Amministrazione:

- 50% della prima annualità, pari ad € 22.000,00, all'atto della stipula della presente convenzione;
- 20% della prima annualità pari ad € 8.800,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nel primo semestre dell'anno 2012 - da

inviare entro il 31 Agosto 2012 - favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale;

- saldo della prima annualità, pari ad € 13.200,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nell'anno 2012 - da inviare entro il 28.02.2013 - favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale;
- 50% della seconda annualità, pari ad € 22.000,00, entro il 30.04.2013;
- 20% della seconda annualità, pari ad € 8.800,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nel primo semestre dell'anno 2013 - da inviare entro il 31 Agosto 2013 - favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale;
- saldo della seconda annualità, pari ad €13.200,00, a seguito di report relativo alle attività condotte nell'anno 2013, da inviare entro il 28.02.2014 favorevolmente valutato dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale.

Art. 7

Destinazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 6 dovrà essere destinato esclusivamente a finanziare le attività oggetto della presente Convenzione e alla copertura delle relative spese.
2. Le Parti possono concordare, per iscritto e su parere conforme del Responsabile delle attività tecnico-scientifiche e qualora ciò fosse necessario per il conseguimento degli obiettivi preposti, eventuali variazioni delle attività previste.

Art. 8

Recesso

1. Le parti possono recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, per giustificato motivo, con preavviso scritto di almeno sessanta giorni.
2. In caso di recesso la Regione si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute dal Consorzio fino al momento del recesso.
3. In caso di recesso il Consorzio si impegna a restituire alla Regione le eventuali somme percepite per prestazioni ancora da rendere.

Art. 9

Utilizzabilità dei dati raccolti

La Regione Abruzzo garantisce al Consorzio il diritto alla diffusione ed alla pubblicazione dei risultati conseguiti, previo assenso espresso dalla Regione stessa e previa specifica della Fonte dati e della proprietà degli stessi.

Art. 10**Trattamento dei dati personali**

1. Le parti reciprocamente garantiscono che il trattamento dei dati personali, comunque effettuati nell'ambito delle attività relative ai settori di cui all'art. 2, avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.
2. Le parti dichiarano che le operazioni di trattamento dati, sia su supporti cartacei che attraverso modalità automatizzate, saranno svolte da personale appositamente designato "Incaricato del trattamento" ed edotto in merito alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice Privacy, garantendo agli interessati l'esercizio dei diritti loro conferiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 11**Foro Competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione della presente Convenzione, che non venisse risolta bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara .
2. Il tentativo di definizione bonaria dovrà avere luogo presso la sede della Direzione Politiche della Salute, nel giorno e nell'ora che saranno comunicati dalla Direzione a stessa al Consorzio a mezzo raccomandata.
3. Al tentativo di conciliazione dovranno partecipare, in rappresentanza della Regione il firmatario della Convenzione o in alternativa un dirigente munito di idonei poteri, per il Consorzio Mario Negri Sud il rappresentante legale .

Per **Il Consorzio Mario Negri Sud***Il Direttore**Dr. Giovanni Tognoni*Per **la Regione Abruzzo***Il Dirigente del Servizio**Assistenza Farmaceutica**D.ssa Stefania Melena*

Le parti dichiarano di aver preso visione e conoscenza dell'art. 11 della presente Convenzione e di approvarla specificamente.

Per **Il Consorzio Mario Negri Sud**

Il Direttore
Dr. Giovanni Tognoni

Per **la Regione Abruzzo**

Il Dirigente del Servizio
Assistenza Farmaceutica
D.ssa Stefania Melena

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 30.07.2012, n. 487:

Interventi sul sistema del trasporto pubblico locale - Adeguamento tariffe ferroviarie regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) di approvare la tabella (allegato n. 2) contenente il prospetto dell'adeguamento tariffario, nonché la tabella (allegato n. 3) contenente il prospetto del nuovo tariffario regionale;
- 2) di adeguare, di conseguenza, le tariffe dei servizi ferroviari regionali, con decorrenza dal 1° settembre 2012;
- 3) di stabilire che le tariffe in questa sede approvate siano applicate anche per i servizi effettuati su ferro dalla Ferrovia Adriatica Sangritana S.p.A, mantenendo fermo per i servizi effettuati su strada svolti dalla medesima società il tariffario e le condizioni re-

gionali approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 26.3.2012;

- 4) di stabilire che le eventuali offerte commerciali, ove possibile e allorquando incidano sulla tariffa e su relazioni di comune interesse da parte dei vettori Trenitalia e Fas, debbano avere uniformità di applicazione, in modo che non sorgano disparità di trattamento nei confronti dell'utenza;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento a TRENITALIA s.p.a. – Direzione Regionale Abruzzo, alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., al Componente la Giunta, al Direttore Regionale della Direzione Trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Logistica ed al Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo, loro sedi;
- 6) di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento e delle tabelle ad esso allegate sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica di provvedere agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Seguono Allegati

Segr. Ass.
DE 10
DE
[Signature]



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Divisione Passeggeri Regionale

Direzione Regionale Abruzzo

Il Direttore

Ferrovie dello Stato Italiane

UA 18/7/2012

TRNIT-DPR.DRA/P/2012/0035741



Egregio Assessore Regionale ai
Trasporti

Direzione Regionale Trasporti,
Infrastrutture, Mobilità e Logistica
Servizio Trasporto Pubblico Locale su
Gomma e Ferro

REGIONE ABRUZZO

Egregio Assessore,

ad integrazione di quanto richiesto con nostra nota n. 29166 del 13 giugno u.s.,
trasmettiamo in allegato due distinte proposte di nuova tariffa di corsa semplice e
abbonamento, che presentano rispettivamente un aumento medio del 4,3% e del
6,3% della base tariffaria.

Naturalmente, come già rappresentato via breve a codesta Direzione Regionale
Trasporti, alla luce del recente aumento del 10% delle tariffe su gomma e a parziale
recupero di quanto previsto dalla L.R. n.01/2011, chiediamo che le tariffe ferroviarie
vengano aumentato almeno del 6,3%.

Nel ricordare che l'adeguamento richiesto avrebbe dovuto avere decorrenza primo
luglio, restiamo in attesa di cortese celere riscontro.

Con i migliori saluti.

REGIONE ABRUZZO
Direzione Trasporti Infrastrutture
Mobilità e Logistica
19 LUG 2012
Prot. N.R.A. 162805
Servizio "Trasporto Pubblico Locale
su Gomma e Ferro"



Cesare SPEDICATO
[Signature]

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Servizio Trasporto Pubblico Locale
su Gomma e Ferro

La presente copia composta di
n° 1 (C.O.N.A.)... facciate, è conforme
all'originale esistente presso questo
servizio.

20 LUG. 2012
Pescara, li

Dott. Mario Litterio
[Signature]

Via Lino Ferrini, 1 - 65124 Pescara
Tel. 085 4282993 - Fax 085 4282992

Ferrovie SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA

Sede Legale: Piazza della Giove Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. € 1.654.464.000 (i.v.)
Cod. Fisc. e P. Iva n. 05403451003



TABELLE ANALITICHE (PREZZI FINO A 300 KM)

km	CORSA SEMPLICE							ABBONAMENTO MENSILE							ABBONAMENTO ANNUALE			
	II classe Base tariffaria							II classe							II classe			
	2011	arrot. 2011	incremento	base 2012	arrot. 2012	Δ %		base 2011	arrot. 2011	incremento	base 2012	arrot. 2012	Δ %		base 2011	base 2012	arr. 2012	Δ %
10	1,103	1,10	4,4%	1,152	1,20	9,1%		21,545	21,50	4,4%	22,493	22,50	4,7%		176,300	184,440	184,40	4,6%
20	1,716	1,70	4,4%	1,792	1,80	5,9%		31,261	31,30	4,4%	32,636	32,60	4,2%		253,530	265,005	265,00	4,5%
30	2,329	2,30	4,4%	2,432	2,40	4,3%		43,887	43,90	4,4%	45,818	45,80	4,3%		355,590	372,046	372,00	4,6%
40	2,942	2,90	4,4%	3,072	3,10	6,9%		53,450	53,40	4,4%	55,801	55,80	4,5%		437,880	457,570	457,60	4,5%
50	3,433	3,40	4,4%	3,584	3,60	5,9%		60,069	60,10	4,4%	62,712	62,70	4,3%		492,820	514,869	514,90	4,5%
60	3,923	3,90	4,4%	4,096	4,10	5,1%		64,605	64,60	4,4%	67,448	67,40	4,3%		529,720	553,073	553,10	4,4%
70	4,291	4,30	4,4%	4,479	4,50	4,7%		67,057	67,10	4,4%	70,008	70,00	4,3%		570,350	595,064	595,10	4,3%
80	4,735	4,70	4,4%	4,943	4,90	4,3%		70,898	70,90	4,4%	74,017	74,00	4,4%		602,650	629,147	629,10	4,4%
90	5,220	5,20	4,4%	5,450	5,40	3,8%		75,268	75,30	4,4%	78,580	78,60	4,4%		640,050	667,930	667,90	4,4%
100	5,706	5,70	4,3%	5,951	6,00	5,3%		79,032	79,00	4,3%	82,430	82,40	4,3%		671,500	700,655	700,70	4,3%
110	6,255	6,30	4,3%	6,524	6,50	3,2%		81,290	81,30	4,3%	84,785	84,80	4,3%		691,050	720,674	720,70	4,3%
120	6,675	6,70	4,3%	6,962	7,00	4,5%		84,198	84,20	4,3%	87,818	87,80	4,3%		715,700	746,456	746,50	4,3%
130	7,016	7,00	4,3%	7,318	7,30	4,3%		86,997	87,00	4,3%	90,738	90,70	4,3%		739,500	771,274	771,30	4,3%
140	7,367	7,40	4,3%	7,683	7,70	4,1%		89,775	89,80	4,3%	93,635	93,60	4,2%		763,300	795,902	795,90	4,3%
150	7,790	7,80	4,3%	8,125	8,10	3,8%		91,721	91,70	4,3%	95,665	95,70	4,4%		779,450	813,152	813,20	4,3%
160	8,057	8,10	4,2%	8,395	8,40	3,7%		94,616	94,60	4,2%	98,589	98,60	4,2%		804,100	838,009	838,00	4,2%
170	8,511	8,50	4,2%	8,868	8,90	4,7%		98,120	98,10	4,2%	102,241	102,20	4,2%		833,850	869,047	869,00	4,2%
180	8,879	8,90	4,2%	9,252	9,30	4,5%		99,884	99,90	4,2%	104,079	104,10	4,2%		849,150	884,675	884,70	4,2%
190	9,329	9,30	4,2%	9,720	9,70	4,3%		102,296	102,30	4,2%	106,592	106,60	4,2%		869,550	906,034	906,00	4,2%
200	9,778	9,80	4,2%	10,189	10,20	4,1%		105,190	105,20	4,2%	109,608	109,60	4,2%		894,200	931,667	931,70	4,2%
220	10,487	10,50	4,1%	10,917	10,90	3,8%		107,867	107,90	4,1%	112,289	112,30	4,1%		917,150	954,458	954,50	4,1%
240	11,470	11,50	4,1%	11,941	11,90	3,5%		113,384	113,40	4,1%	118,033	118,00	4,1%		963,900	1.003,282	1.003,30	4,1%
260	12,563	12,60	4,1%	13,078	13,10	4,0%		119,010	119,00	4,1%	123,890	123,90	4,1%		1.011,500	1.053,063	1.053,10	4,1%
280	13,327	13,30	4,1%	13,874	13,90	4,5%		124,636	124,60	4,1%	129,746	129,70	4,1%		1.059,100	1.102,844	1.102,80	4,1%
300	14,092	14,10	4,1%	14,670	14,70	4,3%		130,154	130,20	4,1%	135,490	135,50	4,1%		1.106,700	1.151,668	1.151,70	4,1%
	arrotondata ai 10 cent più prossimi							arrotondamento ai 10 cent. più prossimi							moltiplicatore compreso tra 8,1 a 8,5 sulla base mensile, con arrot ai 10 cent.			
	increm. medio 4,3%			4,7%				increm. medio 4,3%			4,3%				increm. medio 4,3%			

adeguamento tariffe 2012


tasso d'infl. programmato 2012	1,5%
recupero tasso d'inflazione definitivo 2010	0,1%
inflazione definitiva 2011	2,7%
Totale	4,3%

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **4.87** del **30 LUG. 2012**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Servizio Trasporto Pubblico Locale
 su Gamma e Ferro

La presente copia composta di n° **1 (UNA)** è conforme all'originale archiviato presso questo Servizio.

Pescara, il **20 LUG. 2012**

Dott. *Mario Litterio*

SERVIZI FERROVIARI REGIONALI

Allegato n.3

TARIFFA N.39/1/A

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per i viaggi di corsa semplice e/o andata e ritorno, di I e II classe, nell'area Regionale dell'Abruzzo

TARIFFA N. 39/1/A		
Ordinaria		
scagl. km	prezzi	
	1 ^a classe	2 ^a classe
1-10	1,80	1,20
11-20	2,80	1,80
21-30	3,80	2,40
31-40	4,90	3,10
41-50	5,60	3,60
51-60	6,50	4,10
61-70	7,00	4,50
71-80	7,90	4,90
81-90	8,60	5,40
91-100	9,60	6,00
101-110	10,30	6,50
111-120	10,90	7,00
121-130	11,60	7,30
131-140	12,30	7,70
141-150	12,80	8,10
151-160	13,20	8,40
161-170	14,00	8,90
171-180	14,60	9,30
181-190	15,30	9,70
191-200	16,00	10,20
201-220	17,30	10,90
221-240	18,90	11,90
241-260	20,70	13,10
261-280	21,90	13,90
281-300	23,20	14,70

TARIFFA N.40/1/A e B

Le presenti tariffe sono valide per la determinazione dei prezzi degli abbonamenti di I e II classe, nell'area Regionale dell'Abruzzo

TARIFFA N. 40/1/A		
Mensile		
scagl. km	prezzi	
	1 ^a classe	2 ^a classe
1-10	33,80	22,50
11-20	48,90	32,60
21-30	65,40	45,80
31-40	81,30	55,80
41-50	91,30	62,70
51-60	98,50	67,40
61-70	105,10	70,00
71-80	111,30	74,00
81-90	117,90	78,60
91-100	123,60	82,40
101-110	127,20	84,80
111-120	131,70	87,80
121-130	136,10	90,70
131-140	140,40	93,60
141-150	143,50	95,70
151-160	147,80	98,60
161-170	153,20	102,20
171-180	156,50	104,10
181-190	159,90	106,60
191-200	164,70	109,60
201-220	168,70	112,30
221-240	177,40	118,00
241-260	186,20	123,90
261-280	194,80	129,70
281-300	203,60	135,50

TARIFFA N. 40/1/B		
Annuale		
scagl. km	prezzi	
	1 ^a classe	2 ^a classe
1-10	287,30	184,40
11-20	415,70	265,00
21-30	555,90	372,00
31-40	691,10	457,60
41-50	776,10	514,90
51-60	837,30	553,10
61-70	893,40	595,10
71-80	946,10	629,10
81-90	1.002,20	667,90
91-100	1.050,60	700,70
101-110	1.081,20	720,70
111-120	1.119,50	746,50
121-130	1.156,90	771,30
131-140	1.193,40	795,90
141-150	1.219,80	813,20
151-160	1.256,30	838,00
161-170	1.302,20	869,00
171-180	1.330,30	884,70
181-190	1.359,20	906,00
191-200	1.400,00	931,70
201-220	1.434,00	954,50
221-240	1.507,90	1.003,30
241-260	1.582,70	1.053,10
261-280	1.655,80	1.102,80
281-300	1.730,60	1.151,70

NB: I ragazzi che non superano il metro di altezza sono trasportati gratuitamente, purchè non occupino posto a sedere e siano accompagnati da un adulto.
I ragazzi che non hanno ancora compiuto 12 anni di età, per i soli viaggi di corsa semplice, pagano la metà del prezzo previsto, con il minimo di 1,20 euro.

Le tariffe degli spostamenti con distanza superiore a 300 km si determinano incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo previsto per la distanza 281-300 km nelle seguenti misure:

- per la tariffa di corsa semplice: euro 1,40 per la 1^a classe ed euro 0,80 per la 2^a classe;
- per la tariffa di abbonamento mensile: euro 9,10 per la 1^a classe ed euro 6,10 per la 2^a classe;
- per la tariffa di abbonamento annuale: euro 78,80 per la 1^a classe ed euro 52,30 per la 2^a classe.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Servizio Trasporto Pubblico Locale
su Gomma e Ferro

La presente copia composta di n° 1 (UNA) fasciato, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.

Foggia, 20 LUG. 2012


Dott. *Mario* Litterio

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 487 del 30 LUG. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. *Walter Gariani*)

Palombara



DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 03.08.2012, n. 69:

**Nomina del Commissario ad acta per la riattivazione del polo tecnologico di trattamento e recupero ubicato in località “Casette di Grasciano” del Comune di Notaresco (TE)
Dott. Eugenio Matronola.**

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. di nominare il Dott. Eugenio MATRONOLA nato a Marcianise (CE). residente in C.so Michetti, n. 20 – Teramo, commissario “ad acta”, al fine di provvedere all’esecuzione degli adempimenti ai sensi della DGR n. 473 del 23.07.2012, nonché ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i., riguardanti in particolare la riattivazione del polo tecnologico di trattamento e recupero, ubicato in località “Casette di Grasciano” del Comune di Notaresco (TE), di titolarità di CIRSU SpA di cui all’AIA n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i.;
2. di attribuire al predetto commissario “ad acta” tutti i poteri stabiliti dalla legge e, in particolare, dall’art. 54 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. per le seguenti specifiche finalità:
 - a. verificare lo stato attuale tecnico-amministrativo del sistema impiantistico di trattamento e recupero, in riferimento al quadro normativo di settore, alle autorizzazioni regionali rilasciate nonché ad eventuali prescrizioni tecniche impartite da ARTA Abruzzo e/o altri Enti interessati;
 - b. attuare, ai sensi delle normative vigenti, tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti e/o necessari per garantire l’effettiva riattivazione del sistema impiantistico di trattamento e re-

cupero autorizzato, previa redazione di un quadro economico-finanziario di eventuali risorse, disponibili e/o necessarie per attuare i predetti adempimenti;

- c. incaricare, in caso di necessità, ai fini dei punti a), b), soggetti esperti e/o ditte, con il compito di attuare e/o supportare l’azione tecnico-amministrativa del commissario “ad acta”;
 - d. trasmettere agli Enti e soggetti interessati gli atti necessari e richiesti, riferiti all’attuazione delle attività di cui alle lett. a), b) e c);
 - e. rimettere, ai soli fini informativi, al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sentiti i soggetti interessati, una puntuale relazione sullo stato attuale degli altri impianti (impianti di smaltimento rifiuti e piattaforma trattamento beni durevoli, .. etc.), facenti parte del complessivo sistema impiantistico di trattamento e smaltimento, sito in località “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco (TE);
 - f. provvedere, in riferimento alla nota del 06.07.2012 del curatore fallimentare dott. Angiolino Di Francesco, sopra richiamata, a far pervenire al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ogni notizia utile ai fini e nell’ambito del mandato di cui al presente decreto.
3. di stabilire che:
 - a) la durata dell’incarico commissariale è determinata in un anno dalla data di notifica del presente provvedimento rinnovabile qualora ne ricorrano le condizioni;
 - b) il commissario “ad acta” incaricato provvederà con cadenza trimestrale, a far data dall’incarico, a relazionare in merito alle attività oggetto del mandato predisponendo apposite relazioni da trasmettere alla Presidenza della Giunta Regionale d’Abruzzo, all’Assessore preposto al Servizio Gestione Rifiuti ed al Direttore Regionale della competente Struttura e che tali relazioni saranno pubblicate sul

sito internet della Regione Abruzzo al fine di rendere trasparente l'attività espletata dal commissario "ad acta";

- c) il commissario "ad acta", le cui funzioni si intendono equiparate alle medesime attribuibili al Dirigente della competente struttura del Comune del CIRSU SpA con maggior numero di abitanti per le attività di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, potrà usufruire delle strutture, dei mezzi e delle risorse umane e strumentali dell'Ente di appartenenza e beneficerà della relativa indennità di carica pari all'equivalente di 2/3 dell'importo lordo della indennità di posizione fissa prevista dal contratto di categoria attribuito al dirigente di che trattasi al momento della nomina, nonché delle indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio, secondo la disciplina che si applica ai dipendenti regionali;
- d) le predette indennità e rimborsi spese, erogate con cadenza trimestrale, sono a totale carico del bilancio del CIRSU SpA;
4. di stabilire che il commissario "ad acta" provvederà all'adozione di ogni atto, anche in via di autotutela, in applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
5. di disporre che il presente Decreto sia notificato all'interessato, a CIRSU SpA di Notaresco (TE), al Comune di Notaresco sede dell'impianto, al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale dell'Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, alla Provincia di Teramo, all'Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio, all'ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, per quanto di loro rispettiva competenza;
- 56 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo.

L'Aquila 3/8/2012

IL PRESIDENTE
Dott. Gianni Chiodi

DECRETO 03.08.2012, n. 70:

L.R. 29 luglio 1998 n. 64 – art. 22 – Istituzione del Comitato Regionale di Indirizzo per le attività dell'A.R.T.A. - Rettifica DPGR n. 55 del 14 giugno 2012.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rettificare il precedente proprio Decreto n. 55 del 14 giugno 2012 solo in relazione alla nomina del rappresentate dell'UNCCEM;
2. di specificare che il nominativo del rappresentante dell'UNCCEM in seno al Comitato Regionale di Indirizzo dell'A.R.T.A. è quello del dott. Diego Gasbarri e non Diego Gasbarri;
3. di confermare, per il resto, quanto già stabilito nel precedente DPGR n. 55/2012.

L'Aquila, 3/8/2012

IL PRESIDENTE
Dott. Gianni Chiodi

DETERMINAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
E COMUNITARI

DETERMINAZIONE 21.08.2012, n. 123:

Bando pubblico per la formazione dell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 14 giugno

2012, n. 26: “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini” – Nuova pubblicazione.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

- di disporre nuovamente la pubblicazione del Bando pubblico per la formazione dell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 14 giugno 2012, n. 26, già pubblicato in data 11.7.2012, con l'unica modifica relativa al termine previsto per la presentazione delle domande, pari a trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso;
- di allegare il suddetto Bando alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, e di disporre la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione* e sul sito

istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it ;

- di dare atto che le domande pervenute in base al bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 112 del 21.6.2012 e pubblicato sul *B.U.R.A.* n. 38 dell'11.7.2012 e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, restano valide ai fini della formazione dell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità e della individuazione dei soggetti idonei per la composizione della Commissione;
- di inviare la presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Servizio di Segreteria del Presidente ed al Servizio Affari Assembleari e Commissioni.

L 'Aquila lì 21.08.2012

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Francesca Di Muro

Segue Allegato

**CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

BANDO PUBBLICO

Istituzione dell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 14 giugno 2012, n. 26 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini".

(Allegato 1 determinazione dirigenziale n. 123 del 21.08.2012)

**Art. 1
Finalità**

Il presente bando fissa **requisiti, condizioni e modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità** (di seguito denominato Elenco) ai sensi dell'art. 4, comma 4 della **L.R. 14 giugno 2012 n. 26 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini"**.

La Regione Abruzzo, in conformità al principio di parità stabilito dall'articolo 3 della Costituzione ed in attuazione dell'art. 81 dello Statuto, istituisce la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale tra donne e uomini, (di seguito denominata Commissione) quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.

**Art. 2
Oggetto**

Il Consiglio regionale procede alla formazione dell'Elenco da cui scegliere i nominativi dei candidati all'incarico di componente la Commissione.

Con il presente bando il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale.

Il presente bando è valido ai soli fini dell'individuazione di soggetti idonei per la composizione della Commissione, che ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 3

Composizione dell'Elenco e modalità

Il Consiglio regionale procede alla formazione dell'Elenco, da cui scegliere i nominativi dei candidati all'elezione a componente la Commissione.

La composizione, la tenuta dell'Elenco e la selezione dei candidati aventi i requisiti per l'incarico di componente la Commissione sono a cura del Servizio competente del Consiglio regionale, che provvede alla pubblicazione dell'Elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale istituisce la Commissione pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini, composta da 12 componenti eletti con voto limitato a due terzi scelti dall'Elenco e dalla Consigliera regionale di parità. La scelta dei nominativi, comunque, deve garantire che almeno un terzo degli iscritti sia individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali, professionali.

Art. 4

Requisiti e condizioni per l'iscrizione nell'Elenco

Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco i cittadini aventi i requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere regionale e aventi titoli o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o in ulteriori ambiti di interventi riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione; le associazioni sindacali, datoriali e professionali, possono, altresì, designare soggetti da inserire nell'Elenco, in modo da garantire un'equilibrata presenza delle diverse competenze e professionalità.

Della Commissione non possono far parte i consiglieri e gli assessori regionali, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 14 giugno 2012, n. 26.

Art. 5

Modalità di iscrizione all'elenco

I soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco, devono inviare:

- domanda di partecipazione redatta sul MODELLO "A" allegato al presente bando. A pena di esclusione; la domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae comprovante il possesso dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità richiesti, nonché i titoli di studio conseguiti;
- autodichiarazione resa dall'interessato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", secondo il modello allegato "B";
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato in corso di validità.

Le associazioni sindacali, datoriali, professionali che intendono proporre una candidatura per l'iscrizione di soggetti nell'Elenco devono inviare la segnalazione del nominativo, corredata da:

- curriculum vitae comprovante il possesso da parte del soggetto segnalato dei requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità, nonché i titoli di studio conseguiti;
- autodichiarazione resa dall'interessato(segnalato) ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", secondo il modello allegato "B";
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato (segnalato) in corso di validità.

Le istanze presentate dalle associazioni sindacali, datoriali, professionali devono essere prodotte su carta intestata dell'associazione e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa; ciascuna associazione può formulare una sola candidatura; nel caso in cui le associazioni femminili, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali fanno pervenire una doppia segnalazione, è preso in considerazione il primo nominativo indicato, salvo revoca espressa.

I nominativi pervenuti in esito alla pubblicazione del presente bando formano l'Elenco. In caso di dimissioni dei componenti la Commissione, o di altra causa di cessazione dall'incarico, il Consiglio regionale provvede all'integrazione della Commissione con nuovi nominativi scelti all'interno dell'Elenco.

Art. 6

Termine e modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda per l'inserimento nell'Elenco, redatta secondo il modello allegato "A", è inviata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila) **a mezzo di raccomandata A/R, o a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it**, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it.

2. Sulla busta contenente la domanda, o come oggetto della e mail, è apposta la dicitura: " Domanda per l'iscrizione all'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità".

Art.7

Privacy

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:"*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati personali raccolti in relazione al presente bando saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.

ALLEGATO "A"**FAC SIMILE**

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI CANDIDATI ALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA L.R. 14 GIUGNO 2012, N. 26: "ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PARITÀ GIURIDICA E SOSTANZIALE TRA DONNE E UOMINI".

Al
Servizio Affari Istituzionali ed Europei
del Consiglio regionale dell'Abruzzo

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R.14 giugno 2012, n. 26: "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini".

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il
_____ e residente a _____, in Via
_____, tel. _____, mail _____,

PRESENTA

domanda per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 14 giugno 2012, n. 26: "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini"

A tal fine, si allegano:

- a) curriculum vitae;
- b) dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- c) copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità.

_____, lì _____

In fede

ALLEGATO "B"

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI CANDIDATI ALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA L.R. 14 GIUGNO 2012, N. 26: "ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PARITÀ GIURIDICA E SOSTANZIALE TRA DONNE E UOMINI".

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____ e residente a _____, in Via _____, a corredo della domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R.14 giugno 2012, n. 26: "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini".

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) di essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale indicati sul bando pubblico;
- 3) di essere in possesso del titolo di studio _____, conseguito presso _____, in data _____;
- 4) di possedere i requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere regionale e aventi titoli o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o dei settori attinenti alla legge medesima
- 5) di insussistenza di cause ostative alla nomina o designazione ;
- 6) insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
- 7) dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina
- 8) di impegnarsi, ove sussistenti, a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai punti 5), 6), 7), pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'eventuale nomina o designazione o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

Il sottoscritto, inoltre, autorizza il Consiglio regionale al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento delle procedure relative all' Istituzione dell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 14 giugno 2012, n. 26 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini".

_____, lì _____

In fede

Direttoriali

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 03.08.2012, n. DL/100:

Piano Integrato “Giovani Abruzzo”, approvato con D.G.R. 08.08.2011, nr. 572 – Avviso per la costituzione di una “Long List” di esperti per attuazione e gestione interventi (D.D. nr. 17/DL22 del 20/02/2012). Individuazione esperti.

IL DIRETTORE

Visti

- l'art. 78, comma 2, lett. d) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'Occupazione – ora Fondo Sociale per Occupazione e Formazione – non utilizzate per le attività socialmente utili ed il pagamento dei relativi assegni “per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà”;
- la Deliberazione G.R. 11/04/2011, nr. 244, recante: “Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – art. 78, recante disposizioni in ordine ad “Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili”. Convenzione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Regione Abruzzo/Regione Molise, Prot. 14/0029279 del 22/12/2010, per realizzazione azioni di politiche attive in favore dell'occupazione, ed in particolare dei giovani colpiti dalla crisi occupazionale e sociale, residenti nei territori delle due Regioni. Presa d'atto ed attuazione”;
- la Deliberazione G.R. n. 572 del 08/08/2011, recante: Convenzione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Regione Abruzzo/Regione Molise, Prot. 14/0029279 del 22/12/2010 approvata con D.G.R. n. 244 dell'11/04/2011. Progetti nazionali affidati ad Italia Lavoro S.p.a.: AMVA e FIO S&U.

Approvazione documento programmatico denominato “Piano integrato Giovani Abruzzo”;

Considerato

- che il paragrafo 7 del suddetto Piano integrato, prevede lo stanziamento di €350.000,00 (trecentocinquantamila/00), per attività di assistenza tecnica nell'attuazione degli interventi previsti;
- che con D.D. nr. 17/DL22 del 20/02/2012, si è proceduto all'approvazione dell'Avviso pubblico per la costituzione della “long list” di esperti, nell'ambito della quale individuare i professionisti da impiegare nelle attività di cui al punto che precede;
- che ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'Avviso di cui sopra, l'Amministrazione Regionale provvede, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula e dei colloqui eventualmente svolti, ai sensi del successivo art. 8, comma 2, tenuto conto dell'oggetto della prestazione e della disponibilità ad effettuare le attività richieste nei tempi previsti;
- che ai sensi del richiamato art. 8 dell'Avviso in parola:
 - con D.D. nr. 42/DL22 del 23/04/2012, si è costituito il Nucleo preposto all'istruttoria di ricevibilità/ammissibilità delle candidature;
 - con D.D. nr. 34/DL22 del 12/04/2012, si è nominata la Commissione preposta all'effettuazione del colloquio tecnico/attitudinale con gli esperti ricompresi nella Long list;

Dato atto

- che con D.D. nr. 52/DL22 del 29/05/2012, si è proceduto ad approvare gli esiti dell'istruttoria di ricevibilità/ammissibilità, trasmessi dal competente Nucleo con nota prot. n. RA 113823/DOL22/int del 17/05/2012, ed alla composizione della Long

list di esperti;

- che con D.D. nr. 83/DL22 del 02/08/2012, si è proceduto ad approvare gli esiti dei lavori di valutazione della Commissione preposta all'effettuazione del colloquio tecnico/attitudinale con gli esperti ricompresi nella Long list;

Visto l'Allegato alla predetta D.D. nr. 83/DL22 del 02/08/2012, denominato "Long list degli esperti con indicazione dell'ambito di intervento e del giudizio conseguito";

Rilevata la necessità di attuare gli interventi previsti nel richiamato Piano integrato "Giovani Abruzzo", da realizzarsi attraverso la messa in campo di attività di progettazione, gestione, supporto tecnico amministrativo ed organizzativo, controllo e monitoraggio di progetti e programmi attinenti le seguenti Aree tematiche:

- Placement;
- Occupabilità;
- Creazione d'impresa;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere ad individuare, nell'ambito della predetta Long list, gli esperti da impiegare nelle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e c), dell'Avviso;
- di demandare, nelle more della definizione degli esiti dell'Avviso pubblicato in data 3-4-2012 da Italia Lavoro S.P.A., per l'attivazione di Botteghe di Mestiere sul territorio regionale, ad eventuale successivo provvedimento, l'individuazione dei professionisti da impiegare nelle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), dell'Avviso de quo;

Reputato di individuare, nell'ambito dell'Allegato alla predetta D.D. nr. 83/DL22 del 02/08/2012, denominato "Long list degli esperti con indicazione dell'ambito di intervento e del giudizio conseguito":

- in relazione alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), dell'Avviso in parola, i professionisti di seguito indicati, che per cultura, estrazione ed attività professionali pre-

gresse, come da curriculum agli atti, risultano essere in possesso di particolari capacità tecnico-professionali in relazione ai compiti da svolgere, e che, peraltro, hanno conseguito, in esito al colloquio tecnico/attitudinale sostenuto, il giudizio di "molto adeguato":

- Dott.ssa Di Musciano Martina
- Dott.ssa Romiti Simona
- Dott.ssa Tomolati Elisabetta

- in relazione alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), dell'Avviso in parola, i professionisti di seguito indicati, che per cultura, estrazione ed attività professionali pregresse, come da curriculum agli atti, risultano essere in possesso di particolari capacità tecnico-professionali in relazione ai compiti da svolgere, e che, peraltro, hanno conseguito, in esito al colloquio tecnico/attitudinale sostenuto, il giudizio di "molto adeguato":

- Dott.ssa De Nicola Paola
- Dott.ssa Pierannunzio Francesca

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di individuare, nell'ambito dell'Allegato alla D.D. nr. 83/DL22 del 02/08/2012, denominato "Long list degli esperti con indicazione dell'ambito di intervento e del giudizio conseguito":

- in relazione alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), dell'Avviso in parola, i professionisti di seguito indicati, che per cultura, estrazione ed attività professionali pregresse, come da curriculum agli atti, risultano essere in possesso di particolari capacità tecnico-professionali in relazione ai compiti da svolgere, e che, peraltro, hanno conseguito, in esito al colloquio tecnico/attitudinale sostenuto, il giudizio di "molto adeguato":

- Dott.ssa Di Musciano Martina
- Dott.ssa Romiti Simona
- Dott.ssa Tomolati Elisabetta

- in relazione alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), dell'Avviso in parola, i professionisti di seguito indicati, che per cultura, estrazione ed attività professionali pregresse, come da curriculum agli atti, risultano essere in possesso di particolari capacità tecnico-professionali in relazione ai compiti da svolgere, e che, peraltro, hanno conseguito, in esito al colloquio tecnico/attitudinale sostenuto, il giudizio di "molto adeguato":
 - Dott.ssa De Nicola Paola
 - Dott.ssa Pierannunzio Francesca
- 2) di demandare al Dirigente del Servizio DL22, tutti gli adempimenti consequenziali, attuativi del presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.T.* e nel sito: www.regione.abruzzo.it/fil.
- 4) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Servizio DL22, per i successivi adempimenti di competenza, nonché, per opportuna conoscenza, al Componente la Giunta preposto e al *B.U.R.A.T.* per la pubblicazione.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Germano De Sanctis

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO ATTIVITA' INTERNAZIONALI

DETERMINAZIONE 31.07.2012, n. DA2/87:

Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico. Pubblicazione graduatoria dei progetti approvati a valere sulla Priorità 1 del Programma Operativo per la II Call Progetti Ordinari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che alla Regione Abruzzo è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione del

Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico (di seguito denominato "Programma") nell'ambito della Componente Transfrontaliera dello Strumento Finanziario IPA 2007-2013, che interessa le 7 Regioni Adriatiche Italiane (RAI), Abruzzo, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto ed alcuni territori degli Stati di Albania, Bosnia - Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia;

Richiamati:

- il Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (1), recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) 17 luglio 2006, n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA); Reg. (CE) 12 giugno 2007, n. 718/2007;
- il Regolamento (CE) 12 giugno 2007, n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA);
- il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e la Decisione C(2006) 117 della Commissione, del 24 gennaio 2006 (abrogata e sostituita dalla Decisione della Commissione C (2007) 2034);

Dato atto dell'approvazione del Programma Operativo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico da parte della Commissione Europea, giusta comunicazione della relativa Decisione in data 25 marzo 2008 C(2008)1073 e successive modifiche del 30 giugno 2010 Decisione C (2010) 3780 e Decisione C (2011) 3696 del 18 maggio 2011

Dato atto che nella riunione del 8 luglio 2011 il Comitato Congiunto Direttivo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico ha provveduto ad approvare il testo definitivo dei bandi per la presentazione delle proposte progettuali a valere sui fondi del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico;

Considerato che i bandi per i Progetti ordinari del Programma IPA Adriatico, a valere rispettivamente sulle Priorità 1, 2 e 3 approvati con D.G.R. n° 494 del 18/07/2011, sono stati pubblicati sul *B.U.R.A. Speciale* n. 48 del 3 Agosto 2011;

Visto l'articolo 178, comma 1 bis del Regolamento (CE, Euratom) No. 2342/2002, "All'occorrenza, l'ordinatore competente divide la procedura in più fasi...", al fine di determinare quali proposte di progetti superano la prima fase di valutazione formale per accedere alla seconda fase del procedimento che riguarda la valutazione qualitativa; e allo stesso tempo consentire di informare, ai sensi dell'articolo 116, comma 3 del Regolamento (CE, Euratom) No. 1605/2002, i richiedenti la cui proposta sia stata respinta, l'Autorità di Gestione del Programma, in qualità di responsabile del procedimento, adotta un provvedimento amministrativo in cui si da evidenza dell'elenco delle proposte di progetti ricevuti con la specifica se sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione qualitativa o rigettati.

Considerato che l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico con determinazione n. DA2/33 del 4.4.2012 ha preso atto dell'approvazione, a conclusione della fase di valutazione formale, dell'elenco dei progetti relativi all'Asse Prioritario 1, 2 e 3 ammessi alla successiva fase di valutazione qualitativa;

Considerato che l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico con determinazione n. DA2/54 del 25.5.2012 ha preso atto dell'approvazione, a conclusione della valutazione formale e a seguito delle verifiche sui progetti ammessi con riserva, della graduatoria finale dei progetti ammessi alla valutazione qualitativa per ciascuna delle tre priorità del 2° bando dei progetti ordinari del medesimo Programma;

Considerato che con determinazione n. DA2/67 del 14.6.2012 l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico ha preso atto della riammissione dei progetti riammissibili e non riammissibili alla valutazione qualitativa dei Progetti Ordinari

del 2° bando – Priorità 1, 2 e 3;

Considerato che in data 26/07/2012 il Comitato Congiunto di Controllo del Programma in oggetto ha provveduto ad approvare, fra l'altro, la graduatoria dei Progetti finanziati e finanziabili a valere sulla Priorità 1 del citato Programma Operativo, come da verbale allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), trasmesso dal Segretariato Tecnico Congiunto con nota Prot. n. 942 del 30.07.2012 acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 30.07.2012 con Prot. n. RA/177137.

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione della predetta graduatoria allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 2) dei progetti finanziati a valere sulla Priorità 1 del predetto Programma Operativo - come previsto dall'art. 103 del citato Regolamento (CE) n. 718/2007;

Dato atto della pubblicazione della predetta graduatoria sul sito del Programma (www.adriaticpacbc.org) e della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), nelle more dell'espletamento da parte del Segretariato Tecnico Congiunto delle attività di verifica della documentazione amministrativa allegata alle proposte progettuali, prevista dal relativo bando;

Vista la L.R. n. 77/99

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) di prendere atto del verbale del 26/07/2012 del Comitato Congiunto di Controllo del Programma relativo, fra l'altro, all'approvazione della graduatoria dei Progetti finanziati e finanziabili a valere sulla Priorità 1 del Programma Operativo, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1);
- 2) di autorizzare l'Ufficio *B.U.R.A.* a pubblicare la graduatoria dei progetti approvati dal Comitato Congiunto di Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico a valere sulla Priorità 1 del Programma Operativo, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e so-

stanziale (All. 2);

- 3) di pubblicare la graduatoria di cui al precedente punto 2) sul sito del Programma (www.adriaticipacbc.org) e della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Loretta Zuffada

Seguono Allegati

RS



JOINT TECHNICAL SECRETARIAT

L'Aquila 30 luglio 2012

Prot. n. 942

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA SERVIZIO ATTIVITA' INTERNAZIONALI Ufficio Cooperazione Internazionale
30 LUG. 2012
Prot. RA 17713F

Dirigente Servizio Attività Internazionali

Via Salaria Antica est, 27

67100 L'Aquila

Oggetto : Trasmissione copia verbale riunione JMC 26.07.2012 graduatoria per priorità dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del II call per progetti ordinari.

Si trasmette , per il seguito di competenza, copia del verbale della riunione del Comitato Congiunto di Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico, tenutasi a Trieste il giorno 26 luglio 2012, con il quale si approva la graduatoria per priorità (1-2-3) dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del II Call per Progetti Ordinari.


Cordialmente,

Caterina Pelliccione
Coordinatore JTS

Caterina Pelliccione

Allegati:

1. Copia verbale
2. Graduatoria priorità 1
3. Graduatoria priorità 2
4. Graduatoria priorità 3



Documenti sistema informatico
 consegnati a
 il
 IL DIR. /65

Let's grow up together

IPA Adriatic CBC Programme
 Via Salaria Antica Est 27, 67100 L'Aquila, Italy
 Tel. +39 0862 411383; Fax: +39 0862 22520, e-mail: info@adriaticipacbc.org



The IPA Adriatic CBC Programme is co-financed by the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA)

ACC 1 alla det. n. 87/DA2 del 31.07.2012



GIUNTA REGIONALE

IPA Adriatic CBC Programme Joint Monitoring Committee (JMC)
13th meeting – Trieste, 26 July 2012

JMC's DECISIONS

ITEM 1.2. Approval of the Minutes of the previous JMC Meeting (Rome, 29-30 March 2012)

The JMC approved the minute of the JMC meeting held in Rome on 29-30 March 2012 with the modifications requested by Ms. Corda and by the Slovenian and Bosnian Delegations.

ITEM 2. Quality Assessment II call ordinary projects

The JMC decides to finance the projects according to the three ranking lists presented by the JTS (one for each Priority) on the basis of the available budget allocated by the Call under each Priority.

Consequently:

- under Priority 1, 27.327.300,00 EUR were allocated by the Call, according to which the first 11 projects listed in the ranking list according to the score achieved are financed (thus up to project ADRIGOV - 184), for a total amount of 26.351.238,72 EUR;
- under Priority 2, 27.327.300,00 EUR were allocated by the Call, according to which the first 9 projects listed in the ranking list according to the score achieved are financed (thus up to project ADRIACOLD - 030), for a total amount of 24.002.599,60 EUR. Since for the project EX.PO.AUS (037) a reduction by 112.550,60 EUR (only 3,27% of its total project budget) will not affect the project's capacity to reach its objectives, the JMC decides to require to this project such reduction. In case the project EX.PO.AUS (code 037) agrees on reducing its budget by 112.550,60 EUR, it will be financed as well. In this case the total amount allocated for Priority 2 will be equal to 27.327.300,00 EUR.
- under Priority 3, 27.327.300,00 EUR were allocated by the Call, according to which the first 11 projects listed in the ranking list according to the score achieved are financed (thus up to project KHE-STO - 042), for a total amount of 25.861.154,89 EUR.

The total amount allocated for the three Priorities is equal to: 76.214.993,21 EUR (79.539.693,61 EUR in case also EXPO.AUS is financed too, according to the above mentioned conditions).

The three ranking lists will remain valid until 31.12.2013 and, in case additional funds will be available under the specific Priority, additional projects will be financed according to the score achieved.

The JTS shall verify for all the projects if there are cases similar to project @driklab (code 193) - Priority 3 - where a Serbian partner's participation does not cover one of the field admitted by the Call. In this case, the JMC shall decide if to reject the whole project or to require the exclusion of the Serbian Final Beneficiary from the project partnership (§ 6 of the Call).

The three ranking lists are annexed to this decision.



ITEM 3.1 PMCM: General eligibility principles, staff cost calculation

General eligibility principles (shared costs)

After the explanations provided by the JTS, that any Programme rule will apply from the date of notification to the Final Beneficiaries (thus with the publication of the updated version on the Programme Management and Control Manual) and, consequently, any joint procurement implemented by Final Beneficiaries before that date will be considered eligible (and related expenditure too), the Croatian Delegation withdraw its proposal.

Consequently joint procurements among Final Beneficiaries belonging to the same Countries ARE NOT eligible and the exception initially proposed by this Delegation will not be included in the PMCM.

Staff cost calculation

7 Countries out of 8 (Slovenian excluded) voted for the proposal made by the JTS.

Being this the third consultation on this issue (the previous two were made through written procedures n. 6/2011 and n. 8/2012), according to the Rules of Procedures of the JMC (Rule 6 – Decision Making), the decision is taken with 2/3 of the Participating Countries. Consequently the formula is modified according to the JTS proposal:

Gross salary

$$\frac{\text{workable monthly days/hours}}{\text{X project worked days/hours}}$$

3.2 Project change FLA.

Taking into consideration that according to art. 12.2 of the General Conditions to the IPA Subsidy Contract, *the Lead Partner cannot in any case be replaced*, the Lead Partner of the project will be invited by the Managing Authority to maintain its role into the project as Lead Beneficiary.

In case it does not agree, the IPA Subsidy Contract will be immediately terminated by the Managing Authority.

As far as concerns expenditure already incurred by Final Beneficiaries and validated by FLCO, according to what ruled in the IPA Subsidy Contract, the Managing Authority shall not reimburse them since the project has not reached its outcomes.

Read and signed:

Managing Authority:

Italian delegation:



Croatian delegation: Dgeons

Greek delegation: [Signature]

Albanian delegation: [Signature]

Montenegrin delegation: [Signature]

Bosnian delegation: Prof. dr. sc. [Signature]

Serbian delegation: [Signature]

Slovenian delegation: [Signature]

Stamp: DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
 Stamp: 3/10/12
 Stamp: IL DIRIGENTE
 Stamp: [Signature]

[Signature]



Allegato 2. alle det. n. 88/DA 2 del 31.07.2012
 Call for Proposals for Ordinary Projects
 August 3rd – November 2nd 2011
 Priority 1

2nd CALL FOR ORDINARY PROJECTS
 PRIORITY 1

Project Code	Acronym	Lead Beneficiary	Country	Meas.	Score	Score 2011-2014	Budget	Total
2*ord./0178/0	KEPASS	Autonomous Region Friuli Venezia Giulia - Directorate for education, university, research, family policies, association activity and cooperation	ITALY	1.4	92,609	81,75	2.200.852,00	2.200.852,00
2*ord./0083/0	WELLFOOD	Province of Forlì-Cesena	ITALY	1.1	92,067	81,50	2.054.991,16	4.255.843,16
2*ord./0090/0	ADRIA FOOTOURING	Province of Pescara	ITALY	1.2	89,070	79,25	2.112.435,00	6.368.278,16
2*ord./0216/0	CAPS2	Croatian Veterinary Institute, Regional Veterinary Institute Split	CROATIA	1.1	88,003	78,75	3.675.206,57	10.043.484,73
2*ord./0225/0	Adriatic Welfare Mix	The Municipality of Tirana	ALBANIA	1.3	87,700	77,00	2.712.220,00	12.755.704,73
2*ord./0169/0	IPATECH	Agricultural Research Council	ITALY	1.1	87,622	76,50	1.748.550,00	14.504.254,73
2*ord./0087/0	LOVE YOUR HEART	Region of Istria	CROATIA	1.3	87,160	76,25	1.433.290,00	15.937.544,73
2*ord./0023/0	NEXT	Marche Regional Authority – Innovation, Research and Competitiveness of productive sectors Unit	ITALY	1.1	86,892	76,25	2.999.180,00	18.936.724,73
2*ord./0114/0	NET-Age	Marche Regional Authority - Social Programme Unit - Health and Social Services Department	ITALY	1.3	85,836	74,50	1.880.437,49	20.817.162,22
2*ord./0127/0	ADRIA-HUB	University of Bologna	ITALY	1.1	85,689	75,75	2.187.364,50	23.004.526,72
2*ord./0184/0	AdriGov	MOLISE REGION	ITALY	1.4	85,481	75,25	3.346.712,00	26.351.238,72
2*ord./0024/0	OSTREA	Marche Region	ITALY	1.1	85,387	75,75	1.635.155,00	27.986.393,72
2*ord./0062/0	NETWORK FOR SUCCESS	Trieste AREA Science Park Consortium	ITALY	1.1	85,256	76,00	1.583.655,00	29.570.048,72
2*ord./0059/0	SWAN	Local Social and Health Unit nr. 16 Padova	ITALY	1.3	84,522	74,50	2.189.933,60	31.759.982,32
2*ord./0044/0	ABLE Adria	CITY OF OPATIJA	CROATIA	1.3	84,407	74,25	2.202.882,10	33.962.864,42
2*ord./0079/0	SHINE	Municipality of Forlì	ITALY	1.4	84,370	74,50	2.093.309,00	36.056.173,42
2*ord./0172/0	ANGEL	Friuli Innovazione, Research and Technology Transfer Center	ITALY	1.1	84,196	73,25	1.855.350,00	37.911.523,42
2*ord./0240/0	LOCAL VALUE	Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection of Albania (MoAFCP)	ALBANIA	1.4	83,941	74,50	2.618.700,00	40.530.223,42
2*ord./0040/0	ADRIGOV	Region of Ionian Islands	GREECE	1.4	83,817	73,75	1.390.000,00	41.920.223,42
2*ord./0122/0	AREFA	Emilia-Romagna Region – Directorate-General for Agriculture, Fishing Economy, Faunal-Hunting Activities	ITALY	1.4	83,258	71,75	2.330.025,76	44.250.249,18
2*ord./0043/0	S.H.I.N.E.	Municipality of Trieste	ITALY	1.3	83,057	74,00	2.713.718,68	46.963.967,86
2*ord./0145/0	HANS+	ASUR MARCHE	ITALY	1.3	83,020	72,50	1.879.310,72	48.843.278,58
2*ord./0010/0	COROPLAQUE	INSTITUTE OF CLINICAL PHYSIOLOGY - NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR)	ITALY	1.1	82,603	72,75	4.710.000,00	53.553.278,58
2*ord./0104/0	AdriCare	MUNICIPALITY OF IGOUMENTSA	GREECE	1.3	82,100	71,50	1.648.656,00	55.201.934,58
2*ord./0107/0	WATINAMA	Institute of Physics Belgrade	SERBIA	1.1	81,827	71,50	1.120.000,00	56.321.934,58
2*ord./0124/0	INSMART	Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania (UCCIAL)	ALBANIA	1.2	81,534	71,50	1.908.500,00	58.230.434,58
2*ord./0103/0	SeasonWORK	University of Primorskam, Faculty of Tourism Studies Portorož Turistika	SLOVENIA	1.3	81,311	70,75	1.378.236,59	59.608.671,17
2*ord./0205/0	ADRIAHONEY	Faculty of Medicine, University of Rijeka	CROATIA	1.1	81,070	71,00	1.132.581,33	60.741.252,50
2*ord./0120/0	GATE	Infarmest - Service and Documentation Centre for the International Economic Cooperation	ITALY	1.4	79,887	69,00	1.871.574,60	62.612.827,10



The Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)



II Call for Proposals for Ordinary Projects
August 3rd – November 2nd 2011
Priority 1

Project Code	Acronym	Lead Beneficiary	Country	Meas.	Score	Score 33-34	Budget	Total
2*ord./0063/0	FONDACO	Chamber of Commerce Industry Craft and Agriculture of Venice	ITALY	1.2	79,419	70,25	1.773.050,00	64.385.877,10
2*ord./0213/0	B.E.H.R.	Abruzzo Region - Department of Economic Development, Innovation, Technology and Informatics	ITALY	1.3	79,394	68,00	4.598.247,20	68.984.124,30
2*ord./0233/0	SMARTDILATOR	University of Kragujevac	SERBIA	1.1	78,235	68,75	4.900.000,01	73.884.124,31
2*ord./0108/0	ADRIATIC GAMES	Friuli Venezia Giulia Region, Central Department for Culture, Sport, International and Community Relations - Office for	ITALY	1.3	77,957	66,25	3.125.970,00	77.010.094,31
2*ord./0002/0	AdriaBioDistrict	Province of Pesaro-Urbino	ITALY	1.2	77,713	69,00	2.492.000,00	78.502.094,31
2*ord./0072/0	ENERCAB	Albanian Energy Regulatory Authority	ALBANIA	1.4	77,418	68,25	2.113.870,00	81.615.964,31
2*ord./0143/0	INNOVADRISME	CNA Regional Association of Emilia Romagna	ITALY	1.2	77,386	66,50	1.621.740,00	83.237.704,31
2*ord./0112/0	HIPAD	Province of Barletta Andria Trani	ITALY	1.3	77,226	67,75	2.387.893,00	85.625.597,31
2*ord./0105/0	ICT HALO HELP	Regional Development Agency of Dubrovnik Neretva County, DUNEIA I.I.C.	CROATIA	1.3	77,005	65,75	1.615.592,00	87.241.189,31
2*ord./0111/0	VIRTUAL SMES	CETMA Consortium - Engineering, Design and Materials Center	ITALY	1.1	76,818	65,25	1.325.000,00	88.566.189,31
2*ord./0029/0	IISS	Regional development agency of Split-Dalmatia County	CROATIA	1.2	76,648	66,50	2.400.000,00	90.966.189,31
2*ord./0218/0	ADAAM	University of Zadar	CROATIA	1.1	76,404	69,00	644.570,00	91.610.759,31
2*ord./0009/0	SySCO	Polytechnic of Bari	ITALY	1.1	76,196	66,00	1.741.283,01	93.352.042,32
2*ord./0119/0	AGENIUS	Emilia Romagna Region – Department for Promotion of Social Policies and integration of immigration, volunteering, association and Third Sector	ITALY	1.3	76,159	66,00	1.866.842,90	95.218.885,22
2*ord./0113/0	Kick Start STIP	Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities	ALBANIA	1.3	75,631	64,75	2.300.000,00	97.518.885,22
2*ord./0229/0	ADRIIT	Province of Rimini	ITALY	1.4	75,599	64,50	1.607.042,00	99.125.927,22
2*ord./0031/0	INNO.W.A.TE.	Zadar County Development Agency	CROATIA	1.1	75,328	63,75	2.679.000,00	101.804.927,22
2*ord./0208/0	LabNet	University of Padua	ITALY	1.1	75,271	67,00	3.225.124,89	105.030.052,11
2*ord./0058/0	ADRIASEIS	National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics	ITALY	1.1	75,224	65,75	900.000,18	105.930.052,29
2*ord./0110/0	MULTILIB	Regional Council of Apulia, Library & Institutional Communication Department	ITALY	1.4	73,924	65,50	1.202.520,00	107.132.572,29
2*ord./0134/0	C.o.re.Net	Municipality of Ceglie Messapica	ITALY	1.1	73,630	64,25	1.525.804,80	108.658.377,09
2*ord./0089/0	MagIC	Sincrotrone Trieste	ITALY	1.1	73,315	64,00	2.858.585,16	111.516.962,25
2*ord./0173/0	MON.GEIOD	Real estate administration	MONTENEGRO	1.4	71,506	62,25	1.743.865,70	113.260.827,95
2*ord./0129/0	ADRIATIC GRID	UNIVERSUS CSEI - TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM	ITALY	1.1	70,786	61,50	1.982.100,00	115.242.927,95
2*ord./0100/0	MPI NET	Sarajevo Economic Region Development Agency SERDA Sarajevo	SNIA-HERZEGOVIA	1.1	69,973	60,75	1.287.162,60	116.530.090,55
2*ord./0077/0	PROTOS	Science and Technology Park of the University of Rijeka	CROATIA	1.1	69,533	59,25	1.669.084,00	118.199.174,55
2*ord./0074/0	INLAB	Public Employment Service of Zenica-Doboj Canton	SNIA-HERZEGOVIA	1.4	61,779	53,25	3.051.387,01	121.250.561,56
2*ord./0016/0	GOVERNENT	Ministry of Economy, Trade and Energy	ALBANIA	1.2	58,852	50,00	2.180.000,00	123.430.561,56
2*ord./0179/0	A.S.W.A.S.	IPSAS - STATE INSTITUTE OF PROFESSIONAL SERVICES INDUSTRY CRAFTS	ITALY	1.4	52,708	43,75	505.978,00	123.936.539,56



Documento consegnato all'originale
composto da n. 2 fogli
e n. 2 fasciate.
L'Aquila, li 31/07/2012
IL DIRIGENTE
ES



The Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO ATTIVITA' INTERNAZIONALI

DETERMINAZIONE 31.07.2012, n. DA2/88:

Programma di Cooperazione Transfrontaliero IPA Adriatico. Pubblicazione graduatoria dei progetti approvati a valere sulla Priorità 2 del Programma Operativo per la II Call Progetti Ordinari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che alla Regione Abruzzo è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico (di seguito denominato "Programma") nell'ambito della Componente Transfrontaliera dello Strumento Finanziario IPA 2007-2013, che interessa le 7 Regioni Adriatiche Italiane (RAI), Abruzzo, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto ed alcuni territori degli Stati di Albania, Bosnia - Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia;

Richiamati:

- il Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (1), recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) 17 luglio 2006, n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA); Reg. (CE) 12 giugno 2007, n. 718/2007;
- il Regolamento (CE) 12 giugno 2007, n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA);
- il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e la Decisione C(2006) 117 della Commissione, del 24 gennaio 2006 (abrogata e sostituita dalla Decisione della Commis-

sione C (2007) 2034);

Dato atto dell'approvazione del Programma Operativo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico da parte della Commissione Europea, giusta comunicazione della relativa Decisione in data 25 marzo 2008 C(2008)1073 e successive modifiche del 30 giugno 2010 Decisione C (2010) 3780 e Decisione C (2011) 3696 del 18 maggio 2011

Dato atto che nella riunione del 8 luglio 2011 il Comitato Congiunto Direttivo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico ha provveduto ad approvare il testo definitivo dei bandi per la presentazione delle proposte progettuali a valere sui fondi del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico;

Considerato che i bandi per i Progetti ordinari del Programma IPA Adriatico, a valere rispettivamente sulle Priorità 1, 2 e 3 approvati con D.G.R. n° 494 del 18/07/2011, sono stati pubblicati sul *B.U.R.A. Speciale* n. 48 del 3 Agosto 2011;

Visto l'articolo 178, comma 1 bis del Regolamento (CE, Euratom) No. 2342/2002, "All'occorrenza, l'ordinatore competente divide la procedura in più fasi...", al fine di determinare quali proposte di progetti superano la prima fase di valutazione formale per accedere alla seconda fase del procedimento che riguarda la valutazione qualitativa; e allo stesso tempo consentire di informare, ai sensi dell'articolo 116, comma 3 del Regolamento (CE, Euratom) No. 1605/2002, i richiedenti la cui proposta sia stata respinta, l'Autorità di Gestione del Programma, in qualità di responsabile del procedimento, adotta un provvedimento amministrativo in cui si da evidenza dell'elenco delle proposte di progetti ricevuti con la specifica se sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione qualitativa o rigettati.

Considerato che l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico con determinazione n. DA2/33 del 4.4.2012 ha preso atto dell'approvazione, a conclusione della fase di valutazione formale, dell'elenco dei progetti relativi all'Asse Prioritario 1, 2 e 3 ammessi alla successiva fase di

valutazione qualitativa;

Considerato che l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico con determinazione n. DA2/54 del 25.5.2012 ha preso atto dell'approvazione, a conclusione della valutazione formale e a seguito delle verifiche sui progetti ammessi con riserva, della graduatoria finale dei progetti ammessi alla valutazione qualitativa per ciascuna delle tre priorità del 2° bando dei progetti ordinari del medesimo Programma;

Considerato che con determinazione n. DA2/67 del 14.6.2012 l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico ha preso atto della riammissione dei progetti riammissibili e non riammissibili alla valutazione qualitativa dei Progetti Ordinari del 2° bando – Priorità 1, 2 e 3;

Considerato che in data 26/07/2012 il Comitato Congiunto di Controllo del Programma in oggetto ha provveduto ad approvare, fra l'altro, la graduatoria dei Progetti finanziati e finanziabili a valere sulla Priorità 2 del citato Programma Operativo, come da verbale allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), trasmesso dal Segretariato Tecnico Congiunto con nota Prot. n. 942 del 30.07.2012 acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 30.07.2012 con Prot. n. RA/177137.

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione della predetta graduatoria allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 2) dei progetti finanziati a valere sulla Priorità 2 del predetto Programma Operativo - come previsto dall'art. 103 del citato Regolamento (CE) n. 718/2007;

Dato atto della pubblicazione della predetta graduatoria sul sito del Programma (www.adriaticipacbc.org) e della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), nelle more dell'espletamento da parte del Segretariato Tecnico Congiunto delle attività di verifica della documentazione amministrativa allegata alle proposte progettuali, prevista dal relativo bando;

Vista la L.R. n. 77/99

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) di prendere atto del verbale del 26/07/2012 del Comitato Congiunto di Controllo del Programma relativo, fra l'altro, all'approvazione della graduatoria dei Progetti finanziati e finanziabili a valere sulla Priorità 2 del Programma Operativo, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1);
- 2) di autorizzare l'Ufficio *B.U.R.A.* a pubblicare la graduatoria dei progetti approvati dal Comitato Congiunto di Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico a valere sulla Priorità 2 del Programma Operativo, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 2);
- 3) di pubblicare la graduatoria di cui al precedente punto 2) sul sito del Programma (www.adriaticipacbc.org) e della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Loretta Zuffada

Seguono Allegati

16



JOINT TECHNICAL SECRETARIAT

L'Aquila 30 luglio 2012

Prot. n. 942

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA SERVIZIO ATTIVITA' INTERNAZIONALI <i>Ufficio Cooperazione Internazionale</i>
30 LUG. 2012
Prot. RA 177137

Dirigente Servizio Attività Internazionali

Via Salaria Antica est, 27

67100 L'Aquila

Oggetto : Trasmissione copia verbale riunione JMC 26.07.2012 graduatoria per priorità dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del II call per progetti ordinari.

Si trasmette , per il seguito di competenza, copia del verbale della riunione del Comitato Congiunto di Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico, tenutasi a Trieste il giorno 26 luglio 2012, con il quale si approva la graduatoria per priorità (1-2-3) dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del II Call per Progetti Ordinari.

Cordialmente,

Caterina Pelliccione
 Coordinatore JTS
Pelliccione

Allegati:

1. Copia verbale
2. Graduatoria priorità 1
3. Graduatoria priorità 2
4. Graduatoria priorità 3

Documenti contenuti all'interno di
 fascicolo n. 1
 fascicolo n. 1
 L'Aquila, li 31/07/2012
 IL DIRIGENTE
ES

IPA Adriatic CBC Programme
 Via Salaria Antica Est 27, 67100 L'Aquila, Italy
 Tel. +39 0862 411383; Fax: +39 0862 22520, e-mail: info@adriaticpacbc.org



The IPA Adriatic CBC Programme is co-financed by the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA)

Let's grow up together

Allegato 1 alle Det 88/DA2 del 31.07.2012



GIUNTA REGIONALE

IPA Adriatic CBC Programme Joint Monitoring Committee (JMC)
13rd meeting – Trieste, 26 July 2012

JMC's DECISIONS

ITEM 1.2. Approval of the Minutes of the previous JMC Meeting (Rome, 29-30 March 2012)

The JMC approved the minute of the JMC meeting held in Rome on 29-30 March 2012 with the modifications requested by Ms. Corda and by the Slovenian and Bosnian Delegations.

ITEM 2. Quality Assessment II call ordinary projects

The JMC decides to finance the projects according to the three ranking lists presented by the JTS (one for each Priority) on the basis of the available budget allocated by the Call under each Priority.

Consequently:


- under Priority 1, 27.327.300,00 EUR were allocated by the Call, according to which the first 11 projects listed in the ranking list according to the score achieved are financed (thus up to project ADRIGOV - 184), for a total amount of 26.351.238,72 EUR;
- under Priority 2, 27.327.300,00 EUR were allocated by the Call, according to which the first 9 projects listed in the ranking list according to the score achieved are financed (thus up to project ADRIACOLD - 030), for a total amount of 24.002.599,60 EUR. Since for the project EXPO.AUS (037) a reduction by 112.550,60 EUR (only 3,27% of its total project budget) will not affect the project's capacity to reach its objectives, the JMC decides to require to this project such reduction. In case the project EXPO.AUS (code 037) agrees on reducing its budget by 112.550,60 EUR, it will be financed as well. In this case the total amount allocated for Priority 2 will be equal to 27.327.300,00 EUR.
- under Priority 3, 27.327.300,00 EUR were allocated by the Call, according to which the first 11 projects listed in the ranking list according to the score achieved are financed (thus up to project KHE-STO - 042), for a total amount of 25.861.154,89 EUR.

The total amount allocated for the three Priorities is equal to: 76.214.993,21 EUR (79.539.693,61 EUR in case also EXPO.AUS is financed too, according to the above mentioned conditions).

The three ranking lists will remain valid until 31.12.2013 and, in case additional funds will be available under the specific Priority, additional projects will be financed according to the score achieved.

The JTS shall verify for all the projects if there are cases similar to project @drikab (code 193) - Priority 3 - where a Serbian partner's participation does not cover one of the field admitted by the Call. In this case, the JMC shall decide if to reject the whole project or to require the exclusion of the Serbian Final Beneficiary from the project partnership (§ 6 of the Call).

The three ranking lists are annexed to this decision.



ITEM 3.1. PMCM: General eligibility principles, staff cost calculation

General eligibility principles (shared costs)

After the explanations provided by the JTS, that any Programme rule will apply from the date of notification to the Final Beneficiaries (thus with the publication of the updated version of the Programme Management and Control Manual) and, consequently, any joint procurement implemented by Final Beneficiaries before that date will be considered eligible (and related expenditure too), the Croatian Delegation withdraw its proposal.

Consequently joint procurements among Final Beneficiaries belonging to the same Countries ARE NOT eligible and the exception initially proposed by this Delegation will not be included in the PMCM.

Staff cost calculation

7 Countries out of 8 (Slovenian excluded) voted for the proposal made by the JTS.

Being this the third consultation on this issue (the previous two were made through written procedures n. 6/2011 and n. 8/2012), according to the Rules of Procedures of the JMC (Rule 6 – Decision Making), the decision is taken with 2/3 of the Participating Countries. Consequently the formula is modified according to the JTS proposal:

Gross salary

_____ X project worked days/hours
workable monthly days/hours

3.2 Project change FLA.

Taking into consideration that according to art. 12.2 of the General Conditions to the IPA Subsidy Contract, *the Lead Partner cannot in any case be replaced*, the Lead Partner of the project will be invited by the Managing Authority to maintain its role into the project as Lead Beneficiary.

In case it does not agree, the IPA Subsidy Contract will be immediately terminated by the Managing Authority.

As far as concerns expenditure already incurred by Final Beneficiaries and validated by FLCO, according to what ruled in the IPA Subsidy Contract, the Managing Authority shall not reimburse them since the project has not reached its outcomes.

Read and signed:

Managing Authority: _____

Italian delegation: _____



Croatian delegation: Dgepnj

Greek delegation: [Signature]

Albanian delegation: [Signature]

Montenegrin delegation: [Signature]

Bosnian delegation: Prof. dr. [Signature]

Serbian delegation: [Signature]

Slovenian delegation: [Signature]

Documento conforme all'originale
 composto da n. 3 fogli
 fasciate:
 L'Aquila, li 3/10/2012
 IL DIRIGENTE

[Signature]



Allegato 2 alle DET. 88/0427 del 31.07.2012

II Call for Proposals for Ordinary Projects
August 3rd – November 2nd 2011
Priority 2

2nd CALL FOR ORDINARY PROJECTS
PRIORITY 2

Project Code	Acronym	Lead Beneficiary	Country	Meas.	Score	Score 0-100	Budget	Total
2*ord./0048/0	INETCET	City of Venice	ITALY	2.2	92,231	81,25	2.732.541,40	2.732.541,40
2*ord./0128/0	LEGEND	Province of Ferrara	ITALY	2.3	90,130	79,00	3.085.540,00	5.818.081,40
2*ord./0085/0	AMF	Croatian forest research institute	CROATIA	2.2	89,763	79,00	1.675.220,00	7.493.301,40
2*ord./0174/0	Adrifort	Veneto Region - Department for International Relations	ITALY	2.2	88,849	78,00	2.285.752,00	9.779.053,40
2*ord./0033/0	RoofORock	Geological Survey of Slovenia	SLOVENIA	2.2	88,591	78,25	2.278.133,31	12.057.186,71
2*ord./0032/0	MUSEUMCULTOUR	Province of Ascoli Piceno	ITALY	2.4	88,265	77,00	2.261.729,90	14.318.916,61
2*ord./0236/0	ECOSEA	Veneto Region	ITALY	2.1	87,887	76,25	3.757.555,00	18.076.471,61
2*ord./0092/0	HAZADR	Apulia Region - Department of Civil Protection	ITALY	2.2	87,886	76,25	3.291.127,99	21.367.599,60
2*ord./0030/0	Adriacold	Trieste AREA Science Park Consortium	ITALY	2.3	87,220	77,25	2.635.000,00	24.002.599,60
2*ord./0037/0	EX.PO AUS	City of Dubrovnik	CROATIA	2.2	87,189	75,50	3.437.251,00	27.439.850,60
2*ord./0168/0	SEACARE	Municipality of Koper	SLOVENIA	2.1	86,886	76,25	4.942.776,00	32.382.626,60
2*ord./0161/0	ADRINFAIRS	Acqualagna Municipality	ITALY	2.4	86,409	75,25	1.960.000,00	34.342.626,60
2*ord./0006/0	ARCADRIA	DOPPS-BirdLife Slovenia	SLOVENIA	2.2	86,148	76,25	1.784.827,22	36.127.453,82
2*ord./0201/0	SUNRISE	Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia SCARL	ITALY	2.3	86,100	76,00	3.380.653,62	39.508.107,44
2*ord./0068/0	MANARA	G. d'Annunzio University of Chieti Pescara, Department of Geotechnology for Environment and	ITALY	2.2	85,966	78,50	2.644.886,04	42.152.993,48
2*ord./0064/0	RESC	Regional Development Agency of the Inner-Karst Region, Ltd.	SLOVENIA	2.3	85,747	75,00	2.698.150,00	44.851.143,48
2*ord./0137/0	TOURINADRI	Mountain Area Development Agency	ALBANIA	2.4	85,121	75,25	2.127.557,06	46.978.700,54
2*ord./0017/0	SAVE	Regional development agency of Split-Dalmatia County	CROATIA	2.2	85,199	73,50	2.088.584,38	49.067.284,92
2*ord./0049/0	ASTLNET	Department of Heritage, Arts and History (DHAIH). University of Salento (UNISAL)	ITALY	2.4	85,182	74,00	4.244.954,00	53.312.238,92
2*ord./0088/0	GAPAUQUA	University of L'Aquila	ITALY	2.1	84,034	76,25	1.260.000,00	54.572.238,92
2*ord./0170/0	TESS	University of Molise	ITALY	2.3	83,885	74,25	2.285.466,90	56.857.705,82
2*ord./0133/0	PINEA	Municipality of Cervia – Service for Planning and Maintenance of green areas and pinewoods	ITALY	2.2	83,580	72,00	2.335.143,00	59.192.848,82
2*ord./0118/0	ADRIENV	AGENCY FOR RURAL DEVELOPMENT OF ISTRIA LTD PAZIN	CROATIA	2.2	83,561	72,00	2.253.515,00	61.446.363,82
2*ord./0139/0	ADRIENERLOC	Local Action Group (LAG) Molise Verso il 2000	ITALY	2.3	83,560	73,00	1.470.528,40	62.916.892,22
2*ord./0154/0	VIVA TOURISM	Region of Istria	CROATIA	2.4	83,523	72,00	3.188.584,30	66.105.476,51
2*ord./0012/0	SPI.NAP II	DELTA 2000 Consortium Company with limited liability	ITALY	2.4	82,793	72,50	3.511.346,35	69.616.822,86
2*ord./0055/0	IANUS	CITY OF RIJEKA	CROATIA	2.2	82,729	72,50	2.987.511,16	72.604.334,02
2*ord./0102/0	ACULT	Central National Library of Montenegro "Djurđje Crnojević"	MONTENEGRO	2.2	82,389	73,00	3.117.669,80	75.722.003,82
2*ord./0093/0	BRAND	Region of Istria	CROATIA	2.4	82,318	72,25	3.481.757,11	79.203.760,93
2*ord./0038/0	HYPOGEA	Province of Teramo	ITALY	2.2	82,130	71,25	3.005.146,26	82.208.907,19
2*ord./0041/0	WINS	Giulianova Municipality	ITALY	2.2	82,083	73,75	1.335.000,00	83.543.907,19
2*ord./0066/0	RLMO.REG. ISTRIA	AGENCY FOR RURAL DEVELOPMENT OF ISTRIA LTD PAZIN	CROATIA	2.1	81,934	74,50	692.612,40	84.236.519,59
2*ord./0197/0	BySEAcle	San Bartolo Natural Regional Park	ITALY	2.4	81,529	71,25	2.804.646,80	87.041.166,39
2*ord./0126/0	Rad-CLIFF	Geological Survey of Slovenia	SLOVENIA	2.2	81,229	70,00	2.163.746,84	89.204.913,23



The Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)



II Call for Proposals for Ordinary Projects
August 3rd – November 2nd 2011
Priority 2

Project Code	Acronym	Lead Beneficiary	Country	Meas.	Score	Score 23-34	Budget	Total
2 ^{ord.} /O005/0	A.C.T.	Arco Adriatico Ionico Association	ITALY	2.4	80,771	71,25	2.167.953,43	91.372.866,66
2 ^{ord.} /O018/0	PROVABIO	Abruzzo Region	ITALY	2.2	80,598	70,50	2.208.315,41	93.581.182,07
2 ^{ord.} /O082/0	EE Adriatic	Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb	CROATIA	2.3	80,507	69,25	1.110.169,00	94.691.351,07
2 ^{ord.} /O230/0	ECO-NAUTICUS	Town Porec-Parzeno	CROATIA	2.1	80,416	68,50	2.452.349,02	97.143.700,09
2 ^{ord.} /O075/0	PRO POLIS	University of Primorska, Science and research centre Koper	SLOVENIA	2.2	80,318	68,75	2.063.002,31	99.206.702,40
2 ^{ord.} /O157/0	0-Waste	City of Mostar	BOSNIA-HERZEGOVINA	2.2	80,025	68,50	2.156.486,00	101.363.188,40
2 ^{ord.} /O125/0	HOSTING	Municipality of Shkodra	ALBANIA	2.4	79,319	69,00	2.339.500,00	103.702.688,40
2 ^{ord.} /O056/0	MERGE	National InterUniversity Consortium for Marine Sciences - CoNISMa	ITALY	2.1	79,155	69,50	3.910.978,47	107.613.666,88
2 ^{ord.} /O020/0	LD.I.Sy.R	Province of Campobasso	ITALY	2.4	77,649	60,25	1.576.356,50	109.190.023,38
2 ^{ord.} /O022/0	cbc	PRIMORJE-GORSKI KOTAR COUNTY	CROATIA	2.2	77,036	68,25	3.414.234,22	112.604.257,60
2 ^{ord.} /O135/0	MARE	CORILA	ITALY	2.1	76,924	67,50	2.545.969,37	115.150.226,97
2 ^{ord.} /O101/0	PEDA	Dubrovnik - Neretva County	CROATIA	2.2	75,224	65,00	1.269.780,00	116.420.006,97
2 ^{ord.} /O019/0	SUMAS-AD	Institute of Oceanography and Fisheries	CROATIA	2.2	74,960	67,25	1.992.887,18	118.412.894,14
2 ^{ord.} /O141/0	CHARM	MINISTRY OF CULTURAL HERITAGE - REGIONAL DIRECTORATE FOR CULTURAL AND LANDSCAPE	ITALY	2.2	74,278	63,25	1.993.000,00	120.405.894,14
2 ^{ord.} /O008/0	Secure Food	National Food Authority	ALBANIA	2.2	72,801	63,75	1.458.610,00	121.864.504,14
2 ^{ord.} /O084/0	TRADICTION	Province of Lecce	ITALY	2.2	72,280	63,25	1.570.000,00	123.434.504,14
2 ^{ord.} /O057/0	ACUBE	Emilia-Romagna Region – Directorate-General for Agriculture, Fishing Economy, Faunal-Hunting	ITALY	2.4	72,245	62,50	2.919.870,50	126.354.374,65
2 ^{ord.} /O186/0	NARWHAL	ARIF Puglia - Regional Agency for Irrigation and Forestry Activities of Puglia Region	ITALY	2.2	71,567	62,50	3.950.000,00	130.304.374,65
2 ^{ord.} /O146/0	BECRA	Laser Centre	ITALY	2.3	70,609	62,25	3.503.425,00	133.807.799,64
2 ^{ord.} /O212/0	S.T.H.A.R.	Province of Forli-Cesena	ITALY	2.4	70,566	61,25	3.426.500,05	137.234.299,70
2 ^{ord.} /O026/0	Music Lands	Acquacheta Romagna Toscana Mountain Community	ITALY	2.4	69,838	59,75	1.882.652,15	139.116.951,85
2 ^{ord.} /O053/0	PROFIG	University of Primorska, Science and research centre Koper	SLOVENIA	2.2	68,669	58,75	1.473.174,27	140.590.126,12
2 ^{ord.} /O094/0	AdriACT	Province of Macerata	ITALY	2.2	67,906	58,75	2.291.378,25	142.881.504,37
2 ^{ord.} /O149/0	PR.E.S.A.	Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Campobasso	ITALY	2.3	66,739	57,50	2.803.495,00	145.684.999,37
2 ^{ord.} /O007/0	Bench-TOUR	Municipality of Pozzuolo del Friuli	ITALY	2.4	65,677	56,50	4.992.183,17	150.677.182,54
2 ^{ord.} /O099/0	COOLCROSS	Regional Development Agency of Dubrovnik Neretva County, DUNEA I.I.c.	CROATIA	2.2	64,666	54,00	2.404.390,00	153.081.572,54
2 ^{ord.} /O076/0	ESTA	San Patignano Consortium, Social Cooperative	ITALY	2.4	64,319	56,50	4.487.632,10	157.569.204,64
2 ^{ord.} /O176/0	TSUNADRIA	National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics	ITALY	2.2	63,557	57,75	3.008.085,08	160.577.289,72
2 ^{ord.} /O234/0	BIOLNET	The Chamber of Commerce, Industry, Craft Trade and Agriculture of Bari	ITALY	2.2	61,294	51,75	3.400.000,00	163.977.289,72
2 ^{ord.} /O150/0	U-NET	Clivdale del Friuli Municipality	ITALY	2.4	58,150	47,25	1.476.950,00	165.454.239,72



Documento conforme all'originale
composto da n. 2 fogli
L'Acquisto, il 31/08/2012
IL DIR. ES



DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO ATTIVITA' INTERNAZIONALI

DETERMINAZIONE 31.07.2012, n. DA2/89:

Programma di Cooperazione Transfrontaliero IPA Adriatico. Pubblicazione graduatoria dei progetti approvati a valere sulla Priorità 3 del Programma Operativo per la II Call Progetti Ordinari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che alla Regione Abruzzo è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico (di seguito denominato "Programma") nell'ambito della Componente Transfrontaliera dello Strumento Finanziario IPA 2007-2013, che interessa le 7 Regioni Adriatiche Italiane (RAI), Abruzzo, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto ed alcuni territori degli Stati di Albania, Bosnia - Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia;

Richiamati:

- il Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (1), recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) 17 luglio 2006, n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA); Reg. (CE) 12 giugno 2007, n. 718/2007;
- il Regolamento (CE) 12 giugno 2007, n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA);
- il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e la Decisione C(2006) 117 della Commissione, del 24 gennaio 2006 (abrogata e sostituita dalla Decisione della Commis-

sione C (2007) 2034);

Dato atto dell'approvazione del Programma Operativo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico da parte della Commissione Europea, giusta comunicazione della relativa Decisione in data 25 marzo 2008 C(2008)1073 e successive modifiche del 30 giugno 2010 Decisione C (2010) 3780 e Decisione C (2011) 3696 del 18 maggio 2011

Dato atto che nella riunione del 8 luglio 2011 il Comitato Congiunto Direttivo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico ha provveduto ad approvare il testo definitivo dei bandi per la presentazione delle proposte progettuali a valere sui fondi del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico;

Considerato che i bandi per i Progetti ordinari del Programma IPA Adriatico, a valere rispettivamente sulle Priorità 1, 2 e 3 approvati con D.G.R. n° 494 del 18/07/2011, sono stati pubblicati sul *B.U.R.A. Speciale* n. 48 del 3 Agosto 2011;

Visto l'articolo 178, comma 1 bis del Regolamento (CE, Euratom) No. 2342/2002, "All'occorrenza, l'ordinatore competente divide la procedura in più fasi...", al fine di determinare quali proposte di progetti superano la prima fase di valutazione formale per accedere alla seconda fase del procedimento che riguarda la valutazione qualitativa; e allo stesso tempo consentire di informare, ai sensi dell'articolo 116, comma 3 del Regolamento (CE, Euratom) No. 1605/2002, i richiedenti la cui proposta sia stata respinta, l'Autorità di Gestione del Programma, in qualità di responsabile del procedimento, adotta un provvedimento amministrativo in cui si da evidenza dell'elenco delle proposte di progetti ricevuti con la specifica se sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione qualitativa o rigettati.

Considerato che l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico con determinazione n. DA2/33 del 4.4.2012 ha preso atto dell'approvazione, a conclusione della fase di valutazione formale, dell'elenco dei progetti relativi all'Asse Prioritario 1, 2 e 3 ammessi alla successiva fase di

valutazione qualitativa;

Considerato che l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico con determinazione n. DA2/54 del 25.5.2012 ha preso atto dell'approvazione, a conclusione della valutazione formale e a seguito delle verifiche sui progetti ammessi con riserva, della graduatoria finale dei progetti ammessi alla valutazione qualitativa per ciascuna delle tre priorità del 2° bando dei progetti ordinari del medesimo Programma;

Considerato che con determinazione n. DA2/67 del 14.6.2012 l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico ha preso atto della riammissione dei progetti riammissibili e non riammissibili alla valutazione qualitativa dei Progetti Ordinari del 2° bando – Priorità 1, 2 e 3;

Considerato che in data 26/07/2012 il Comitato Congiunto di Controllo del Programma in oggetto ha provveduto ad approvare, fra l'altro, la graduatoria dei Progetti finanziati e finanziabili a valere sulla Priorità 3 del citato Programma Operativo, come da verbale allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), trasmesso dal Segretariato Tecnico Congiunto con nota Prot. n. 942 del 30.07.2012 acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 30.07.2012 con Prot. n. RA/177137.

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione della predetta graduatoria allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 2) dei progetti finanziati a valere sulla Priorità 3 del predetto Programma Operativo - come previsto dall'art. 103 del citato Regolamento (CE) n. 718/2007;

Dato atto della pubblicazione della predetta graduatoria sul sito del Programma (www.adriaticipacbc.org) e della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), nelle more dell'espletamento da parte del Segretariato Tecnico Congiunto delle attività di verifica della documentazione amministrativa allegata alle proposte progettuali, prevista dal relativo bando;

Vista la L.R. n. 77/99

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) di prendere atto del verbale del 26/07/2012 del Comitato Congiunto di Controllo del Programma relativo, fra l'altro, all'approvazione della graduatoria dei Progetti finanziati e finanziabili a valere sulla Priorità 3 del Programma Operativo, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1);
- 2) di autorizzare l'Ufficio *B.U.R.A.* a pubblicare la graduatoria dei progetti approvati dal Comitato Congiunto di Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico a valere sulla Priorità 3 del Programma Operativo, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 2);
- 3) di pubblicare la graduatoria di cui al precedente punto 2) sul sito del Programma (www.adriaticipacbc.org) e della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Loretta Zuffada

Seguono Allegati



JOINT TECHNICAL SECRETARIAT

15

L'Aquila 30 luglio 2012

Prot. n. 942

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA SERVIZIO ATTIVITA' INTERNAZIONALI <i>Ufficio Cooperazione Internazionale</i>
30 LUG. 2012
Prot. RA <u>17783F</u>

Dirigente Servizio Attività Internazionali

Via Salaria Antica est, 27

67100 L'Aquila

Oggetto : Trasmissione copia verbale riunione JMC 26.07.2012 graduatoria per priorità dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del II call per progetti ordinari.


Si trasmette, per il seguito di competenza, copia del verbale della riunione del Comitato Congiunto di Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico, tenutasi a Trieste il giorno 26 luglio 2012, con il quale si approva la graduatoria per priorità (1-2-3) dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del II Call per Progetti Ordinari.

Cordialmente,

Caterina Pelliccione
Coordinatore JTS

Allegati:

1. Copia verbale
2. Graduatoria priorità 1
3. Graduatoria priorità 2
4. Graduatoria priorità 3



Documenti conforme all'originale
composti da n. 1 fogli
n. 1 fasciate.
L'Aquila, il 31/07/2012
IL DIRIGENTE [Signature]

Let's grow up together

IPA Adriatic CBC Programme

Via Salaria Antica Est 27, 67100 L'Aquila, Italy

Tel. +39 0862 411383; Fax: +39 0862 22520, e-mail: info@adriaticpacbc.org



The IPA Adriatic CBC Programme is co-financed by the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA)

Allegato alla Det 89/D42 del 3/10/2012



GIUNTA REGIONALE

IPA Adriatic CBC Programme Joint Monitoring Committee (JMC)
13th meeting – Trieste, 26 July 2012

JMC's DECISIONS

ITEM 1.2. Approval of the Minutes of the previous JMC Meeting (Rome, 29-30 March 2012)

The JMC approved the minute of the JMC meeting held in Rome on 29-30 March 2012 with the modifications requested by Ms. Corda and by the Slovenian and Bosnian Delegations.

ITEM 2. Quality Assessment II call ordinary projects

The JMC decides to finance the projects according to the three ranking lists presented by the JTS (one for each Priority) on the basis of the available budget allocated by the Call under each Priority.

Consequently:



- under Priority 1, 27.327.300,00 EUR were allocated by the Call, according to which the first 11 projects listed in the ranking list according to the score achieved are financed (thus up to project ADRIGOV - 184), for a total amount of 26.351.238,72 EUR;
- under Priority 2, 27.327.300,00 EUR were allocated by the Call, according to which the first 9 projects listed in the ranking list according to the score achieved are financed (thus up to project ADRIACOLD - 030), for a total amount of 24.002.599,60 EUR. Since for the project EXPO.AUS (037) a reduction by 112.550,60 EUR (only 3,27% of its total project budget) will not affect the project's capacity to reach its objectives, the JMC decides to require to this project such reduction. In case the project EXPO.AUS (code 037) agrees on reducing its budget by 112.550,60 EUR, it will be financed as well. In this case the total amount allocated for Priority 2 will be equal to 27.327.300,00 EUR.
- under Priority 3, 27.327.300,00 EUR were allocated by the Call, according to which the first 11 projects listed in the ranking list according to the score achieved are financed (thus up to project KHE-STO - 042), for a total amount of 25.861.154,89 EUR.

The total amount allocated for the three Priorities is equal to: 76.214.993,21 EUR (79.539.693,61 EUR in case also EXPO.AUS is financed too, according to the above mentioned conditions).

The three ranking lists will remain valid until 31.12.2013 and, in case additional funds will be available under the specific Priority, additional projects will be financed according to the score achieved.

The JTS shall verify for all the projects if there are cases similar to project @drikdab (code 193) – Priority 3 - where a Serbian partner's participation does not cover one of the field admitted by the Call. In this case, the JMC shall decide if to reject the whole project or to require the exclusion of the Serbian Final Beneficiary from the project partnership (§ 6 of the Call).

The three ranking lists are annexed to this decision.



ITEM 3.1. PMCM: General eligibility principles, staff cost calculation

General eligibility principles (shared costs)

After the explanations provided by the JTS, that any Programme rule will apply from the date of notification to the Final Beneficiaries (thus with the publication of the updated version on the Programme Management and Control Manual) and, consequently, any joint procurement implemented by Final Beneficiaries before that date will be considered eligible (and related expenditure too), the Croatian Delegation withdraw its proposal.

Consequently joint procurements among Final Beneficiaries belonging to the same Countries ARE NOT eligible and the exception initially proposed by this Delegation will not be included in the PMCM.

Staff cost calculation

7 Countries out of 8 (Slovenian excluded) voted for the proposal made by the JTS.

Being this the third consultation on this issue (the previous two were made through written procedures n. 6/2011 and n. 8/2012), according to the Rules of Procedures of the JMC (Rule 6 – Decision Making), the decision is taken with 2/3 of the Participating Countries. Consequently the formula is modified according to the JTS proposal:

Gross salary

X project worked days/hours

workable monthly days/hours

3.2 Project change FLA.

Taking into consideration that according to art. 12.2 of the General Conditions to the IPA Subsidy Contract, *the Lead Partner cannot in any case be replaced*, the Lead Partner of the project will be invited by the Managing Authority to maintain its role into the project as Lead Beneficiary.

In case it does not agree, the IPA Subsidy Contract will be immediately terminated by the Managing Authority.

As far as concerns expenditure already incurred by Final Beneficiaries and validated by FLCO, according to what ruled in the IPA Subsidy Contract, the Managing Authority shall not reimburse them since the project has not reached its outcomes.

Read and signed:

Managing Authority:

Italian delegation:



Croatian delegation: ogeani

Greek delegation: [Signature]

Albanian delegation: [Signature]

Montenegrin delegation: [Signature]

Bosnian delegation: Prof. dr. sc. M. Čabalo

Serbian delegation: [Signature]

Slovenian delegation: [Signature]



Documento abnorme all'originale
 n. ... 3 ...
 e n. ... 3 ... fasciate.
 L'Aquila, il 21/08/2012
 IL DIRIGENTE [Signature]

[Signature]

II Call for Proposals for Ordinary Projects
August 3rd - November 2nd 2011
Priority 3

Allegato 2 alla Det 89/2012 del 31/07/2012

2nd CALL FOR ORDINARY PROJECTS
PRIORITY 3

Project code	Acronym	Lead Beneficiary	Country	Meas.	Score	Score	Budget	Total
2 ^{ord.} /0060/0	Zero Waste	Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija	CROATIA	3.3	86,277	76,25	1.328.294,88	1.328.294,88
2 ^{ord.} /0131/0	TISAR	Marche Region	ITALY	3.2	85,563	74,75	2.272.710,00	3.601.004,88
2 ^{ord.} /0231/0	ADRIARadNet	CETEMPS Center of Excellence University of L'Aquila	ITALY	3.3	84,649	74,00	2.782.500,00	6.383.504,88
2 ^{ord.} /0039/0	ADRIATIC-ROUTE	REGION OF EPIRUS	GREECE	3.3	83,901	71,75	1.880.000,00	8.263.504,88
2 ^{ord.} /0123/0	CAN	Municipality Bovec	SLOVENIA	3.1	81,530	70,50	4.476.930,00	12.740.434,88
2 ^{ord.} /0221/0	arTVision	PUGLIA REGION. Area Policies for the Promotion of the Territory of Knowledge and Talent	ITALY	3.3	81,345	70,25	3.482.669,00	16.223.103,88
2 ^{ord.} /0021/0	ADRIAIR	Province of Forlì-Cesena	ITALY	3.1	78,662	68,00	1.595.051,00	17.818.154,88
2 ^{ord.} /0086/0	INTERMODAL	Conerobus - Public Company for Inter-Municipal Mobility	ITALY	3.2	77,068	66,00	2.000.000,01	19.818.154,89
2 ^{ord.} /0070/0	INTERMODADRIA	Marche region, P.F. Main Communication Infrastructures and mobility	ITALY	3.2	75,602	64,50	2.508.000,00	22.326.154,89
2 ^{ord.} /0226/0	SPEEDY	Region of Abruzzo - Directorate for Bureau Affairs, Legislative and EC Policies, External Affairs, Energy	ITALY	3.3	75,025	65,75	2.535.000,00	24.861.154,89
2 ^{ord.} /0042/0	KHE-STO	University of L'Aquila	ITALY	3.2	73,744	62,75	1.000.000,00	25.861.154,89
2 ^{ord.} /0193/0	@driKlab	Polytechnic University of Marche	ITALY	3.3	70,565	59,75	2.674.563,20	28.535.718,09
2 ^{ord.} /0192/0	EAGLE	Municipality of Nikšić	MONTENEGRO	3.3	69,663	60,50	1.377.700,00	29.913.418,09
2 ^{ord.} /0155/0	SIMT	Province of Gorizia	ITALY	3.3	67,354	58,75	3.121.969,00	33.035.387,09



Documento conforme all'originale
composto da n. 4 fasciate.
L'Aquila, li 21/07/2012
IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]



The Programme is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE 01.08.2012, n. DC19/159:

L.R. 30/4/2009, n. 6, art. 29 – Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del Bilancio Regionale per la Provincia di CHIETI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 29 della L.R. 30/4/2009, n. 6 (Finanziaria Regionale 2009), che prevede la revoca di diritto dei finanziamenti non utilizzati, in tutto o in parte, quando:

- a) siano trascorsi cinque anni dalla data del finanziamento e i soggetti beneficiari non abbiano mai utilizzato i relativi fondi;
- b) siano trascorsi cinque anni dalla data di ultima erogazione di quota parte del finanziamento e i soggetti beneficiari non abbiano richiesto l'utilizzo della restante parte all'istituto finanziario mutuante;

Considerato che il Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, a seguito di una ricognizione generale sulla sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dei finanziamenti regionali, ha riscontrato che, nell'utilizzo dei mutui di cui al prospetto allegato A), ricorrono le fattispecie delineate dalla citata disposizione normativa;

Esaminate le comunicazioni del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, nelle quali si fa invito alla Direzione competente di provvedere, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, alla revoca dei finanziamenti inutilizzati ed alla conseguente estinzione, parziale o totale, dei mutui e prestiti assunti dalla Regione ed al contestuale recupero delle somme disponibili, in attuazione del citato art. 29 della L.R. n. 6/2009;

Preso atto che l'Ufficio regionale "Opere Pubbliche" ha regolarmente comunicato ai medesimi Enti l'avvio dei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di revoca, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. 241/90 e s.m.i.;

Constatato che, in ordine alle inadempienze contestate, taluni dei beneficiari non hanno

presentato alcun riscontro né controdeduzioni, mentre altri hanno fornito al riguardo documentazione ritenuta inidonea per il mantenimento del contributo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca totale/parziale dei finanziamenti, con estinzione totale/parziale dei mutui inseriti nel prospetto allegato A) del presente provvedimento;

Considerato che, in ragione delle suddette motivazioni, la Regione Abruzzo, qualora se ne verificano i presupposti, provvederà al recupero delle somme che non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;

Vista la L. R. n. 3 del 25/03/2002 recante "Regolamento contabile della Regione Abruzzo";

Vista la L. R. n. 77 del 14/09/1999;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

- di procedere – ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.R. n. 6/2009 - alla revoca totale/parziale dei finanziamenti, con estinzione totale/parziale dei relativi mutui, come riportato nel prospetto allegato "A" del presente provvedimento;
- di dare atto che la Regione Abruzzo, qualora se ne verificano i presupposti, provvederà al recupero delle somme che, non utilizzate dagli Enti, sono state indebitamente corrisposte agli istituti finanziari mutuanti;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per gli adempimenti consequenziali;
- di dare atto che
 - si dispone la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
 - gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*;
 - contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* o, in alterna-

tiva, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

**IL DIRIGENTE
Vacante**

**IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Pierluigi Caputi**

Segue Allegato

ALLEGATO "A" alla Determina n.DC19/ 159 del 01/08/2012 L.R. 30/04/2009, n.6, art 29 -
Revoca totale/parziale di finanziamenti a carico del bilancio regionale per la Provincia di Chieti.

N.	POSIZIONE MUTUO	ENTE BENEFICIARIO	NORMA DI CONTRIBUTO	VALORE NOMINALE del MUTUO €	IMPORTO EROGATO (Utilizzato dall'Ente) €	NOTA AVVIO PROCEDURA REVOCA	
						N.	DEL
1	0691376	COMUNE DI ARCHI	L 589/49 art 3	8.186,01	7.559,65	188508	15/09/2011
2	3049870	COMUNE DI BUCCHIANICO	L 589/49 art 3	4.092,96	3.991,84	124861	30/05/2012
3	3057824	COMUNE DI BUCCHIANICO	L 589/49 art 10	6.139,44	5.783,56	124856	30/05/2012
4	3047613	COMUNE DI CASACANDITELLA	L184/53 art 2	8.186,00	7.135,54	124869	30/05/2012
5	3045646	COMUNE DI CASALBORDINO	L184/53 art 2	13.643,27	13.355,39	110502	14/05/2012
6	3047221	COMUNE DI CASALINCONTRADA	L 184/53 art 2	10.914,57	10.086,01	104257	07/05/2012
7	3039014	COMUNE DI CASOLI	L 5489/49 art 3	10914,57	10461,71	257741	13/12/2011
8	3047116	COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO	L184/53 art 2	13.643,27	12.855,25	110496	14/05/2012
9	3044556	COMUNE DI COLLEDIMACINE	L 589/49 art 10	4.911,55	4.546,97	966979	15/03/2012
10	3023162	COMUNE DI CRECCHIO	L 589/49 art 10	4.911,55	4.722,65	220282	27/10/2011
11	3048755	COMUNE DI DOGLIOLA	L 589 art 3	3.820,13	3.645,85	124894	30/05/2012
12	4437650	COMUNE DI FRAINE	L R 73/2000	42.021,76	41.489,89	124898	30/05/2012
13	3056583	COMUNE DI FRISA	L589 art 3	8.186,00	6.219,22	124903	30/05/2012
14	4385271	COMUNE DI GAMBERALE	L R 73/2000	40.929,19	39.058,32	110475	14/05/2012
15	3046616	COMUNE DI ORSOGNA	L 589/49 art 3	10.914,57	10.630,21	104247	07/05/2012
16	3040987	COMUNE DI PALENA	L 589/49 art 3	8.186,00	7.805,02	58704	15/03/2012
17	4385249	COMUNE DI ROIO DEL SANGRO	L R 73/2000	39.971,93	39.838,78	110486	14/05/2012
18	4405502	COMUNE DI ROSELLO	L R 73/2000	38.724,20	38.458,00	110465	14/05/2012
19	3044738	COMUNE DI SANT EUSANIO DEL SANGRO	L 589/49 art 10	2.455,79	2.335,69	58735	15/03/2012
20	3044740	COMUNE DI SANT EUSANIO DEL SANGRO	L 184/53 art 2	8.186,00	7.498,60	58726	15/03/2012
21	3041412	COMUNE DI SCERNI	L 5489/49 art 3	9.550,34	7.743,25	58721	15/03/2012
22	3054787	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	L 589/49 art3	13.564,76	13.521,39	124911	30/05/2011
23	3048703	COMUNE DI VILLALFONSINA	L 184/53 art 6	1.637,19	1.571,49	124914	30/05/2012

**DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE 01.08.2012, n. DC19/160:

Revoca di contributi regionali concessi ai sensi delle L L.RR.: - n. 6 del 8.2.2005, art. 252 alleg. 7 e s.m.i , - n. 7 del 17/04/2003 art. 39 alleg. sub a) 2, - n. 46 del 31/12/2005 e n. 29, del 25/08/2006 e recupero delle somme ai sensi dell' art. 30 della L.R. n. 6 del 30/4/2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso

- che L L.RR.: - n. 6 del 8.2.2005, art. 252 alleg. 7 e s.m.i., - n. 7 del 17/04/2003 art. 39 alleg. sub a) 2 - n. 46 del 31/12/2005 e n. 29, del 25/08/2006 concedevano a Enti diversi dei contributi per la realizzazione di opere ed infrastrutture;
- che la Regione Abruzzo, dopo la comunica-

zione agli interessati della concessione dei contributi, assegnava il termine perentorio di due anni, a pena di decadenza, per la ultimazione dei lavori.

Vista la L.R. 30/4/2009, n. 6 (Finanziaria Regionale 2009), che all'art. 30 prevede la revoca dei contributi regionali qualora siano trascorsi inutilmente i termini indicati nell'atto di concessione ed i beneficiari non abbiano utilizzato, in tutto o in parte, i relativi fondi;

Considerato :

- che in sede di istruttoria, il competente Servizio/Ufficio ha notificato ai beneficiari l'avvio del procedimento di revoca;
- che per una parte dei beneficiari le richieste di documentazione sono rimaste inevase mentre per altri intestatari è stata fornita della documentazione insufficiente per dimostrare il mantenimento del contributo;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla revoca delle somme impegnate come da prospetto sotto riportato:

CONTRIBUTI ASSEGNATI CON:					
L.R.8.2.2005 n.6, art.252 allegato 7e s.m.i					
<i>Prov</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>INTERVENTO</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ATTO DI IMPEGNO</i>
CH	Comune di FALLO	Opere Pubbliche	€ 20.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
CH	Comune di LETTOMANOPPELLO	Arredo Urbano	€ 5.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
CH	Comune di ORTONA	Stampa volume Ortona Città S.Tommaso	€ 10.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
CH	Comune di VASTO	Acquisto cinema teatro Globo	€ 300.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
PE	FONDAZIONE PAOLO VI	-----	€ 10.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
PE	Provincia di PESCARA	Raccordo unico con la strada provinciale degli incroci delle comunali di Villa Cipressi e Cantine	€ 30.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
LR 17/04/2003 N.7 ART.39 alleg. sub a) 2					
TE	ATRI	Opere di salvaguardia ambientale	€ 20.000,00	152300	DC6/201 del 16/07/2003

LR 31/12/2005 N.46 E LR25/08/2006 N.29					
CH	PRETORO	Opere di investimento	€ 12.000,00	152302	DC6/318 del 19/10/2006
TE	MARTINSICURO	Monumento ai caduti	€ 15.000,00	152302	DC6/318 del 19/10/2006

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

- di procedere – ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della L.R. n. 6/2009 - alla revoca totale dei contributi accordati agli Enti come risulta dalla seguente tabella :

CONTRIBUTI ASSEGNATI CON:					
L.R.8.2.2005 n.6, art.252 allegato 7e s.m.i					
Prov	BENEFICIARIO	INTERVENTO	IMPORTO	CAPITOLO	ATTO DI IMPEGNO
CH	Comune di FALLO	Opere Pubbliche	€ 20.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
CH	Comune di LETTOMA-NOPPELLO	Arredo Urbano	€ 5.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
CH	Comune di ORTONA	Stampa volume Ortona Città S, Tommaso	€ 10.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
CH	Comune di VASTO	Acquisto cinema teatro Globo	€ 300.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
PE	FONDAZIONE PAOLO VI	-----	€ 10.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
PE	Provincia di PESCARA	Raccordo unico con la strada provinciale degli incroci delle comunali di Villa Cipressi e Cantine	€ 30.000,00	152300	DC6/290 del 23.11.2005
LR 17/04/2003 N.7 ART.39 alleg. sub a) 2					
TE	ATRI	Opere di salvaguardia ambientale	€ 20.000,00	152300	DC6/201 del 16/07/2003
LR 31/12/2005 N.46 E LR25/08/2006 N.29					
CH	PRETORO	Opere di investimento	€ 12.000,00	152302	DC6/318 del 19/10/2006
TE	MARTINSICURO	Monumento ai caduti	€ 15.000,00	152302	DC6/318 del 19/10/2006

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per gli adempimenti consequenziali;
- di dare atto che

- si dispone la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
- gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*;

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Pierluigi Caputi

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO
INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO TECNICO REGIONALE dei LL. PP.

DETERMINAZIONE 01.08.2012, n. DC17/28:

Lavori di “ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” - in località Manoppello Scalo (PE). Project Financing per l’attuazione delle previsioni del DocUP Abruzzo 2000-2006 Asse 1. Determina di pagamento saldo, artt. 20 e 26 del D.P.R. 8

giugno 2001 n. 327.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano

1. Per le opere di “ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” - in località Manoppello Scalo (PE) - Project Financing per l’attuazione delle previsioni del DocUP Abruzzo 2000-2006 Asse 1” - sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è fatto obbligo al Servizio Infrastrutture viarie, Intermodalità e Logistica della Direzione Regionale Trasporti, di disporre il pagamento delle indennità accettate con le maggiorazioni di legge, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione degli immobili, così come individuati nei “tipi di frazionamento” di cui in premessa, derivati dai piani particellari allegati alla determina n.DC6 Espr. 239 del 12.02.2009, come di seguito specificato:

N	Ditta Catastale	Codice Fiscale/ P. IVA	Indennità magg. del 10% art. 45 c. 2 lett. a) DPR 327/01	Acconto corrisposto	Saldo da corrispondere	Saldo sogg. a Ritenuta fiscale Art. 35 DPR 327/01
1	Breda Lea nata a Manoppello il 27/03/1936,	BRD LEA 36C67 E892S	€4.537,50	€3.542,88	€994,62	
2	Breda Nicola nato a Manoppello il 14/02/1931	BRD NCL 31B14 E892E	€6.105,66	€4.065,60	€2.040,06	
3	Breda Luciana nata il 19/07/1959 e Odoardi Antonetta nata il 16/11/1932	BRD LCN 59L59 E892M DRD NNT 32S56 A120X	€4.573,80	€3.659,04	€914,76	
4	Blasioli Maria Anna nata a Manoppello il 28/11/1938	BLS MNN 38S68 E892B	€3.557,40	€3.548,69	€8,71	
5	Blasioli Anna Maria nata il 20/01/1954	BLS NMR 54°60 E892D	€1.540,00	€1.514,00	€26,00	
6	Barbuscia s.r.l. con sede in Pescara	0188 6950 680	€1.402,50	€1.122,00	€280,50	

7	D'Emilio Giuseppina nata il 04/01/1960 a Manoppello (PE)	DML GPP 60A44 E892J	€1.540,00	€1.232,00		€308,00
8	Di Donato Claudia e Di Donato Gianluca nato il 09/08/1969	DDN CLD 65M68 C632X DDN GLC 69M09 C632A	€2.970,00	€2.464,00		€506,00
9	Di Donato Claudia e Di Donato Gianluca nato il 09/08/1969	DDN CLD 65M68 C632X DDN GLC 69M09 C632A	€5.984,00	€4.928,00		€1.056,00
10	Ciammaichella Rosa Del Rosso Paola Enrichetta	CMM RSO 29M45 E892I DLR PNR 59M71 C632U	€162.712,00	€133.232,00		€29.480,00
11	Napoleone Fiora nata il 01/01/1936	NPL FRI 36A41 E892L	€20.945,10	€16.785,12	€4.159,98	
12	Nubile Ernesto nato a Turrialignani (PE) il 16/07/1928	NBL RST 28L16 L475Q	€17.772,48	€14.583,89	€3.188,59	
			€70.400,00	€56.320,00		€14.080,00

- Il competente Servizio Ragioneria provvederà a calcolare ed applicare la ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 35 del citato DPR 327/01;
- Le somme sopra citate, riferite all'indennità di esproprio, non comprendono i rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 40 comma 5 del citato DPR 327/2001.
- La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata;
- Le eventuali ulteriori somme da corrispondere a titolo di indennità di esproprio, nonché ogni altra somma, onere o spesa, comunque denominati, saranno erogati a cura e spese della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità – Servizio Infrastrutture viarie, Intermodalità e Logistica previo conguaglio con le somme già depositate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Vittorio Di Biase

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E
DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 30.07.2012, n. DH32/27:
P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 3.3 "Porti, Luoghi di sbarco e Ripari da pesca"- Concessione contributo al Comune di Ortona- Codice progetto 02/PP/11.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (di seguito "regolamento FEP"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006;
- il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il Programma Opera-

- tivo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito "PO");
- la Decisione della Commissione Europea C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Programma Operativo nazionale;
 - l'Accordo Multiregionale, di seguito "A.M.", approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O., e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi cofinanziati dal F.E.P, che ha tra l'altro destinato all'Abruzzo il contributo pubblico complessivo di € 13.805.704,00 articolandolo tra i cinque Assi prioritari d'intervento;
 - la Convenzione per la disciplina del rapporto tra l'Autorità di Gestione ed il Referente regionale per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo sottoscritta in data 2/3/2010;
 - le Linee guida Operative per l'attuazione degli interventi di cui al P.O.-F.E.P.2007/2013 approvate con Determinazione dirigenziale DH8/32 del 29/10/2009;
 - il Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Autorità di Gestione, adottato con Decreto direttoriale n. 13 del 21/04/2010;
 - il Manuale operativo dell'Organismo Intermedio dell'autorità di Gestione Regione Abruzzo approvato con Determinazione dirigenziale DH21/48 del 29/11/2010;
 - la Deliberazione G.R. n° 62 del 31/01/2011 che ha definito la riorganizzazione della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, riallocando sul Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica tutte le competenze inerenti il P.O. FEP 2007/2013, compresa la funzione di Referente regionale dell'AdG nazionale del Programma, già collocate in capo al precedente Servizio Attività ittiche e zootecniche;

Dato atto che, previo Avviso a mezzo stampa, sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ in data 11/01/2011 è stato pubblicato l'Avviso che fissa i criteri per l'acquisizione e la selezione delle domande di finanziamento relativamente alla Misura 3.3 "Porti, Luoghi di sbarco e Ripari da pesca";

Tenuto conto che in relazione al predetto Avviso, il Comune di Ortona ha richiesto il contributo di €1.471.124,00 pari al 100% della spesa progettuale, IVA esclusa, per la realizzazione del Progetto denominato: "Opere di ammodernamento e ristrutturazione del mercato ittico, ristrutturazione e ammodernamento di banchine esistenti finalizzato al miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle aree portuali destinate agli operatori della pesca", codice identificativo 02/PP/11;

Viste le graduatorie formulate all'esito della valutazione delle Istanze prodotte, approvate con Determinazione DH32/08 del 01/03/2012;

Rilevato che il Progetto presentato dal Comune di Ortona è collocato al 2° posto della graduatoria di merito dei progetti idonei, con punti 32,50;

Considerato che le risorse disponibili per il predetto Avviso ammontano complessivamente ad € 2.227.162 ripartite al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale;

Dato Atto che il Comune di Ortona ha trasmesso nei termini stabiliti con nota n. 474777 del 1/3/2012, come successivamente prorogati con nota n. 85880 del 13/04/2012, il Progetto esecutivo propedeutico alla emanazione di provvedimento di concessione;

Richiamata la propria nota n. 125296 del 30/05/2012 con la quale è stata richiesta al Comune di Ortona la trasmissione delle autorizzazioni necessarie ai fini degli interventi, non ancora prodotte (Nulla-Osta ambientale e Concessione demaniale della Capitaneria di Porto di Ortona) o, in mancanza, copia delle richieste a tal fine inviate agli Enti competenti;

Dato atto che il Comune di Ortona ha trasmesso copia delle istanze inoltrate agli Enti competenti, non essendo ancora stati rilasciati i

relativi atti autorizzatori;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di emanare il provvedimento di concessione del contributo in ragione dell'esigenza di avanzamento del Programma Operativo FEP 2007/2013-Regione Abruzzo, in modo da consentire all'Amministrazione comunale una tempistica adeguata all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica, subordinando l'erogazione dei pagamenti alla preventiva trasmissione delle autorizzazioni non ancora prodotte;

Vista la nota in data odierna prot. RA176872 con la quale il Responsabile dell'AdG ha appor-

tato modifiche al Manuale Operativo dell'O.I. Regione Abruzzo in relazione all'acquisizione del DURC;

Rilevato che in sede di istruttoria tecnica la spesa progettuale ammessa è stato rideterminata in € 1.051.159,62 come risulta dalla Check list istruttoria unita al presente provvedimento come Allegato a);

Ritenuto che, in relazione alla posizione di graduatoria e alle disponibilità finanziarie, sussistono le condizioni per concedere il contributo di € 1.051.159,62, IVA esclusa, finalizzato alla realizzazione del progetto de quo, con le modalità appresso specificate:

Contributo concesso IVA esclusa	Riparto quote cofinanziamento		
	Quota a carico del FEP (50%)	Quota a carico dello STATO (40%)	Quota a carico della REGIONE (10%)
€1.051.159,62	€525.579,81	€420.463,85	€105.115,96

Ritenuto di rinviare a successivi atti l'impegno e la liquidazione e il pagamento del contributo in parola, previa verifica in loco finalizzata all'accertamento del completamento degli interventi secondo le proposizioni progettuali;

Vista la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) di concedere al Comune di Ortona, Partita IVA/ C.F. 00149620692, in relazione alla graduatoria dei progetti idonei della Misura 3.3 approvata con Determinazione DH32/08 del 01/03/2012, il contributo pubblico totale di € 1.051.159,62 pari al 100% della spesa complessiva ammessa, IVA esclusa, per la realizzazione degli interventi previsti nel Progetto identificato dal codice 02/PP/11;
- 2) di precisare che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
- 3) di stabilire che entro il termine di 30 giorni

dal ricevimento del presente provvedimento, il Comune di Ortona trasmetta al Servizio autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante la regolarità contributiva;

- 4) di rinviare a distinti provvedimenti l'impegno e la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione;
- 5) di stabilire che all'erogazione dei pagamenti si proceda previa acquisizione delle autorizzazioni non ancora prodotte e del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 6) di rammentare che nello svolgimento del rapporto con il Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia ittica, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 17 dell'Avviso relativo alla Misura 3.3;
- 7) di rammentare, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 19 dell'Avviso;
- 8) di rimettere copia del presente provvedimento al Comune di Ortona;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente Atto sul *B.U.R.A.* e sul sito internet

www.regione.abruzzo.it/pesca/;

- 10) di aggiornare l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico" mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

Segue Allegato

Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
Ufficio Politiche ittiche comunitarie

Allegato a): Check list istruttoria Progetto codice 02/PP/1: dettaglio costi ammessi

Num. ord. Comp. Metr.	CATEGORIE DI SPESA	COSTI IN PROGETTO	SUBTOTALI COSTI IN PROGETTO	COSTI AMMESSI	SUBTOTALI COSTI AMMESSI	MOTIVAZIONE INAMMISSILITA' DEI COSTI
	Lavori a misura					
1	rimozione infissi	€ 62,35		€ 62,35		
2	demolizione tramezzi	€ 130,66		€ 130,66		
3	muratura	€ 291,70		€ 291,70		
4	intonaco	€ 676,90		€ 676,90		
5	tinteggiatura	€ 3.455,00		€ 3.455,00		
6	infisso	€ 1.332,07		€ 1.332,07		
7	demolizione pavimenti	€ 1.308,00		€ 1.308,00		
8	rivestimento	€ 4.498,00		€ 4.498,00		
9	battiscopa	€ 608,00		€ 608,00		
10	demolizione	€ 866,81		€ 866,81		
11	demolizione	€ 1.155,53		€ 1.155,53		
12	conglomerato	€ 732,35		€ 732,35		
13	rete elettrosaldata	€ 735,16		€ 735,16		
14	massetto	€ 299,54		€ 299,54		
15	pavimento	€ 5.610,44		€ 5.610,44		
16	battiscopa	€ 86,46		€ 86,46		
17	copertura canalina	€ 2.400,00		€ 2.400,00		
18	estintore	€ 403,62		€ 403,62		
19	cartellonistica	€ 40,90		€ 40,90		
20	cartellonistica	€ 29,10		€ 29,10		
21	copertura	€ 7.129,50		€ 0,00		non ammissibili spese manutenzione ordinaria
22	copertura	€ 11.623,50		€ 0,00		non ammissibili spese manutenzione ordinaria
23	copertura	€ 8.064,00		€ 0,00		non ammissibili spese manutenzione ordinaria
24	copertura	€ 33.471,90		€ 0,00		non ammissibili spese manutenzione ordinaria
25	videosorveglianza molo	€ 6.860,00		€ 6.860,00		
26	videosorveglianza molo	€ 1.505,00		€ 1.505,00		
27	videosorveglianza molo	€ 2.884,00		€ 2.884,00		
28	videosorveglianza molo	€ 3.467,97		€ 3.467,97		
29	videosorveglianza molo	€ 10.325,12		€ 10.325,12		
30	videosorveglianza molo	€ 3.634,68		€ 3.634,68		
31	videosorveglianza molo	€ 1.286,47		€ 1.286,47		
32	videosorveglianza molo	€ 2.986,80		€ 2.986,80		
33	videosorveglianza molo	€ 2.999,16		€ 2.999,16		
34	videosorveglianza molo	€ 2.837,76		€ 2.837,76		
35	videosorveglianza molo	€ 2.528,00		€ 2.528,00		
36	videosorveglianza molo	€ 5.898,96		€ 5.898,96		
37	videosorveglianza molo	€ 353,00		€ 353,00		

Ufficio Politiche ittiche Comunitarie

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
 Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
 Ufficio Politiche ittiche comunitarie

Allegato a): Check list istruttoria Progetto codice 02/PP/1: dettaglio costi ammessi

Num. ord. Comp. Metr.	CATEGORIE DI SPESA	COSTI IN PROGETTO	SUBTOTALI COSTI IN PROGETTO	COSTI AMMESSI	SUBTOTALI COSTI AMMESSI	MOTIVAZIONE INAMMISSILITA' DEI COSTI
38	videosorveglianza molo	€ 997,24		€ 997,24		
39	videosorveglianza molo	€ 2.368,00		€ 2.368,00		
40	videosorveglianza molo	€ 763,03		€ 763,03		
41	videosorveglianza molo	€ 3.311,65		€ 3.311,65		
42	videosorveglianza molo	€ 20,00		€ 20,00		
43	rimozione bitte	€ 900,00		€ 900,00		
44	rimozione parabordi	€ 5.939,20		€ 5.939,20		
45	rimozione di strutture in ferro pulizia e ricollocazione	€ 2.100,00		€ 0,00		non ammissibili spese manutenzione ordinaria
46	demolizione	€ 1.743,80		€ 1.743,80		
47	trasporto a rifiuto	€ 6.660,00		€ 6.660,00		
48	casseforme	€ 1.162,50		€ 1.162,50		
49	conglomerato	€ 2.366,75		€ 2.366,75		
50	paraspigoli	€ 112.500,00		€ 112.500,00		
51	manutenzione angolari in acciaio	€ 26.000,00		€ 0,00		non ammissibili spese manutenzione ordinaria
52	bitte	€ 20.534,70		€ 20.534,70		
53	conglomerato bituminoso	€ 25.160,24		€ 25.160,24		
54	parabordi	€ 47.275,65		€ 47.275,65		
55	parabordi	€ 24.385,60		€ 24.385,60		
56	spazzatrice elettrica	€ 7.890,00		€ 7.890,00		
57	transpallet	€ 1.559,00		€ 1.559,00		
58	carrello elettrico	€ 29.375,00		€ 29.375,00		
59	vasca per lavaggio cassette	€ 1.300,00		€ 1.300,00		
60	idropulitrice	€ 2.150,00		€ 2.150,00		
61	mezzo termico non targato	€ 41.960,00		€ 41.960,00		
	totale lavori a misura		€ 501.000,77		€ 412.611,87	
	lavori a corpo:					
62	ripristino impianti frigo	€ 3.100,00		€ 0,00		non ammissibili spese manutenzione ordinaria
63	pontile galleggiante	€ 105.000,00		€ 105.000,00		
	totale lavori a corpo		€ 108.100,00		€ 105.000,00	
	forniture					
64	asta elettronica	€ 183.415,00		€ 183.415,00		
65	asta telematica	€ 67.907,00		€ 67.907,00		
66	controllo prelevamento ghiaccio	€ 33.672,00		€ 33.672,00		
67	produttore di ghiaccio	€ 160.530,00		€ 160.530,00		
	totale forniture		€ 445.524,00		€ 445.524,00	
	oneri sicurezza					
		€ 10.160,07		€ 10.160,07		
	totale oneri sicurezza		€ 10.160,07		€ 10.160,07	
	spese generali					
		€ 87.792,00		€ 77.863,68		spese generali ammissibili nel limite max del 8%
	totale spese generali		€ 87.792,00		€ 77.863,68	
	Totale spesa progettuale		€ 1.152.576,84		€ 1.051.159,62	

Pescara li

Ufficio Politiche Comunitarie
2 di 2

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E
DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
COMUNITARIA ED ECONOMIA ITTICA*

DETERMINAZIONE 30.07.2012, n. DH32/28:

P.O. F.E.P. 2007/2013 - Misura 3.3 "Porti, Luoghi di sbarco e Ripari da pesca" - Concessione contributo al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese - CO.A.S.I.V.- Codice progetto 03/PP/11.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (di seguito "regolamento FEP"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 223 del 15/08/2006;
- il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- la Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 (di seguito "PO");
- la Decisione della Commissione Europea C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Programma Operativo nazionale;
- l'Accordo Multiregionale, di seguito "A.M.", approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 18 settembre 2008, finalizzato all'attuazione coordinata tra l'Amministrazione centrale, Autorità di Gestione (AdG) del P.O., e le Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi (O.I.), degli interventi cofinanziati dal F.E.P., che ha tra l'altro destinato all'Abruzzo il contributo pubblico complessivo di €

13.805.704,00 articolandolo tra i cinque Assi prioritari d'intervento;

- la Convenzione per la disciplina del rapporto tra l'Autorità di Gestione ed il Referente regionale per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo sottoscritta in data 2/3/2010;
- le Linee guida Operative per l'attuazione degli interventi di cui al P.O.-F.E.P.2007/2013 approvate con Determinazione dirigenziale DH8/32 del 29/10/2009;
- il Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Autorità di Gestione, adottato con Decreto direttoriale n. 13 del 21/04/2010;
- il Manuale operativo dell'Organismo Intermedio dell'autorità di Gestione Regione Abruzzo approvato con Determinazione dirigenziale DH21/48 del 29/11/2010;
- la Deliberazione G.R. n° 62 del 31/01/2011 che ha definito la riorganizzazione della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, riallocando sul Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia Ittica tutte le competenze inerenti il P.O. FEP 2007/2013, compresa la funzione di Referente regionale dell'AdG nazionale del Programma, già collocate in capo al precedente Servizio Attività ittiche e zootecniche;

Dato atto che, previo Avviso a mezzo stampa, sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca/ in data 11/01/2011 è stato pubblicato l'Avviso che fissa i criteri per l'acquisizione e la selezione delle domande di finanziamento relativamente alla Misura 3.3 "Porti, Luoghi di sbarco e Ripari da pesca";

Tenuto conto che in relazione al predetto Avviso, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese - CO.A.S.I.V. ha richiesto il contributo di € 550.220,25 pari al 100% della spesa progettuale, IVA esclusa, per la realizzazione del Progetto denominato: "Completamento messa in sicurezza del Molo di Levante ed ammodernamento del mercato ittico", codice identificativo 03/PP/11;

Viste le graduatorie formulate all'esito della

valutazione delle Istanze prodotte, approvate con Determinazione DH32/08 del 01/03/2012;

Rilevato che il Progetto presentato dal CO.A.S.I.V. è collocato al 1° posto della graduatoria di merito dei progetti idonei, con punti 35,00;

Considerato che le risorse disponibili per il predetto Avviso ammontano complessivamente ad € 2.227.162 ripartite al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale;

Richiamate le proprie note n. 47475 del 01/03/2012 e n. 125293 del 30/05/2012 con le quali sono stati richiesti al CO.A.S.I.V. i chiarimenti necessari ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione;

Vista la nota n. 001397 del 15/06/2012 con la quale il CO.A.S.I.V., nel comunicare l'impossibilità di assicurare un'adeguata localizzazione dell'asta telematica inclusa tra gli interventi da finanziare, ha rimesso al Servizio ogni conseguente determinazione in merito alla ride-

terminazione dell'importo ammissibile a finanziamento;

Ritenuto di rideterminare l'importo progettuale ammissibile prescindendo dalle spese relative all'asta telematica;

Ritenuto per quanto sin qui esposto, di rideeterminare la spesa progettuale ammessa in € 448.840,67 come risulta dalla Check list istruttoria unita al presente provvedimento come Allegato a);

Vista la nota in data odierna prot. RA176872 con la quale il Responsabile dell'AdG ha approntato modifiche al Manuale Operativo dell'O.I. Regione Abruzzo in relazione all'acquisizione del DURC;

Rilevato che, in relazione alla posizione di graduatoria e alle disponibilità finanziarie, sussistono le condizioni per concedere il contributo di € 448.840,67, IVA esclusa, finalizzato alla realizzazione del progetto de quo, con le modalità appresso specificate:

Contributo concesso IVA esclusa	Riparto quote cofinanziamento		
	Quota a carico del FEP (50%)	Quota a carico dello STATO (40%)	Quota a carico della REGIONE (10%)
€448.840,67	€224.420,34	€179.536,27	€44.884,07

Ritenuto di rinviare a successivi atti l'impegno e la liquidazione e il pagamento del contributo in parola, previa verifica in loco finalizzata all'accertamento del completamento degli interventi secondo le proposizioni progettuali;

Vista la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1) di concedere al CO.A.S.I.V., C.F. 83001070693, Partita IVA 00263010696, in relazione alla graduatoria dei progetti idonei della Misura 3.3 approvata con Determinazione DH32/08 del 01/03/2012, il contributo pubblico totale di €448.840,67 pari al 100% della spesa complessiva ammessa, IVA esclusa, per la realizzazione degli interventi previsti nel Progetto identificato dal codice

03/PP/11;

- 2) di precisare che il contributo pubblico concesso si ripartisce al 50% tra cofinanziamento FEP e partecipazione nazionale, secondo le percentuali stabilite dal Piano finanziario approvato con il citato A.M.;
- 3) di stabilire che entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il CO.A.S.I.V. trasmetta al Servizio autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante la regolarità contributiva;
- 4) di rinviare a distinti provvedimenti l'impegno e la liquidazione ed il pagamento del contributo in questione;
- 5) di stabilire che all'erogazione dei pagamenti si proceda previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 6) di rammentare che nello svolgimento del

rapporto con il Servizio Adeguamento alla Normativa Comunitaria ed Economia ittica, il concessionario dei benefici è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 17 dell'Avviso relativo alla Misura 3.3;

- 7) di rammentare, altresì, che il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previo contraddittorio, nei casi previsti all'art. 19 dell'Avviso;
- 8) di rimettere copia del presente provvedimento al CO.A.S.I.V.;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente Atto sul *B.U.R.A.* e sul sito internet

www.regione.abruzzo.it/pesca/;

- 10) di aggiornare l'elenco elettronico dei beneficiari e degli importi dei finanziamenti percepiti stilato dall'O.I. Regione Abruzzo ai sensi dell'Art. 31 del Reg. (CE) n. 26/03/2007, n. 498/2007 "Misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico" mediante annotazione delle risultanze del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo

Segue Allegato

Allegato a): Check list istruttoria Progetto codice 02/PP/1: dettaglio costi ammessi

Num. ord. Comp. Metr.	CATEGORIE DI SPESA	COSTI IN PROGETTO	SUBTOTALI COSTI IN PROGETTO	COSTI AMMESSI	SUBTOTALI COSTI AMMESSI	MOTIVAZIONE INAMMISSILITA' DEI COSTI	
A: Lavori di messa in sicurezza							
A.1: opere edili e affini							
1-7	escavo e riempimento	€ 37.410,41		€ 37.410,41			
12-13	escavo e riempimento	€ 3.583,20		€ 3.583,20			
14-22	impianto elettrico e torre faro	€ 99.124,07		€ 99.124,07			
8-11	pavimentazione	€ 5.182,56		€ 5.182,56			
41-42	viabilità	€ 42.440,00		€ 42.440,00			
	sicurezza	€ 6.995,00		€ 6.995,00			
	totale opere edili e affini		€ 194.735,24		€ 194.735,24		
A.2: forniture							
	fornitura di n. 2 bagni chimici	€ 3.250,00		€ 3.250,00			
	sistema di videosorveglianza	€ 64.000,00		€ 64.000,00			
	totale forniture		€ 67.250,00		€ 67.250,00		
A.3: spese generali							
	progettazione e direzione lavori	€ 23.316,40					
	coordinatore sicurezza	€ 12.138,00		€ 20.958,82		spese generali ammissibili nel limite max del 8%	
	totale spese generali		€ 35.454,40		€ 20.958,82		
	Totale spesa per messa in sicurezza		€ 297.439,64		€ 282.944,06		
B: Impianto bunkeraggio							
B.1: opere edili e affini							
23-26 e 34-35	escavo e riempimento a corpo	€ 24.923,95		€ 24.923,95			
27-33	prefabbricaz. e messa in opera cassone	€ 55.965,90		€ 55.965,90			
36-39	pavimentazione a corpo	€ 12.731,76		€ 12.731,76			
40	pavimentazione a misura	€ 65.280,00		€ 65.280,00			
	sicurezza	€ 6.995,00		€ 6.995,00			
	totale opere edili e affini		€ 165.896,61		€ 165.896,61		
B.2: spese generali							
	progettazione e direzione lavori	€ 13.990,00					
	coordinatore sicurezza	€ 6.994,00					
	totale spese generali		€ 20.984,00		€ 13.271,73	spese generali ammissibili nel limite max del 8%	
	Totale spesa per impianto bunkeraggio		€ 186.880,61		€ 165.896,61		
C: asta telematica							
C.1: Opere edili e affini							
	sistema di gestione dell'asta telematica	€ 63.400,00		€ 0,00		spesa eliminata a seguito della comunicazione del COASIV n. 001397 del 15/06/2012	
	totale opere edili e affini		€ 63.400,00				
C.2: spese generali							
	progettazione direzione lavori	€ 2.500,00		€ 0,00			
	totale spese generali		€ 2.500,00				
	totale spesa per asta telematica		€ 65.900,00				
	totale spesa progettuale		€ 550.220,25		€ 448.840,67		

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE
SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE
REGIONALE.*

DETERMINAZIONE 31.07.2012, n. DL26/187/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "PROGETTO INSIEME COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L." con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) - ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

che, con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/174777/DL26b del 26.07.2012, la Cooperativa sociale denominata "PROGETTO INSIEME COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L." con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) ha presentato istanza di iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione "B" dell'Albo regionale;

2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "PROGETTO INSIEME COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L." con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) alla Sezione "B" dell'Albo re-

gionale;

3. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul *B.U.R.A.T.*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE
SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE
REGIONALE.*

DETERMINAZIONE 31.07.2012, n. DL26/188/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 – Cooperativa sociale denominata "ISTACOOOP Cooperativa Sociale" con sede in Cortino (TE). Richiesta di iscrizione ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI – Sezione "B" - DINIEGO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla Cooperativa sociale denominata "ISTACOOOP Cooperativa Sociale" con sede in Cortino (TE), finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sez. "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali, acquisita al protocollo della Direzione con nota n. RA 244386/DL26b in data 28.11.2011

2. formalizzare il diniego all'iscrizione alla Sez. "B" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa sociale denominata "I-STACOOOP Cooperativa Sociale" con sede in Cortino (TE), permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente Ufficio:

- mancato rispetto del rapporto percentuale tra persone svantaggiate e lavoratori della cooperativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) "...le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa...", stante la presenza di un solo socio lavoratore svantaggiato a fronte di 4 soci lavoratori di cui si compone l'organico;

- assenza dalla documentazione di copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;

3. precisare che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero, al Presidente della Repubblica, nei termini di legge;

4. disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* del presente provvedimento, nonché la relativa notifica alla Cooperativa interessata.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE RISORSE UMANE

E STRUMENTALI

SERVIZIO APPALTI PUBBLICI E CONTRATTI

Gara d'appalto per l'affidamento del "Servizio manutenzione SIVRA".

BANDO DI GARA D'APPALTO

Servizi

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?
Si

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I 1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice: Regione Abruzzo – Giunta Regionale, Servizio responsabile: Servizio Appalti Pubblici e Contratti, via Leonardo da Vinci 6, I-67100 L'Aquila. Tel.: 08 62 36 31. fax: 08 62 36 33 47.

Posta elettronica: francesca.santini@regione.abruzzo.it.

Indirizzo Internet (URL): <http://gare.regione.abruzzo.it>

5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II 1.3) Tipo di appalto: Servizi. Cat 7 CPV 72510000-3

6) Descrizione/oggetto dell'appalto: acquisizione di servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva. Help Desk, assistenza tecnico-sistemistica e formazione utenti per il Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (SIVRA) CIG 44783470DB - Determina a contrarre n. DD4/59 del 31.07.2012

7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi REGIONE ABRUZZO

2. 1) Valore totale dell'appalto: Euro 248.000,00 IVA esclusa

3. Durata dell'appalto: 24 mesi

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta al netto dell'IVA.

3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di concorrenti aggiudicatario dell'appalto: in conformità all'art. 37 del D.Lgs. 163/06.

2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste:

Dichiarazioni di cui ai moduli A e B disponibili sul sito <http://gare.regione.abruzzo.it>

2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste:

(Art. 41 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

3) Capacità Tecnica – prove richieste:

(Art. 42 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) presentazione dell'elenco dei principali 3 servizi effettuati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi

(Art. 42 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) Possesso della certificazione ISO 9001:2008 per attività coerenti con l'oggetto del presente Bando.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV. 1) Tipo di procedura: aperta

2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Art. 83 del D.Lgs. 163/06

3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 17.09.2012

6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni

7) Data, ora e luogo apertura delle offerte: 18.09.2012 ore 10,00 – Indirizzo: vedi punto 1.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

4) Altre informazioni:

a. Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Bucciarelli

b. Responsabile del Procedimento di Gara: Ing. Francesca Santini.

c. Ulteriori informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste al n. 0862-363.342 (tel) 0862 363347 (fax) o all'e-mail francesca.santini@regione.abruzzo.it

d. Eventuali comunicazioni inerenti al presente appalto saranno pubblicate sul sito <http://gare.regione.abruzzo.it>, pertanto gli operatori interessati sono invitati a consultarlo periodicamente.

e. Data invio del presente bando all'U.P. della G.U.U.E: 07/08/2012

IL DIRIGENTE

Arch. Antonio Perrotti

PARTE II

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

COMUNE DI CHIETI

VI SETTORE-PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1°SERVIZIO-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Avviso relativo alla Deliberazione del Consiglio Comunale 22 giugno 2012, n. 380 concernente: “Variante Specifica al PRG relativa alla localizzazione del nuovo Cimitero comunale in località Santa Filomena in Chieti Scalo”.

AVVISO

Con Deliberazione del Consiglio Comunale 22 giugno 2012, n. 380, pubblicata all'Albo Pretorio online Comunale in data 03.07.2012, è stata

adottata, ai sensi degli artt.10 ed 11 della LR 18/83 e smi, la Variante Specifica al PRG relativa alla localizzazione del nuovo Cimitero comunale in località Santa Filomena in Chieti Scalo.

SI RENDE NOTO

che la predetta Deliberazione è depositata presso il VI Settore, Programmazione e Valorizzazione del Territorio, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Eventuali osservazioni potranno essere presentate entro e non oltre il termine di giorni quarantacinque a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Chieti, 18.07.2012

IL FUNZIONARIO TECNICO
DEL 1° SERVIZIO
Arch. Lucia Morrete

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
Arch. Enzo Paolini

COMUNE DI MONTEFERRANTE (CH)
SERVIZIO TECNICO

Decreto di Esproprio Prot. n. 1003 del 31.07.2012 avente ad oggetto: Decreto di espropriazione per la costruzione di un impianto di imbottigliamento.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

Visto il D.P.R. n. 327/2001;

Visti gli atti relativi alla espropriazione delle aree per la costruzione di un impianto di imbottigliamento nel Comune di Monteferrante;

Vista la nota del Responsabile del Servizio Tecnico n. 2148 del 9/12/1999 con la quale è stata determinata la misura delle indennità di espropriazione spettanti ai proprietari degli immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera;

Visti i termini per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni;

Considerato che non si è verificata alcuna scadenza dei termini sopracitati;

Visti i mandati di pagamento delle indennità spettanti, regolarmente quietanzati ed acquisiti agli atti del Servizio Tecnico, emessi in data 24.10.2003 e contraddistinti con i seguenti numeri: 214, 215, 216, 217, 218 e 219.

DECRETA

ART. 1 – A favore del Comune di Monteferrante è pronunciata l'espropriazione degli immobili siti nel Comune stesso necessari per i lavori di costruzione di un impianto di imbottigliamento e qui di seguito riportati:

- FOGLIO n° 4 - PARTICELLA n° 504 - SUPERFICIE mq. 670,00

Proprietario:

1) Ambrosini Maria nata a Monteferrante (CH) il 03/02/1934 - codice fiscale MBR MRA 34B43 F498H- quota 1000/1000, indennità corrisposta €2.777,04 – intestatario catastale -

- FOGLIO n° 4 - PARTICELLA n° 916 - SUPERFICIE mq. 2990, 00

Proprietari:

1) Giannobile Angela nata a Monteferrante (CH) il 20/09/1937 - Codice fiscale GNN NGL 37P60 F498X - quota di 1/6 – intestataria catastale - indennità corrisposta €2.601,30;

2) Massa Eduardo nato a Monteferrante (CH) il 12/11/1931- codice fiscale MSSDRD31S12F498A- quota di 2/6 – intestatario catastale- indennità corrisposta € 5.202,60;

3) Massa Mirella nata a Termoli il 12.09.1972 – codice fiscale MSSMLL72P52L113W – indennità corrisposta € 2.601,30- quota 1/6; Massa Pietro nato a Monteferrante il 08.08.1958 – codice fiscale MSSPTR58M08F498M – quota 1/6 – indennità corrisposta euro 2.601,30 - intestatario catastale: Massa Enrico nato a Monteferrante (CH) il 15/03/1934 - codice fiscale MSS RRC 34C15 F498R-

4) Massa Pietro nato ad Atesa (CH) il 17/02/1963- codice fiscale MSS PTR 63B17 A485E- quota di 1/6 - indennità corrisposta € 2.601,30- intestatario catastale -

- FOGLIO n° 4 – PARTICELLA n° 926 – SUPERFICIE mq. 786,00 –

Proprietari:

1) Giannobile Angela nata a Monteferrante (CH) il 0/09/1937 - Codice fiscale GNN NGL 37P60 F498X - quota di 1/6 – intestataria catastale - indennità corrisposta €683,82;

2) Massa Eduardo nato a Monteferrante (CH) il 12/11/1931- codice fiscale MSSDRD31S12F498A- quota di 2/6 - intestatario catastale- indennità corrisposta € 1.367,64;

3) Massa Mirella nata a Termoli il 12.09.1972 - codice fiscale MSSMLL72P52L113W - indennità corrisposta €683,82- quota 1/6; Massa Pietro nato a Monteferrante il 08.08.1958 - codice fiscale MSSPTR58M08F498M - quota 1/6 - indennità corrisposta euro 683,82 - intestatario catastale: Massa Enrico nato a Monteferrante (CH) il 15/03/1934 - codice fiscale MSS RRC 34C15 F498R-

4) Massa Pietro nato ad Atesa (CH) il 17/02/1963- codice fiscale MSS PTR 63B17 A485E- quota di 1/6 indennità corrisposta € 683,82 - intestatario catastale -

- FOGLIO n° 4 - PARTICELLA n° 918 - SUPERFICIE mq. 140,00

Proprietari:

1) Califano Antonio Michele nato ad Atesa (CH) il 29/01/1970 - codice fiscale CLF NNM 70A29 A485P - quota 1/6 - indennità corrisposta €121,80 - intestatario catastale -

2) Califano Franca nata ad Atesa il 02/12/1966 - codice fiscale CLF FNC 66T42 A485A - quota 1/6 - indennità corrisposta € 121,80; intestatario catastale-

3) Di Fabio Ester Paola nata a Monteferrante (CH) il 29/06/1942 - codice fiscale DFB SRP 42H69 F498U - quota 4/6 - indennità corrisposta €487,20 - intestatario catastale -

- FOGLIO n° 4 - PARTICELLA n° 920 - SUPERFICIE mq. 17,00

Proprietari:

1) Califano Antonio Michele nato ad Atesa (CH) il 29/01/1970 - codice fiscale CLF NNM 70°29 A485P - quota 1/6 - indennità corrisposta €14,79- intestatario catastale -

2) Califano Franca nata ad Atesa il 02/12/1966 - codice fiscale CLF FNC 66T42 A485A - quota 1/6 - indennità corrisposta € 14,79- intestatario catastale -;

3) Di Fabio Ester Paola nata a Monteferrante (CH) il 29/06/1942- codice fiscale DFB SRP 42H69 F498U - quotai 4/6 - indennità corrisposta €59,16- intestatario catastale -

- FOGLIO n° 4 - PARTICELLA n° 923 - SUPERFICIE mq. 9,00

Proprietari:

1) Labbate Velia nata a Monteferrante (CH) il 28/09/1911 - codice fiscale LBB VLE 11P68 F498B - quota 3/45 - indennità corrisposta € 3,13 - intestatario catastale -

3) Massa Italo nato a Monteferrante (CH) il 13/09/1933 - codice fiscale MSS TLI 33P13 F498M - quota 2/45 indennità corrisposta €2,08 - intestatario catastale -

4) Massa Mario nato a Monteferrante (CH) il 15/04/1948 - codice fiscale MSS MRA 48D15 F498S - quota 2/45 -indennità corrisposta €2,08 - intestatario catastale -;

5) Massa Mira nata a Monteferrante (CH) il 14/03/1936 - codice fiscale MSS MRI 36C54 F498U - quota 2/45 - indennità corrisposta € 2.08 - intestatario catastale -

Comproprietari:

1) Massa Antonio Di Galizio nato a Monteferrante (CH) il 27/02/1890 - codice fiscale MSSNTN90B27F498O - quota di 36/45 - indennità corrisposta €9,36 - intestatario catastale -

2) Massa Arcangelo Di Galizio nato a Monteferrante il 02/12/1892 - codice fiscale MSSRNG92T02F498T - quota 36/45- indennità corrisposta €9,36 - intestatario catastale -;

3) Massa Francesco Di Galizio nato a Monteferrante (CH) il 02/04/1888 - codice fiscale MSSFNC88D02F498A - quota 36/45- indennità corrisposta €9,36 - intestatario catastale;

4) Massa Giuseppe Di Galizio nato a Monteferrante (CH) il 19/03/1904- codice fiscale MSSGPP04C19F498Q- quota 36/45- indennità corrisposta €9,36- intestatario catastale-

ART. 2 - Il presente decreto deve essere pubblicato d'ufficio sul *B.U.R.A.* - Regione Abruzzo- e notificato ai proprietari nella forme degli atti processuali civili, registrato, volturato

e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti a termini di legge a cura e spese del Comune di Monteferrante.

ART. 3 Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo. Avverso ad esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente rispettivamente entro 120

(centoventi) o 60(sessanta) giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Si chiede di beneficiare delle agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti per i procedimenti espropriativi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giuseppe Lannutti

COMUNE DI PIETRANICO (PE)
VIA ADUA, 1 – 65020 PIETRANICO

Avviso Decreto N° 140 di Rep. in data 09.07.2012 concernente: “costituzione a favore del Comune di Pietranico (PE) dei diritti di servitù volontaria e perpetua sugli immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di “Consolidamento e risanamento idrogeologico in località Via Oratorio”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RENDE NOTO

Che con proprio decreto N° 140 di Rep, in data 09.07.2012, sono stati costituiti a favore del Comune di Pietranico (PE) i diritti di servitù volontaria e perpetua sugli immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di “Consolidamento e risanamento idrogeologico in località Via Oratorio” identificati come nella seguente tabella:

DITTA	FOG. N.	PART.LLA N.	OCCUPAZ. MQ.	INDENNITA'	
Del Biondo Giuseppe	12	393	638,31	4.974,99	
Piper Claire e Piper Mark William	12 12	392 744	289,95 317,15	8.161,57	
	12	745	440,06		
Del Biondo Marisa	12 12 12 12	389 386 385 388	134,36 756,55 511,33 18,28	11.071,53	
Marsili Vincenza	12	724	126,52		986,10

Può essere proposta opposizione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luciano Di Nicola

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

Espropriazione per Pubblica Utilità - Estratto di decreto di esproprio. n. 12 del 2/11/2011 concernente l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Bazzano Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Paganica fg. 39 per la "realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della SECURITY Snc nell'agglomerato industriale di Bazzano distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare".

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO**

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con proprio decreto n. 12 del 2/11/2011 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Bazzano Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Paganica fg. 39 per la "realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della SECURITY Snc nell'agglomerato industriale di Bazzano distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare".

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sull'indennità riportata nel citato decreto, possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sotto indicata.

N° progressivo	Comune Censuario di L'Aquila Sezione di Paganica Fg. 39	SUPERFICIE MQ	INDENNITA' <i>NON</i> <i>ACCETTATA</i>
	MAPPALE		€
1	1508	200	2.400,00
2	1510	402	4.824,00
3	1506	708	12.744,00
4	1345	116	2.088,00
5	1512	13	234,00

N° progressivo	Comune Censuario di L'Aquila Sezione di Paganica Fg. 39	SUPERFICIE MQ	INDENNITA' <i>ACCETTATA</i>
	MAPPALE		€
1	1508	200	1.200,00 (3/9 di 3.600,00)
2	1510	402	2.412,00 (3/9 di 7.236,00)

L'Aquila, 24/07/2012

**IL CAPO UFFICIO ESPROPRI
P.I. Nelfi Libero**

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

Espropriazione per Pubblica Utilità - Estratto di decreto di esproprio n. 13 del 17/11/2011 concernente l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Sassa Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Preturo fg. 35 per la "realizzazione di un tratto di strada nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare".

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO**

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con proprio decreto n. 13 del 17/11/2011 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Sassa Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Preturo fg. 35 per la "realizzazione di un tratto di strada nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare".

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sull'indennità riportata nel citato decreto, possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sotto indicata.

N° progressivo	Comune Censuario di <u>L'Aquila</u> Sezione di <u>Paganica</u> Fg. 35	SUPERFICIE	INDENNITA' <i>NON</i> <i>ACCETTATA</i>
	MAPPALE	MQ	€
1	826	353	4.765,50
2	828	27	364,00
3	830	405	5.467,50
4	832	218	2.943,00
5	833	71	958,50

L'Aquila, 25/07/2012

**IL CAPO UFFICIO ESPROPRI
P.I. Nelfi Libero**

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

Espropriazione per Pubblica Utilità - Estratto di decreto di esproprio n. 14 del 21/11/2011 concernente l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Sassa Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Sassa fg. 2 per la "realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della COOPERATIVA SOCIALE CAPULLI SERVICE nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare".

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO**

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con proprio decreto n. 14 del 21/11/2011 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Sassa Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Sassa fg. 2 per la "realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della COOPERATIVA SOCIALE CAPULLI SERVICE nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare".

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sull'indennità riportata nel citato decreto, possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sotto indicata.

N° progressivo	Comune Censuario di <u>L'Aquila</u> Sezione di <u>Sassa</u> Fg. 2	SUPERFICIE	INDENNITA' <i>NON</i> <i>ACCETTATA</i>
	MAPPALE	MQ	€
1	1541	122	16.830,00
2	1195	199	3.582,00

N° progressivo	Comune Censuario di <u>L'Aquila</u> Sezione di <u>Sassa</u> Fg. 2	SUPERFICIE	INDENNITA' <i>ACCETTATA</i>
	MAPPALE	MQ	€
1	1487	40	720,00
2	1492	214	3.852,00

L'Aquila, 25/07/2012

**IL CAPO UFFICIO ESPROPRI
P.I. Nelfi Libero**

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

Espropriazione per Pubblica Utilità - Estratto di decreto di esproprio n. 15 del 28/11/2011 concernente riguardante rispettivamente l'espropriazione degli immobili, necessari per la: realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della Ditta EMILI STEFANO nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare.

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO**

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con proprio decreto n. 15 del 28/11/2011 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Sassa Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Sassa fg. 2 per la “: realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della Ditta EMILI STEFANO nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare”.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sull'indennità riportata nel citato decreto, possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sotto indicata.

N° progressivo	Comune Censuario di <u>L'Aquila</u> Sezione di <u>Sassa</u> Fg. 2	SUPERFICIE	INDENNITA' <i>NON</i> <i>ACCETTATA</i>
	MAPPALE	MQ	€
1	1489	338	6.084,00

N° progressivo	Comune Censuario di <u>L'Aquila</u> Sezione di <u>Sassa</u> Fg. 2	SUPERFICIE	INDENNITA' <i>ACCETTATA</i>
	MAPPALE	MQ	€
1	1491	416	7.488,00

L'Aquila, 25/07/2012

**IL CAPO UFFICIO ESPROPRI
P.I. Nelfi Libero**

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA (AQ)

Espropriazione per Pubblica Utilità - Estratto di decreto di esproprio n. 16 del 2/12/2011 concernente l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Sassa - Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Sassa fg. 2 per la “:realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della INTEGRA Srl nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare”.

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO**

Per ogni effetto di legge si rende noto che il CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA con proprio decreto n. 16 del 2/12/2011 ha pronunciato l'espropriazione dei terreni di seguito elencati siti nell'Agglomerato Industriale di Sassa - Comune censuario di L'Aquila - Sezione di Sassa fg. 2 per la “:realizzazione del proprio insediamento produttivo da parte della INTEGRA Srl nell'agglomerato industriale di Sassa distinti nel piano particellare di esproprio ed elenco delle ditte da espropriare”.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sull'indennità riportata nel citato decreto, possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sotto indicata.

N° progressivo	Comune Censuario di <u>L'Aquila</u> Sezione di <u>Sassa</u> Fg. 2	SUPERFICIE	INDENNITA' <i>NON</i> <i>ACCETTATA</i>
	MAPPALE	MQ	€
1	1486	1537	28.746,00
2	1483	1070	19.260,00

L'Aquila, 25/07/2012

**IL CAPO UFFICIO ESPROPRI
P.I. Nelfi Libero**

ASTRA ENERGIA S.P.A.

*Sede legale: Viale della Croce Rossa 237,
67100 L'Aquila - Uffici: Via E. Berlinguer
(Progea), Loc. Campo di Pile, 67100 L'Aquila*

Avviso relativo all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una tratta di linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini, doppia terna nel medesimo scavo: 30 m (15 m + 15 m), per allaccio impianto di produzione da fonte solare sito in Zona Ind.le, Paglieta (CH).

AVVISO AL PUBBLICO

L.R. 83/88 e s.m.i.

Si avvisa che è stato trasmesso all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI – SETTORE M – E – Viabilità – Edilizia Scolastica Provinciale – Espropri e Sicurezza sui luoghi di lavoro – Funzioni Delegate – SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI – Via della Liberazione n° 106 – 66100 CHIETI, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione di una tratta di linea elettrica MT in cavo sotterraneo su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini della lunghezza di 15 mt, per allaccio impianto di produzione da fonte solare sito in C.da Saletti, Zona Ind.le di Paglieta, Paglieta (CH)

PROPONENTE

ASTRA ENERGIA S.p.A. – Viale della Croce Rossa 237 – 67100 L'Aquila (AQ)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività rientra nella procedura di Autorizzazione ai sensi della L.R. 83/88 e 132/99.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Zona ind.le – 66020 Paglieta (CH)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Realizzazione di una tratta di linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini, doppia terna nel medesimo scavo: 30 m (15 m +

15 m), per allaccio impianto di produzione da fonte solare sito in Zona Ind.le, Paglieta (CH)

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - SETTORE M-E - Viabilità - Edilizia Scolastica Provinciale - Espropri e Sicurezza sui luoghi di lavoro - Funzioni Delegate - SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI - Via della Liberazione n° 106 – 66100 CHIETI.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A. decorrono i 30 giorni entro i quali chiunque vi abbia interesse può presentare, in forma scritta, istanze, osservazioni. Il nulla osta si intende favorevolmente rilasciato ex-formazione del silenzio-assenso.

ASTRA ENERGIA SPA
Timbro e Firma

IMPRESA DEL BARONE S.A.S.
in nome e per conto del
AUTORITÀ ESPROPRIANTE
CONSORZIO BONIFICA CENTRO
VIA GIZIO 36 – TEL. 0871/58821 – 66100 CHIETI

Lavori: Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui Val d'Alento e Val di Foro. Ordinanza di Rettifica (ordinanze di pagamento diretto servitù emesse) N. 2/R-PS.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

Preso atto che l'Impresa Del Barone sas con sede in Pescara Via Firenze n. 3 è stata incaricata dell'espletamento delle procedure espropriative giusta i poteri conferiti dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto in data 15/10/2008 rep. 147;

Considerato che con note prot. 131 – 133 e 134 del 17/07/2012 l'Impresa ha comunicato delle rettifiche relative ad Ordinanze di pagamento per servitù già emesse;

ORDINA

la rettifica delle 3 Ordinanze emesse in precedenza come segue:

Ordinanza di pagamento n. 3/PS in data 02/02/2011 – Comune di Ripa Teatina

-i dati indicati ai nn. 10 e 29 dell'Ordinanza sopra riportata vengono interamente cancellati.

Ordinanza di pagamento n. 7/PS in data 11/06/2012 – Comune di Francavilla al Mare

-i dati indicati ai nn. 130 e 131 dell'Ordinanza sopra riportata sono sostituiti da quelli indicati al n. 130 dell'elenco ALLEGATO A unito alla presente ordinanza.

Ordinanza di rettifica n. 1/PS in data 13/10/2011 – Comune di Miglianico

-i dati indicati al n. 4 /elenco allegato C sono sostituiti da quelli indicati al n. 4 dell'elenco ALLEGATO B unito alla presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 DPR 327/2001 la presente Ordinanza sarà pubblicata sul *B.U.R.A.* e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e nei termini di legge.

IL DIRIG. DELL'UFF. ESPROPRI
Ing. Tommaso Valerio

Segue Allegato

33


ELENCO DITTE CONCORDATARIE

Tratto: Vasca Farina - Vasca Ricciuti - CONDOTTA DISTRIBUTTRICE

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

ALLEGATO A

im cd	numG an	Ditte	recapito	C.F./P.I.V.A.	note proprietà	note ditte	Fg	part.	sub	supCat	supOc c	PRG	coltura	valore	importo	Ind Agr	Ind PRG	Tot Ind	sub tot Ind
130	485	CANDELORI Messalina	FrancaVilla al M. C.de S.Cecilia, 3	CNDI8M34D48A4881		n. a. Atti II 08/04/34	18	286	483	60		SEM. ARBOR	1,28	77,40	36,70				
		TADDEI Gennaro	FrancaVilla al M. C.de S.Cecilia, 3	TDDGNR35E14F565H		n. a. Rosolo degli Abruzzi 14/05/35	18	278	35	10		SEM. ARBOR	1,28	12,80	8,45				46,15


IMPRESA BAIRONE S.a.s.



COMUNE DI MIGLIANICO

Tratto: Vasca Farina - Vasca Ricciuli - CONDOTTA ADDUTTRICE

ELENCO DITTE CONCORDATARIE

ALLEGATO B

N° Ord	Rif Gen	Ditta	Recapito	C.F.P./I.V.A.	Note Ditta	Nota Propr	Fg	Part	Sub	Sup Cat	Sup Dce	PRG	Cultura	Valore	Importo	Ind Agr	Ind PRG	Tot Ind	Sub Tot
4	58	DI SIFIO Mauro	Ripa Teatina C.da Cesale184	DSPMRA35E2B1320Z	n.s Ripa Teatina II 26/05/25	Girolfalo Samuele concordante	4	205		850	30	D5	VIGNETO	12,50	375,00	-	125,00	125,00	
							4	191		120	15	D5	INGOLTO PRODUT.	12,50	187,50	-	62,50	62,50	
							4	192		480	75	D5	VIGNETO	12,50	837,50	-	312,50	312,50	
							4	184		4680	210	D5	VIGNETO	12,50	2 625,00	-	875,00	875,00	1 375,00

IMPRESA DEL BARONE S.r.l.s.

IMPRESA DEL BARONE S.A.S.
in nome e per conto del
AUTORITÀ ESPROPRIANTE
CONSORZIO BONIFICA CENTRO
VIA GIZIO 36 – TEL. 0871/58821 – 66100 CHIETI

Lavori: Progetto integrato di collegamento idraulico attraverso i comprensori irrigui Val d'Alento e Val di Foro. Ordinanza di Pagamento Diretto per Indennità di asservimento N. 9/PS per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l'asservimento dei beni immobili ubicati nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

Preso atto che l'Impresa Del Barone sas con sede in Pescara Via Firenze n. 3 è stata incaricata dell'espletamento delle procedure espropriative giusta i poteri conferiti dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto in data 15/10/2008 rep. 147;

Visto che le ditte indicate nell'allegato elenco hanno accettato nei termini di legge le som-

me offerte;

Considerato che dalla documentazione agli atti dell'Impresa risulta la piena proprietà dei beni nonché l'assenza di diritti di terzi per le ditte Concordatarie, come da dichiarazione resa al Consorzio con nota dell'Impresa prot. 123 in data 03/07/2012;

ORDINA

il pagamento diretto delle somme in favore delle ditte, per il tramite dell'Impresa incaricata, come indicato nell'allegato elenco, a titolo di indennità per l'asservimento degli immobili occorrenti per i lavori in epigrafe.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 DPR 327/2001 la presente Ordinanza sarà pubblicata sul *B.U.R.A.* e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e nei termini di legge.

IL DIRIG. DELL'UFF. ESPROPRI
Ing. Tommaso Valerio

Segue Allegato

34

Comune di Torevecchia Teatina S. Pasquale - Torrevecchia: Condotta adduttrice Ditte concordatarie

N° Ord	Rif Gen	Ditta	Recapito	Fg	Part	Sub	Sup Cat	Sup Occ	Zona di PRG	Coltura	Valore	Importo	Ind Agr	Ind PRG	Tot Ind	Sommario
218	248	MARCELLO Giuseppe nato a Francavilla il 4/10/27 MRCGPP27R04D763W	Francavilla al Mare Via Nora, 11	4	70		2640	30	E	PASC	0,23	6,90	3,45	-	3,45	3,45
212	242	AGOSTINELLI Lucia n. Torrevecchia T. il 13/12/40 GSTLCU40T53L284V	Torrevecchia T. - Via Torre, 90	4	163		1180	70	E	FRUTT	2,51	175,70	87,85	-	87,85	87,85
				4	297		4250	300	B	SEM ARB	35,00	10.500,00		3.496,50	3.496,50	3.496,50
				4	406		3130	135	E	SEM ARB	1,29	174,15	87,08	-	87,08	87,08
Sommano															3.674,88	

Comune di Torevecchia Teatina S. Pasquale - Torrevecchia: Condotta DISTRIBUTTRICE Ditte concordatarie

N° Ord	Rif Gen	Ditta	Recapito	Fg	Part	Sub	Sup Cat	Sup Occ	Zona di PRG	Coltura	Valore	Importo	Ind Agr	Ind PRG	Tot Ind	Sommario
245	274	PETRONGOLO Gabriella n. a Chieti il 9/5/1958 e resid. a Miglianico c.da Cerreto 94		4	507		545	30		ULIV	1,82	54,60	54,60		27,30	27,30
				4	36		1080	70		ULIV	1,82	127,40	127,40		63,70	63,70
Sommano															91,00	

Riepilogo	importo	Particelle
Adduttrice	3.674,88	4
Distributtrice	91,00	2
Totale	<u>3.765,88</u>	<u>6</u>

ODOARDO ZECCA S.R.L.
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
ENERGIA ELETTRICA
VIA COSTANTINOPOLI, 5 ORTONA (CH)

Costruzione tratto di linea elettrica in media tensione a 20000 Volt in conduttore aereo della lunghezza di circa 0,180 km in località c.da Villa Rogatti ad Ortona, rif. pratica GUTE/5637/12.

La Società Odoardo Zecca s.r.l. - Produzione e Distribuzione di Energia Elettrica, con sede in via Costantinopoli, 5 ad Ortona (CH), ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n° 83 del 20/09/1988, modificata ed integrata dalla L.R. n° 132 del 23/12/1999,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, della lunghezza di circa 0,180 km per alimentare un nuovo punto di trasformazione su palo MT/BT, necessario per la connessione alla rete di distribuzione Zecca dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica.

La costruzione interesserà la c.da Villa Rogatti nel comune di Ortona (CH).

In particolare l'intervento consisterà nella realizzazione di circa 0,180 km di elettrodotto in conduttore aereo di rame della sezione $3 \times 25 \text{mm}^2$ più un punto di trasformazione su palo MT/BT, da collegare all'elettrodotto aereo esistente, autorizzato dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n°DN4/53 del 10/04/2002.

Ai sensi dell'articolo 5 della sopra citata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Chieti - Servizio Attività Tecniche Territoriali, Uffici ex Genio Civile - Via Asinio Herio, 75 - Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

02 Luglio 2012

ODOARDO ZECCA SRL
REPARTO DISTRIBUZIONE

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**